

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 84

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 31 luglio al 17 settembre 2003)

INDICE

ACCIARINI: sui permessi per lavoratori con familiari con handicap (4-02349) (risp. SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali) Pag. 4177	BOREA ed altri: sull'appalto delle forniture presso l'INPDAP (4-01798) (risp. MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali) Pag. 4190
BATTAFARANO: sulla compagnia portuale di Taranto (4-04217) (risp. TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 4178	BRUTTI Paolo: sulla società Meeting & Promotion (4-04660) (risp. GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento) 4192
sulla vicenda di una dipendente civile del Ministero della difesa (4-04474) (risp. MARTINO, ministro della difesa) 4180	CALLEGARO ed altri: sulla trasmissione delle partite di rugby (4-04051) (risp. PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali) 4194
sull'ufficio del giudice di pace di Taranto (4-04618) (risp. CASTELLI, ministro della giustizia) 4182	CAVALLARO: sulla realizzazione della bretella viaria a Villa Potenza (4-04199) (risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 4195
BERGAMO: sull'alloggio del contrammiraglio Umberto Scarpa (4-04211) (risp. TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 4183	CICCANTI: sull'Unione nazionale mutilati invalidi civili (4-01809) (risp. SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali) 4196
sui lavori in corso in località Vetrego di Mirano (Venezia) (4-04517) risp. Martinat, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 4187	sulla gara di appalto dei lavori presso la caserma Clementi di Ascoli Piceno (4-02971) (risp. MARTINO, ministro della difesa) 4197
BIANCONI: sulla situazione del comune di Seravalle di Chienti (4-04163) (risp. D'ALÌ, sottosegretario di Stato per l'interno) 4188	sugli avvenimenti che si sono verificati presso lo stadio «Riviera delle Palme» di San Benedetto del Tronto (4-03783) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno) 4200
BOCO: sulla ristrutturazione dell'immobile sito in largo Toniolo a Roma (4-04678) (risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 4189	

COMPAGNA ed altri: sul Policlinico della Università di Caserta (4-03422) (risp. LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali) Pag. 4202	FABRIS: sull'ufficio postale di Vicenza (4-03899) (risp. GASPARRI, ministro delle comunicazioni) Pag. 4228
sul carcere di Alessandria (4-03701) (risp. CASTELLI, ministro della giustizia) 4203	FASOLINO: sulla stazione di Carabinieri di Cappaccio Scalo (4-03858) (risp. MARTINO, ministro della difesa) 4231
CONSOLO: sulla tutela dei cittadini italiani profughi dalla Somalia (4-01969) (risp. MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 4205	FORLANI: sulla riorganizzazione dell'azienda Poste Italiane s.p.a. nella regione Marche (4-03844) (risp. GASPARRI, ministro delle comunicazioni) 4232
CORTIANA: sul riconoscimento della federazione sportiva di chi usa armi da caccia (FIDASC) (4-00949) (risp. PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali) 4206	FORMISANO: su una vicenda di liti condominiali (4-03595) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno) 4234
sull'assistenza sanitaria in carcere (4-03074) (risp. CASTELLI, ministro della giustizia) 4208	GABURRO: sui criteri di determinazione dei canoni delle concessioni stradali da parte dell'Anas (4-04428) (risp. MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti) 4236
COSTA: sulla sede Inps di Casarano (Lecce) (4-02040) (risp. MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali) 4211	GENTILE: su alcuni videogiochi (4-03604) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno) 4238
sulla sede Inps di Casarano (Lecce) (4-02108) (risp. MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali) 4212	GUBERT: sui lavoratori invalidi (4-03500) (risp. SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali) 4239
COVIELLO: sulla sostituzione dei contatori dell'Enel (4-03690) (risp. DELL'ELCE, sottosegretario di Stato per le attività produttive) 4213	IOVENE: su una vertenza presso l'associazione C.I.S.O. Calabria (4-01957) (risp. LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali) 4240
CREMA: sulla revisione straordinaria delle licenze di porto d'armi (4-04693) (risp. MANTOVANO, sottosegretario per l'interno) 4216	su atti intimidatori commessi a Vibo Valentia (4-02769) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno) 4242
DATO: sulla vicenda di un giornalista arrestato (4-02885) (risp. CASTELLI, ministro della giustizia) 4217	sulla sede INPDAP di Catanzaro (4-03566) (risp. MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali) 4245
DEL PENNINO: sui progetti finanziati dalla Cassa delle ammende (4-04560) (risp. CASTELLI, ministro della giustizia) 4219	sulla morte di un cittadino italiano detenuto in Thailandia (4-04369) (risp. BONIVER, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 4247
DEMASI: sulla revoca dell'incarico di un giudice di pace (4-02506) (risp. CASTELLI, ministro della giustizia) 4221	su episodi intimidatori perpetrati a danno di esponenti della società civile calabrese (4-04466) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno) 4250
DE PAOLI: su scontri verificatisi in occasione dell'incontro di calcio Modena -- Brescia (4-03666) (risp. MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno) 4222	IOVENE ed altri: sul rilascio dei visti di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare da parte del Consolato di Casablanca (4-04624) (risp. MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 4251
DETTORI ed altri: Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti del bacino della Valle del Sacco e del versante orientale dei Colli Albani (4-03561) (risp. MATTEOLI, ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio) 4223	LAURO: sull'attività dell'Inps relativa agli agricoltori (4-00866) (risp. MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali) 4257
EUFEMI: su un accertamento dell'INPS nei confronti di alcune suore infermiere (4-00536) (risp. MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali) 4227	

LAURO ed altri: su convenzioni per la riscossione dei contributi stipulate da sindacati con l'Inps (4-02677) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 4258	MUZIO: sui prezzi al consumo (4-03923) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	Pag. 4279
MALABARBA: sulle colonie per i figli dei dipendenti dell'INPDAP (4-02824) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4261	NIEDDU: sullo stoccaggio delle scorie nucleari in Sardegna (4-04588) (risp. DELL'ELCE, <i>sottosegretario di Stato per le attività produttive</i>)	4281
MALABARBA, SODANO Tommaso: sul rilascio dei visti di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare da parte del Consolato di Casablanca (4-04627) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4254	PASTORE: sulla vicenda della morte di un neonato (4-03762) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4283
MANFREDI: sul maxi-tamponamento avvenuto il 4 febbraio 2003 sulla superstrada Gravelona Toce - Domodossola (4-03894) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4264	PIANETTA: sulla situazione in Togo (4-04828) (risp. BONIVER, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	4292
sui ritardi nella regolarizzazione di posizioni assicurative da parte dell'INPS (4-04166) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4265	PIZZINATO ed altri: sulla ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi (4-01720) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4295
sui ritardi nella consegna della posta nel comune di Inverio (Novara) (4-04273) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4266	RIPAMONTI: sulla situazione penitenziaria della Lombardia (4-04325) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>)	4297
MARINO ed altri: sul Real Sito di Carditello (4-02223) (risp. URBANI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	4268	RIPAMONTI, CORTIANA: sul rinvenimento di una discarica abusiva nell'area di Noseda (4-03468) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4300
MASCIONI: sulla Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro (4-04487) (risp. URBANI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	4270	RONCONI: sull'incarico di amministratore unico dell'APT dell'Umbria ricoperto dal direttore della sede RAI (4-04520) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4302
sul rinnovo delle licenze di porto d'armi (4-04605) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4271	SALERNO: sulla richiesta di riconoscimento della malattia professionale inoltrata dal sig. Enzo Di Lauro (4-03080) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4303
MASCIONI, BASTIANONI: sull'Archivio di Stato di Urbino (4-03535) (risp. URBANI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i>)	4273	SERVELLO: sulle trasmissioni televisive delle partite di calcio di Inter e Milan (4-02886) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	4305
MINARDO: sull'attività di molitura (4-04900) (risp. ALEMANNI, <i>ministro delle politiche agricole e forestali</i>)	4275	SODANO Tommaso: sullo smaltimento dei rifiuti in Campania (4-03994) (risp. MATTEOLI, <i>ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio</i>)	4306
MONTAGNINO: sul collegamento San Giovanni Gemini-Mussomeli (4-04189) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4276	SPECCHIA: sulle imbarcazioni fatiscenti ormeggiate nel porto di Brindisi (4-04426) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4308
MUGNAI: sulla richiesta di accredito di contributi da parte di lavoratori formati presso l'INAPLI di Roccastrada (4-02128) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4278	sulle imbarcazioni fatiscenti ormeggiate nel porto di Brindisi (4-04442) (risp. TASSONE, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4309

STANISCI: sulle polizze per gli infortuni domestici (4-02369) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 4310	STIFFONI, VANZO: sulle strategie di contrasto dell'immigrazione clandestina (4-04798) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 4314
sulle cause di ineleggibilità alla carica di consigliere nel comune di San Vito dei Normanni (4-03629) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4312	VERALDI: sulla situazione della sede INPDAP di Catanzaro (4-03427) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	4318
sull'attentato compiuto ai danni del prof. Alfredo Passante (4-04177) (risp. MANTOVANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	4313	VERALDI, FILIPPELLI: sulla realizzazione di lavori sulla strada statale n. 19 (4-04221) (risp. MARTINAT, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4319
sulle imbarcazioni fatiscenti ormeggiate nel porto di Brindisi (4-04543) (risp. LUNARDI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	4308	ZAPPACOSTA: sul reclutamento di dipendenti presso l'Università degli studi di Teramo (4-03742) (risp. MORATTI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	4321

ACCIARINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la legge n. 104 del 1992 prevede che «successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap* in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno»;

la legge n. 53 del 2000 all'articolo 20 recita che «le agevolazioni dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992... si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, nonché ai genitori e ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di *handicap* ancorchè non convivente»;

la legge n. 388 del 2000 ha stabilito che «la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta»;

la circolare INPS del 17 luglio 1992, n. 133, contiene disposizioni difformi dalle leggi citate e a tale circolare si ispirano anche i moduli predisposti dall'INPS per la domanda di congedo straordinario, che dettano così disposizioni in contrasto alle leggi vigenti, prevedendo che «se il figlio è convivente con il richiedente i congedi spettano solo a condizione che l'assistenza sia prestata in via esclusiva: deve essere dimostrata l'impossibilità di prestare assistenza da parte del genitore che non lavora e di altri familiari non lavoratori»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa grave situazione che impedisce a molte persone di fruire di permessi che sono previsti dalle leggi, sulla base di una incomprensibile distinzione fra handicappati maggiorenni e minorenni, che non è reperibile nelle fonti normative indicate nello stesso frontespizio dei moduli dell'INPS;

quali interventi si proponga di compiere con la necessaria urgenza per far coincidere il contenuto dei moduli dell'INPS alle leggi n. 388 del 2000, articolo 80, e n. 53 del 2000, articolo 4, commi 2 e 4-bis.

(4-02349)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente che le disposizioni della circolare n. 133 del 2000, basata su una precedente interpretazione della norma, sono state modificate, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità, che ha armonizzato e coordinato la relativa disciplina), con la circolare n. 138 del 10 luglio 2001.

Le innovazioni di detta circolare riguardano in particolare i genitori di figli disabili maggiorenni, prevedendo la possibilità di fruire di permessi di cui alla legge n. 104 del 1992 e dei benefici di cui all'articolo 80, comma 2, della legge n. 388 del 2000, anche nel caso in cui uno dei genitori non abbia diritto a permessi (ad esempio perchè non lavora), distinguendo a seconda che il figlio sia o meno convivente.

In caso di figlio disabile maggiorenne convivente con il genitore richiedente è possibile fruire dei suddetti benefici, oltre che nel caso in cui l'altro genitore non lavora, anche nel caso in cui siano presenti in famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.

In caso di figlio disabile maggiorenne non convivente con il genitore richiedente, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è necessario che ricorrano i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza.

In particolare, per quanto attiene all'esclusività, se nel nucleo familiare del portatore di *handicap* sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore), non lavoratori ed in grado di prestare assistenza, non sono concepibili nè i permessi *ex lege* n. 104/92 nè il congedo *ex lege* n. 388/2000.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SESTINI

(3 luglio 2003)

BATTAFARANO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

prima dell'emanazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il lavoro portuale era disciplinato dal Codice della Navigazione (regio decreto 327/42: artt. da 108 a 112) e dal relativo Regolamento per l'esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328/52: artt. da 140 a 203). La normativa citata riservava a società atipiche (in quanto non rientranti

in nessuna tipologia di società prevista dal Codice Civile ma paragonabili, per analogia, alle società cooperative) denominate «Compagnie Portuali» le operazioni portuali di carico, scarico, movimentazione, trasbordo, ecc. delle merci. Conseguentemente, in ciascun porto, venne istituita una Compagnia Portuale; nel porto di Taranto operava la «Compagnia Portuale Neptunia» la quale, fino all'entrata in vigore della legge 84/94, aveva una dotazione organica di 120 unità;

con l'emanazione della legge 84/94, recante il riordino della legislazione in materia portuale, istitutiva, tra l'altro, delle Autorità Portuali, il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria inserendo nei porti il principio della «libera concorrenza». L'applicazione della normativa ha comportato, quindi, la soppressione del monopolio/riserva di lavoro assegnata alle Compagnie Portuali che venivano obbligate a trasformarsi (art. 21 della legge n. 84/94) in una o più società secondo i tipi previsti dal Codice Civile;

tuttora non è stato emanato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell'Agenzia del lavoro temporaneo di cui all'art. 17 della legge 84/94;

più di una volta il Ministro in indirizzo si è impegnato per la sollecita emanazione del suddetto Regolamento,

si chiede di sapere quali siano gli ostacoli che ne impediscono l'emanazione.

(4-04217)

(26 marzo 2003)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che le difficoltà in cui versa la ex compagnia portuale di Taranto non si possono attribuire al principio di libera concorrenza introdotto in materia di lavoro portuale dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Tale provvedimento legislativo è stato peraltro emanato in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia che aveva riconosciuto incompatibile con i principi comunitari il precedente sistema del lavoro portuale e, conseguentemente, aveva reso inapplicabili le pertinenti norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Il sistema, introdotto dalla suddetta legge, infatti, ha funzionato e sta funzionando in molte realtà portuali che ad esso hanno dato piena attuazione, con notevoli risultati sia per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro portuale, sia per l'incremento di traffico prodotto.

In base alla legge n. 84/94, le ex compagnie portuali si sarebbero dovute ristrutturare e riproporre sul mercato in regime di concorrenza con le nuove imprese portuali. Per raggiungere tale trasformazione dette compagnie hanno beneficiato, fino al 1998, di notevoli sostegni da parte del bilancio pubblico, fra cui gli istituti del prepensionamento e della cassa integrazione straordinaria.

Dal canto loro, le nuove imprese derivanti dalle ex compagnie avrebbero dovuto operare delle scelte quali, ad esempio, l'offerta di operazioni

portuali, servizi portuali o manodopera temporanea. Ciò ovviamente, sulla base delle esigenze precipue di ciascun porto.

Tale processo si è compiuto o si sta compiendo nei principali porti nazionali quali Genova, Livorno, Venezia, Ravenna, Civitavecchia, Savona, Ancona ecc., in cui le ex compagnie portuali hanno dato dimostrazione di capacità imprenditoriale che le hanno messe alla pari delle altre imprese portuali.

Per quanto riguarda la situazione specifica del porto di Taranto, deve rilevarsi che, a norma dell'articolo 17 della legge n.84/94, l'esperimento della gara da parte della competente Autorità portuale per l'individuazione dell'impresa fornitrice della manodopera temporanea costituisce presupposto necessario per la costituzione dell'agenzia.

Solo nel caso in cui tale procedura concorsuale non porti all'individuazione dell'impresa, si può procedere alla costituzione dell'agenzia. Tale adempimento non è stato posto in essere dall'Autorità portuale di Taranto e, pertanto, anche qualora il regolamento per la disciplina dell'agenzia fosse stato emanato, non si potrebbe procedere alla costituzione di questa.

Per quanto concerne il regolamento, si fa presente inoltre che non si è ancora proceduto alla sua definizione non essendo stato raggiunto un accordo con i soggetti interessati sulla determinazione delle modalità di pagamento delle giornate di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori che forniscono manodopera temporanea.

L'accordo costituisce, come è evidente, un elemento fondamentale per il funzionamento dell'agenzia, attesa e constatata l'impercorribilità della determinazione nella forma che è attualmente prevista dal comma 15 dell'articolo 17 della legge n. 84/94.

Si fa presente, infine, che finora i lavoratori delle ex compagnie portuali che prestano manodopera temporanea hanno beneficiato della cassa integrazione straordinaria.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(17 luglio 2003)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la signora Antonia Ottomaniello Cervellera è stata dipendente civile del Ministero della difesa, con la qualifica di archivista nella carriera esecutiva del personale d'ordine, dal 1946 al 1968;

la suddetta signora, nel corso degli anni 1966, 1967 e 1968, chiese ed ottenne dei periodi di aspettativa anche allo scopo di curare il marito, grande invalido di guerra;

tuttavia, con decreto del 7 gennaio 1969, la signora Ottamaniello Cervellera è stata dispensata dal servizio per inidoneità permanente;

da quella data la signora in questione ha avviato un'intensa iniziativa per dimostrare l'infondatezza di quel giudizio sull'inidoneità permanente ed ottenere quindi la giusta riparazione;

la suddetta iniziativa ha interessato il Presidente della Repubblica, il Governo della Repubblica, il Parlamento, gli organi giudiziari, gli organi di stampa;

a tutt'oggi, nonostante la costanza della signora Ottomaniello Cervellera, la sua iniziativa non ha sortito effetti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di riaprire la pratica amministrativa, al fine di voler rendere finalmente giustizia alla signora Ottomaniello Cervellera.

(4-04474)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con decreto ministeriale 7 gennaio 1969 la signora Cervellera Ottomaniello Giuseppina – ex archivista – è stata dispensata dal servizio per inidoneità permanente, ai sensi degli art. 71, 129 e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con decorrenza 1° luglio 1968, al termine del periodo di 180 giorni di aspettativa senza assegni concesso *ex art.* 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica, dopo che la dipendente aveva già fruito del massimo periodo di aspettativa consentito per motivi di salute, pari a 18 mesi, come disposto dall'art. 68, comma 3, della stessa normativa.

In particolare, la dispensa conseguiva all'esito dei prescritti accertamenti sanitari – effettuati dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere, in 1° e 2° grado, rispettivamente in data 3 e 31 luglio 1968, al termine del citato ulteriore periodo di aspettativa di 180 giorni – con i quali l'interessata veniva dichiarata permanentemente inidonea al servizio.

Successivamente, la signora Cervellera ha impugnato il decreto di dispensa presentando ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, dal quale veniva però rigettato con decisione n. 87 del 4 febbraio 1975.

La questione ha avuto anche risvolti in sede penale, ma il procedimento si è concluso con il proscioglimento degli imputati.

A notevole distanza di tempo rispetto ai fatti suesposti, è stata disposta una perizia medica di ufficio le cui risultanze favorevoli all'interessata hanno consentito alla stessa di avanzare istanza di riesame della propria posizione.

Al riguardo, si è espressa la competente Direzione generale della Sanità militare, dichiarando la domanda improponibile.

La signora Cervellera ha, quindi, proposto ricorso giurisdizionale avverso tale denegata revisione, il quale si è concluso, nel 2° grado di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in maniera favorevole per l'Amministrazione.

La decisione di tale Organo veniva dalla medesima gravata di impugnazione per revocazione, ma anche quest'ultimo giudizio si è concluso sfavorevolmente per l'ex dipendente.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, non sembra possa addebitarsi nulla all'Amministrazione, stante le sentenze emanate dagli organi della Giustizia amministrativa e penale.

Infatti, tutti i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono pienamente legittimi, in quanto conformi alla normativa allora vigente, come si evince, peraltro, dall'esito dei vari contenziosi sollevati dall'interessata.

In conclusione, nessun riesame della pratica in questione risulta possibile, non essendo intervenuto, successivamente agli eventi citati, alcun ulteriore elemento che giuridicamente lo consenta.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(5 agosto 2003)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'Ufficio del Giudice di pace di Taranto presenta una grave carenza di personale che non consente il normale svolgimento dell'attività giudiziaria;

il problema non può essere risolto all'interno del distretto giudiziario della Corte d'Appello di Lecce, che soffre anch'esso di ristrettezze d'organico,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere d'urgenza alla copertura dei posti vacanti di cancelliere C2 e di cancelliere C1.

(4-04618)

(28 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che la dotazione organica del personale amministrativo dell'ufficio del Giudice di pace di Taranto prevede complessivamente 27 unità, di cui 26 sono presenti, con una percentuale di scopertura dell'Ufficio del 7,41 per cento, a fronte di una scopertura nel distretto di Taranto del 10 per cento e di quella nazionale dell'11,63 per cento.

Con decreto ministeriale 6 aprile 2001, a seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto integrativo di amministrazione, sono state modificate le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria ed in particolare nell'Ufficio in esame è stata istituita la posizione di Operatore giudiziario B3 (1 unità) e di Ausiliario B1 (1 unità).

Al fine di sopperire nell'immediato alle carenze di personale si fa presente che l'art. 26, comma 4, della legge n. 468 del 1999 ha previsto la possibilità di utilizzare presso gli Uffici del Giudice di Pace il personale dipendente comunale che ha operato negli uffici di conciliazione. La procedura per l'attivazione di tali «comandi» è contenuta nella circolare 6

marzo 2000 della competente Direzione generale con la quale è stata, altresì, attribuita al Presidente del tribunale la competenza relativa.

Per esigenze urgenti di funzionalità dell'Ufficio si può ricorrere all'istituto dell'applicazione.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(8 settembre 2003)

BERGAMO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa.* – Premesso che:

il contrammiraglio Umberto Scarpa risiede dall'1/12/1981 in un immobile sito in Lido Venezia, riviera San Nicolò 70, di proprietà patrimoniale dello Stato, compreso nell'inventario della Direzione Marittima del (già) Ministero della marina mercantile corrispondendo sempre, regolarmente e a tutt'oggi, il relativo canone di locazione;

tale immobile gli è stato anche poi consegnato formalmente in data 30/9/1984 dal Ministero della marina mercantile, Ispettorato generale della Capitaneria di Porto – Direzione Marittima di Venezia, Compartimento Marittimo di Venezia, Capitaneria di Porto e che in tale alloggio abita anche la moglie del contrammiraglio la quale, dal 1985, è afflitta da una gravissima malattia (sclerosi a placche), riconosciuta invalida con tutela e permanente immobilità lavorativa al 100% con necessità di assistenza continua;

il nucleo familiare ha quindi organizzato gli spazi dell'appartamento (fortunatamente posto a piano terra) in ragione dell'aggravarsi delle condizioni di salute e delle esigenze psicofisiche della signora Scarpa;

l'alloggio abitato dal contrammiraglio Umberto Scarpa non deve e non può ritenersi alloggio di servizio in quanto a lui dato in locazione, tra l'altro, quando lo stesso non aveva alcun diritto ad avere, eventualmente, un alloggio di servizio e che quindi si è in presenza di un rapporto di diritto privato non da regolarsi in virtù del decreto 414/2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ma, bensì, dalle norme del Codice civile e di procedura civile;

inspiegabilmente, in data 7/12/2002, dopo circa un anno dalla sua cessazione da servizio permanente e collocazione in quiescenza avvenuta in data 30/11/2001, la Direzione Marittima di Venezia ha notificato l'ordinanza di rilascio dell'immobile occupato dal contrammiraglio Umberto Scarpa avvertendo che, in caso contrario, si sarebbe provveduto allo sgombero coattivo con l'assistenza della forza pubblica;

tra l'altro, l'immobile è al di fuori di qualsiasi area d'interesse marittimo e che anche altri immobili, comunque di competenza della Direzione Marittima di Venezia, risultano a tutt'oggi vuoti;

a parte le questioni di diritto su esposte, anche nel rispetto delle normative vigenti sulla liberazione di alloggi abitati da portatori di *handicap*, gli sfratti risultano a tutt'oggi sospesi per legge;

il Ministro della difesa ha disposto la sospensione delle procedure di recupero degli alloggi occupati anche dai senza titolo in presenza di un portatore di grave *handicap* nel nucleo familiare dell'utente nonché la sospensione medesima (ancorché senza titolo) in virtù del blocco degli sfratti in corso;

esiste un evidente atteggiamento persecutorio nei confronti del contrammiraglio Scarpa, visti anche i comportamenti diversi tenuti dall'Amministrazione nei confronti di altri colleghi militari dipendenti della stessa pubblica amministrazione di cui è stato dipendente il contrammiraglio Scarpa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare con quali motivazioni si sia considerato il rapporto abitativo di cui sopra di natura pubblicistica e non di natura privatistica e ciò in contrasto con ogni risultanza documentale;

quali iniziative intendano assumere per consentire al contrammiraglio Scarpa un trattamento identico a tutti gli altri colleghi, pur essi cessati dal servizio, in relazione alla possibilità di continuare ad abitare l'appartamento a loro assegnato anche, e a maggior ragione, vista la presenza di una persona invalida al 100% all'interno del nucleo familiare;

se, alla luce anche delle recenti determinazioni del Governo e del Parlamento sulla dismissione del patrimonio pubblico non strategico per fini istituzionali, l'immobile, tra l'altro fortemente degradato, non avendo alcuna valenza militare, non possa o non debba essere alienato, magari offrendo la possibilità di acquisto allo stesso contrammiraglio Scarpa.

(4-04211)

(26 marzo 2203)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Comando Generale del Corpo della Capitanerie di Porto, interessato al riguardo, ha ritenuto opportuno, in via preliminare, ripercorrere gli aspetti della vicenda.

Con istanza datata 15/12/2001, pervenuta al suddetto Comando con i previsti pareri della Capitaneria di porto e della Direzione marittima di Venezia il 17/05/2002, il C.A. (CP) aus. Scarpa, in congedo a domanda dal 30/11/2001, ha chiesto di poter continuare a mantenere, a causa delle precarie condizioni di salute della moglie, l'alloggio di servizio occupato dal 1981 fino al collocamento in ausiliaria.

Il Comando generale, ricorrendo le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 settembre 2001, n. 414, «Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio del Corpo delle capitanerie di porto» e sensibile alla particolare situazione familiare, in data 25/05/2002 ha sanzionato la richiesta di proroga all'occupazione per il periodo di novanta giorni a partire dal 30.11.2001 (data del congedo).

Tale determinazione è stata portata a conoscenza dell'interessato con notifica della Direzione marittima di Venezia in data 16/07/2002.

Scaduto il termine per il rilascio dell'alloggio, come previsto dall'articolo 17 del Regolamento, la Direzione marittima di Venezia ha emesso la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, fissando un ulteriore termine di trenta giorni dalla notifica della stessa avvenuta il 07/09/2002. Decorsi i termini, non avendo il ricorrente proceduto al rilascio dell'alloggio, è stato notificato al medesimo, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, l'ordine di recupero coattivo, notificato il 07/12/2002, con il quale si è intimato di lasciare liberi i locali entro trenta giorni.

Al fine di far valere le proprie ragioni in contrapposizione agli atti compiuti dall'Autorità marittima, il C.A. Scarpa ha adito il Tribunale di Venezia con ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile.

Con provvedimento in data 7/1/2003 il Giudice adito ha rigettato il proposto ricorso «perchè è infondato».

Avverso detto provvedimento l'Ufficiale Ammiraglio ha proposto reclamo, ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, al Tribunale di Venezia che, con ordinanza in data 19 febbraio 2003, ha dichiarato «il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito a favore del Giudice Amministrativo».

Successivamente a tale decisione, il 14/03/2003, è stato proposto ricorso amministrativo avanti al T.A.R. per il Veneto e quasi contestualmente presentato «l'esposto» al Capo dello Stato, al Ministero della difesa e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con ordinanza n. 140 in data 26/03/2003 il T.A.R. del Veneto, in accoglimento della domanda cautelare, ha sospeso per un periodo di sei mesi l'esecuzione del provvedimento di recupero coattivo dell'alloggio di servizio emesso dalla Direzione marittima di Venezia.

I contenuti delle fonti normative di riferimento portano a considerare che gli alloggi in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto sono classificati di «servizio» in quanto assegnati al personale militare prioritariamente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di funzionalità del servizio, in relazione agli incarichi ricoperti, e ciò in analogia degli alloggi connessi all'incarico di cui all'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Gli alloggi di servizio infatti sono assegnati unicamente per le esigenze e nell'interesse dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti perseguendo una finalità prioritariamente organizzativa per il raggiungimento degli scopi prefissi dalle norme contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi speciali, e prescindendo quindi dalle situazioni economico-familiari degli interessati.

Il Comando Generale pone in evidenza come dalla suindicata esposizione emerga, quindi, l'insussistenza della doglianza dell'Ufficiale Ammiraglio che ritiene l'uso dell'alloggio non connesso all'incarico che, per effetto della cessazione del servizio, era venuto meno alla data del 30/11/2001. Conseguentemente, non ritiene, altresì, pertinente e razionale il rinvio operato alla assoggettabilità degli alloggi di servizio o meglio del relativo rapporto alle norme del codice civile.

Significativa è, al riguardo, la motivazione che sorregge il provvedimento di rigetto del ricorso *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, emesso dal Tribunale di Venezia, che, di seguito, si riporta: «La natura di bene appartenente al patrimonio disponibile non è elemento sufficiente perché si possa parlare di locazione.

Neppure il pagamento del canone è idoneo a trasformare un rapporto pubblicistico in rapporto di locazione. L'imposizione di un canone, quale corrispettivo di un alloggio di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (A.S.T.), originariamente attribuito in regime di concessione, non è idoneo a trasformare la concessione stessa in un rapporto di locazione, pertanto, la controversia in ordine al rilascio dell'alloggio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo-T.A.R. Lazio sez. I, 18 aprile 1996, n. 649 T.A.R. 1996, I, 1704 (s.m.).

In definitiva, la conclusione e l'efficacia dei contratti di diritto privato stipulati dalla Pubblica Amministrazione sono condizionate dall'osservanza di una procedura di diritto pubblico suddivisa in diverse fasi (deliberazione, scelta del contraente, stipulazione, approvazione, esecuzione) che, nella specie, sono insussistenti; pertanto non si ravvisa l'esistenza del diritto soggettivo dedotto dal ricorrente».

Al riguardo e a maggior sostegno della bontà dell'elemento motivazionale su cui si fonda la sentenza del giudice predetto, viene in rilievo dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della difesa n. 253/1997, che sintetizza i termini del rapporto tra pubblica amministrazione ed utente: «Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa».

Quanto, infine, all'asserito evidente atteggiamento persecutorio, l'Autorità Marittima rappresenta che il C.A. (CP) aus. Umberto Scarpa ha chiesto di essere posto in congedo prima dello scadere dei limiti di età previsti dalla legge e che lo stesso in relazione all'anzianità di servizio era ben a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento degli alloggi di servizio.

Per tali motivi avrebbe potuto tempestivamente adoperarsi per trovare idonea sistemazione logistica.

È politica dello stesso Comando generale mantenere gli alloggi di servizio, già di per sé limitati nel numero rispetto alle esigenze, nella disponibilità del personale in servizio attivo.

Le problematiche rappresentate sono state tenute nella giusta considerazione dall'Amministrazione, tanto da determinare la prolungata permanenza in un alloggio erariale ben oltre i termini previsti per Regolamento.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(17 luglio 2003)

BERGAMO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

dopo la presentazione, da parte della Regione, del nuovo tracciato del passante autostradale/variante di Mestre (Roncoduro – Quarto d'Altino) si è venuta a creare in località Vetrego di Mirano (Venezia) una situazione estremamente delicata e complicata dovuta alla coesistenza sugli stessi territori sia dei lavori di realizzazione della nuova strada provinciale, sia del quadruplicamento della ferrovia Padova – Venezia, sia della proposta di passante autostradale;

in particolare viene conteso lo stesso spazio ridotto tra gli edifici della frazione per la contemporanea previsione del sottopasso provinciale e del sottopasso autostradale;

a seguito della presentazione del Progetto preliminare del passante autostradale, che prevede l'attraversamento della frazione di Vetrego nel Comune di Mirano e la sospensione dei lavori relativi al sottopasso «provinciale» veicolare Vetrego Ovest, sarebbe opportuna la concomitante sospensione anche dei lavori per la realizzazione della viabilità di collegamento tra l'autostrada A4-Roncoduro e la Via Porara – Strada Provinciale n. 81;

la richiesta della sospensione immediata, in località Vetrego di Mirano, dei lavori per la realizzazione della strada provinciale di collegamento fra l'autostrada A4-rotatoria di Roncoduro e la Via Porara – Strada Provinciale n. 81 è motivata dalla necessità di attendere la definizione del tracciato del passante;

qualora sia confermata l'attuale proposta, che già di per sé tra le opere complementari necessarie alla realizzazione del passante prevede ad est di Vetrego il collegamento con una provinciale tra via Porara e l'attuale autostrada A4, futura tangenziale liberalizzata, la strada provinciale in oggetto ad ovest di Vetrego rappresenterebbe un'inutile devastazione del territorio della frazione, già ampiamente sacrificato, ed un assurdo, quanto ingiustificabile, spreco di denaro pubblico (dieci miliardi di vecchie lire) considerata l'inutilità dell'opera alla luce del nuovo contesto viario proposto dalla Regione Veneto,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per sospendere quanto prima in località Vetrego di Mirano i lavori per la realizzazione della Strada Provinciale di collegamento fra l'autostrada A4 – rotatoria di Roncoduro e la Via Porara. Infatti la sospensione dei lavori relativi all'opera primaria, ossia il sottopasso veicolare, impone la sospensione anche della viabilità provinciale ad essa collegata.

(4-04517)

(13 maggio 2003)

RISPOSTA. – L'ANAS S.p.A. ha fatto conoscere di non avere competenze sulle opere relative alla strada provinciale n. 18 evidenziate nell'interrogazione in quanto detta viabilità non rientra nella rete viaria statale

bensi in quella gestita dagli enti locali che potranno fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(12 agosto 2003)

BIANCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali.* – Premesso che:

Serravalle di Chienti è stato il Comune maggiormente colpito dall'evento sismico del 26 settembre 1997;

allo scopo di fronteggiare l'emergenza sono state assegnate ai senzatetto inizialmente delle roulotte, poi dei container e soltanto in un secondo momento degli alloggi provvisori di Edilizia residenziale pubblica;

la delibera di Giunta Regionale n. 2063 del 26/11/2002 prevede che «l'assegnatario di un alloggio di E.R.P. (Edilizia residenziale pubblica) provvisorio che alloggiava in un edificio danneggiato dagli eventi sismici, il cui termine di ultimazione dei lavori di riparazione sia stato prorogato, conserva il diritto di occupare lo stesso alloggio per tutto il periodo di proroga, tuttavia dovrà corrispondere all'Ente gestore un canone di locazione calcolato secondo quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 44»;

l'Amministrazione Comunale di Serravalle di Chienti ha già comunicato ai cittadini interessati il contenuto della delibera di Giunta Regionale, preannunciando la richiesta del canone di locazione da corrispondere;

considerato che:

i cittadini residenti nel Comune di Serravalle di Chienti e nei Comuni limitrofi all'epicentro del sisma, con particolare riguardo a quelli residenti nelle frazioni montane, stanno vivendo una situazione di estremo disagio;

l'attivazione della ricostruzione d'interi frazioni è in ritardo e conseguentemente non sarà possibile ristabilire la normalità in tempi brevi;

gli abitanti del Comune di Serravalle di Chienti sono ancora costretti ad usufruire delle case di legno realizzate con il programma straordinario previsto dall'E.R.P., in considerazione dei rilevati ritardi nella ricostruzione,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di salvaguardare un diritto costituzionalmente garantito, il diritto ad una casa, dei cittadini dei Comuni colpiti dall'evento tellurico, eliminando la previsione del pagamento del canone di locazione, in considerazione anche dell'irrilevante introito per la pubblica amministrazione.

(4-04163)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nuovo titolo V della Costituzione, come è noto, ha collocato le Autonomie territoriali su un piano di pari dignità istituzionale accanto allo Stato, ampliandone la sfera di autonomia, già elemento fondante della nostra Costituzione.

Eventuali interventi da parte dell'Amministrazione statale debbono, perciò, essere limitati alle specifiche previsioni normative, al di là delle quali si tratterebbe di indebita ingerenza.

Ciò premesso, la Prefettura di Macerata ha comunicato che la Giunta regionale con deliberazione n. 272 del 4 marzo 2003 ha già provveduto a modificare il punto 3-bis) della deliberazione di giunta regionale n. 227 dell'8.2.2000, aggiunto con delibera di giunta regionale n. 2063 del 26.11.2002, sostituendolo col seguente: «Gli assegnatari di alloggi provvisori di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i prefabbricati in legno, che abitavano in edifici danneggiati dagli eventi sismici, i cui termini di ultimazione dei lavori siano stati prorogati dal Comune ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 della delibera di giunta regionale n. 2153/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, conservano il diritto ad occupare gli stessi alloggi senza oneri a loro carico».

Analogo trattamento è stato previsto con la richiamata deliberazione, anche per coloro che usufruiscono di alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 493/1993 (edilizia agevolata e convenzionata).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(31 luglio 2003)

BOCO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere:

se risponda al vero che il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per il Lazio si accinge a presentare all'approvazione del Comitato tecnico amministrativo un progetto di ristrutturazione di un immobile sito a Roma, largo Toniolo n. 10, di proprietà di una società privata;

se sia previsto il passaggio di proprietà dell'immobile predetto ad altro soggetto privato in qualità di prestanome o intermediario, in vista della successiva cessione del bene a una pubblica amministrazione;

se osti a un'operazione più trasparente e rispettosa delle più elementari esigenze di economicità, un rapporto diretto tra la società originariamente proprietaria con l'amministrazione interessata, considerato che la prospettata triangolazione è presumibile avvenga a titolo oneroso;

su quali affidamenti o formali deliberazioni da parte dell'amministrazione destinataria il Provveditorato regionale conti per avviare una procedura così inconsueta;

se rientri nei poteri del Provveditorato regionale erogare risorse pubbliche per attività di progettazione e restauro di edifici attualmente di proprietà privata.

(4-04678)

(5 giugno 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio non risulta essere in corso la presentazione per l'esame, da parte del Comitato tecnico amministrativo, di un progetto di ristrutturazione di un immobile sito a Roma, Largo Toniolo n. 10.

Si rappresenta, inoltre, che l'acquisizione di immobili del Demanio dello Stato è di competenza dell'Agenzia del Demanio, mentre l'attività istituzionale per la valutazione di carattere economico delle citate acquisizioni è dell'Agenzia del territorio. Nell'ambito delle connesse procedure per le ripetute acquisizioni alcuna competenza è riservata ai Provveditorati alle opere pubbliche.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(28 luglio 2003)

BOREA, EUFEMI, IERVOLINO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso:

che l'INPDAP, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione, il 10 febbraio 1997 ha appaltato alla Rti Eds (capogruppo Siemens) la completa fornitura, nelle rispettive articolazioni e sequenze del sistema informatico aziendale per un ammontare di 70 miliardi;

che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) con delibera n.109 del 20 giugno 2000 ha evidenziato la responsabilità per il mancato funzionamento del sistema;

che si è ritenuto opportuno ritornare al precedente sistema con il risultato di una totale paralisi operativa, sono del tutto bloccate, già dal 2001, le liquidazioni delle buonuscite, ricongiunzioni, riscatti, eccetera;

che il proliferare di incarichi a professionisti esterni e l'incomprensibile politica nell'individuazione delle più alte responsabilità di livello generale (I fascia) attribuite a dirigenti di II fascia, privi dei requisiti legislativi e contrattuali, ha determinato una mortificazione dell'immagine dell'Ente con una crescente indignazione dell'utenza di riferimento,

si chiede di sapere quali interventi concreti intendano assumere i Ministri in indirizzo per individuare le protrate responsabilità istituzionali dell'INPDAP.

(4-01798)

(20 marzo 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, l'INPDAP ha comunicato quanto segue.

In data 2 febbraio 1998 tra l'INPDAP e il RTI EDS Italia e Siemens è stato sottoscritto il contratto di fornitura di un nuovo sistema informativo. Detto contratto, piuttosto complesso, si articola su diverse aree applicative (l'Anagrafica iscritti e enti, contributi, riscatti, ricongiunzioni, liquidazione e pagamento pensioni) nonché su diversi servizi tecnici di manutenzione, di sperimentabilità e di assistenza tecnica, e su servizi di formazione tecnica al personale dell'Istituto. Il contratto prevede una durata globale di realizzazione pari a 42 mesi con un piano, previsto nel Capitolato tecnico di appalto, di successivi rilasci dei moduli *software*.

Durante la realizzazione sono venute a modificarsi alcune condizioni interne ed esterne all'Istituto, le quali hanno comportato la necessità di una ripianificazione delle attività incardinate nel frattempo e la conseguente parziale riprogettazione dei moduli applicativi ad esse riferiti.

Tra le contingenze interne all'Istituto, avuto riguardo al processo di formazione del personale imperniato non soltanto sull'utilizzo del nuovo sistema informativo, va segnalata l'esigenza di aver dovuto correlare il predetto processo alla intervenuta diversa organizzazione del lavoro, conseguente alla progressiva applicazione dell'Ordinamento dei servizi centrali e periferici. Un altro rilevante aspetto ritardante la piena operatività del sistema è da attribuirsi, con riferimento alle prestazioni creditizie, alla sospensione della erogazione dei prestiti ai dipendenti pubblici a partire dal mese di novembre 2001, a causa dell'esaurimento dei fondi. Su questo punto, l'Istituto ha precisato che tali prestazioni, pur avendo carattere istituzionale, devono autofinanziarsi attraverso il circuito del rientro dei crediti erogati.

Tra le contingenze esterne figura quella dovuta al processo di conversione lira-euro; nell'ambito dell'INPDAP esso ha comportato un anticipo di circa 15 giorni rispetto alle tradizionali pianificazioni, che vedono la contabilità INPDAP sospendere i pagamenti e le relative erogazioni intorno alla metà del mese di dicembre di ogni anno, e ha conseguentemente prodotto un congelamento delle applicazioni informatiche a partire dai primi giorni del mese di dicembre 2001.

Va altresì sottolineato che progetti di simile complessità generano situazioni di iniziali difficoltà operative alle quali vanno aggiunte altre cause di difficoltà fisiologiche come, nel caso specifico, il numero inizial-

mente insufficiente di operatori formati in grado di affrontare i carichi di lavoro delle sedi.

Nonostante i disagi ricordati, il nuovo sistema informativo integrato INPDAP è stato operativamente avviato nelle sue parti essenziali, e costituisce valido riferimento anche per la costruzione e il consolidamento della nuova banca dati previdenziale dei dipendenti pubblici, obiettivo primario dell'Istituto.

Attraverso una ripianificazione delle attività e un maggior controllo dei risultati, l'Istituto ha realizzato l'obiettivo della conversione lira-euro, ha avviato il programma operativo di formazione del personale con il coinvolgimento di circa 1.000 unità nel corso del 2001 e ha svolto in parallelo attività sperimentali presso 4 sedi provinciali pilota.

Sono state contestualmente poste in essere azioni correttive e adottati provvedimenti amministrativi volti ad accelerare la correttezza delle operazioni informatiche onde recuperare i tempi di attuazione rispetto alle previsioni riferite al termine di realizzazione globale del sistema (agosto 2001).

L'Istituto, attraverso la ripresa dei percorsi formativi, distribuiti sul territorio e affiancati da altre iniziative a sostegno dell'apprendimento, una più incisiva organizzazione delle procedure e l'attivazione, presso ogni sede provinciale, di piani di recupero degli arretrati su tutte le linee produttive in uno con i moduli formativi, ha raggiunto gli obiettivi prefissati circa il recupero del ritardo della piena operatività del sistema. Il positivo risultato di tali interventi è comprovato dalla constatazione che entro i primi due mesi del corrente anno i volumi giornalieri e mensili delle attività istituzionali sono tornati a livelli di ordinaria produzione.

Infine, per quanto concerne i costi relativi al sistema informativo fornito dalla RTI EDS, si fa presente che esso è da riferirsi alle sole procedure applicative per le aree pensioni e contributi; altre spese sostenute dall'Istituto nell'area informatica e per altri progetti tecnici e/o applicativi, come i sistemi di gestione immobiliare PIM o di contabilità e controllo di gestione SAP/ISPS, non hanno alcuna relazione con il progetto in questione e, pertanto, non possono essere associate al contratto in parola. Va peraltro precisato in questo contesto che altri moduli *software* di aree applicative, quali i trattamenti di fine servizio (buonuscita e IPS) e le assegnazioni di borse di studio, sono stati progettati e realizzati dalla struttura applicativa interna e, pertanto, su queste aree non esistono atti negoziali addizionali con la predetta società.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

BRUTTI Paolo. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Poste Italiane s.p.a. ha come azionista lo Stato italiano;

la Poste Italiane s.p.a. ha subito, negli ultimi anni, un profondo processo di rinnovamento, necessitando di significativa attività relazionale e di comunicazione all'esterno;

tale attività di relazioni con l'utenza, volta a diffondere l'immagine delle rinnovate istituzioni postali, risulta esser stata svolta da una pluralità di Società, note come operatori nello specifico settore della comunicazione, organizzazione di eventi, gestione ed iniziative, etc.;

con la nomina del nuovo *management* tutte le iniziative e gli incarichi del genere pre-indicato, in termini pressoché monopolistici, sono invece affidate direttamente, a trattativa privata, alla Società Meeting and Promotion, con un corrispettivo anche di decine di milioni di euro;

risulterebbe anche una notoria amicizia e frequentazione tra il titolare della società Meeting and Promotion ed il Capo della Segreteria del Ministro delle Comunicazioni, che evidentemente riveste una posizione apicale presso il Dicastero tenuto alla vigilanza ed all'emanazione di direttive, nonché al controllo sull'attività delle Poste Italiane s.p.a., che è società partecipata e finanziata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

quali e quanti siano gli incarichi affidati alla Meeting and Promotion a partire dall'anno 2001 sino ad oggi;

se si ritenga opportuno affidare, pressoché in termini monopolistici, l'attività relazionale esterna delle Poste italiane s.p.a. alla Meeting and Promotion;

quali siano le motivazioni che imporrebbero una siffatta scelta a favore della Meeting and Promotion da parte del Capo della segreteria del Ministro delle comunicazioni;

se risultino atti o documenti (note, corrispondenza, etc.), in base ai quali il Capo della segreteria del Ministro delle comunicazioni avrebbe favorito e/o richiesto, presso le Poste Italiane s.p.a., l'acquisizione di incarichi da parte della Meeting and Promotion;

se si ritenga opportuno che, eventualmente, uno stretto collaboratore del Ministro delle comunicazioni procacci contratti di rilevante spessore economico per un'azienda privata, la Meeting and Promotion, che risulta addirittura operare in regime di quasi monopolio presso una Società dello Stato italiano;

quali provvedimenti si intenda adottare per evitare l'eventuale protrarsi delle situazioni sopra descritte che evidentemente, qualora verificate, comporterebbero chiari favoritismi a favore di un singolo soggetto ed a scapito di tutti gli altri, a tutto discapito della trasparenza e della parità di trattamento dei vari operatori del settore e, contrariamente a qualsiasi elementare regola di gestione democratica degli interessi pubblici, con notevoli diseconomie ed aggravii della spesa a carico della Società Poste Italiane.

(4-04660)

(3 giugno 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente che solo 6 dei 123 eventi riguardanti l'attività relazionale esterna della società Poste italiane sono stati affidati alla società Meeting & Promotion a partire dall'anno 2001 e che la relativa spesa corrisponde a circa il 6 per cento dell'importo complessivamente sostenuto per tale attività.

Alla luce di quanto esposto non sembrano avere fondamento i timori espressi nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto in merito all'ipotizzato verificarsi non solo di una posizione di vantaggio «quasi monopolistico» nei riguardi della suddetta società, ma nemmeno di quella di semplice privilegio.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(9 settembre 2003)

CALLEGARO, COMPAGNA, BERGAMO, MAFFIOLI, RONCONI, ZANOLETTI, TUNIS, CAMBER, FALCIER, MAINARDI, SAMBIN, ARCHIUTTI, MARINI, VALLONE, CAMBURSANO, STIFFONI, TIRELLI, CARRARA, CONSOLO, ULIVI, MONCADA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Per sapere se e come, intendendo il giusto sdegno degli appassionati di rugby e di coloro che hanno a cuore l'onore del proprio Paese anche in campo sportivo, adottare, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative opportune perché la RAI trasmetta le partite della nazionale di rugby vengano trasmesse in tempo reale, comunque mai in ore notturne.

(4-04051)

(5 marzo 2003)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellato il Comitato olimpico nazionale italiano, si comunica quanto segue.

In occasione dell'incontro di rugby Inghilterra-Italia del 9 marzo 2003, manifestazione disputatasi nell'ambito del Torneo internazionale sei nazioni, la RAI – la quale aveva acquistato i diritti televisivi delle partite giocate dalla squadra italiana – ha comunicato la propria indisponibilità a trasmettere la partita in diretta, fissandone, invece, la messa in onda alle ore 0,45 del giorno successivo, giustificando tale decisione con la già avvenuta definizione del palinsesto.

La Federazione, condividendo la protesta di tutti gli appassionati di rugby, ha intentato a mezza stampa una incisiva azione nei confronti di

tale emittente, che ha permesso di ottenere la riprogrammazione in diretta dell'avvenimento sportivo.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(31 luglio 2003)

CAVALLARO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i cittadini della frazione di Villa Potenza del Comune di Macerata hanno effettuato nel giorno 22 marzo scorso una singolare forma di protesta per il ritardo di parecchi anni per la realizzazione di una bretella di circa 800 metri che consente al traffico veicolare in entrata e in uscita per e da Macerata di bypassare la frazione, attraversando in continuazione tutti i passaggi pedonali; in tal modo il traffico è andato in *tilt* e la protesta ha assunto un clamore assai forte per l'intervento delle forze di polizia che sono state impegnate non poco per risolvere l'inusitato blocco stradale;

da anni la pubblica amministrazione risulta interessata da una profonda innovazione con la semplificazione delle procedure amministrative, con l'introduzione di conferenze di servizi ed accordi di programma, con l'attribuzione ai dirigenti di reali poteri di gestione, con l'istituzione della figura dei responsabili dei procedimenti, con la revisione delle principali normative in materia di opere pubbliche (legge Merloni, legge sull'esproprio, legge sull'accelerazione dei lavori), ma purtroppo i ritardi sono sempre gli stessi,

si chiede di conoscere:

i motivi che impediscano la conclusione dei lavori della bretella viaria che consente di bypassare la frazione di Villa Potenza del Comune di Macerata;

la data presumibile per la sua inaugurazione, al fine di poter fornire ai cittadini risposte credibili e certe.

(4-04199)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS SpA, interessata al riguardo, ha comunicato che l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione della bretella viaria, che consentirà di bypassare la frazione di Villa Potenza del comune di Macerata, è avvenuta nel dicembre 2000 ed i lavori sono stati consegnati a marzo 2001.

Successivamente, a seguito del ricorso di alcuni privati, il TAR ha disposto, nell'aprile del 2001, l'annullamento del decreto di esproprio e, come conseguenza, i lavori sono stati sospesi.

L'ANAS e il comune di Macerata hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato che, però, ha confermato la sentenza del TAR.

La società stradale riferisce, altresì, che nel gennaio 2002 ha avuto inizio una nuova fase di progettazione secondo i dettami della legge n. 109 del 1994, che prevede tre livelli di progettazione: preliminare, definitivo ed esecutivo.

Pertanto, in data 18 dicembre 2002 si è tenuta una riunione della Conferenza dei Servizi finalizzata all'esame del progetto preliminare ed all'ottenimento dei necessari pareri.

L'ANAS fa conoscere che nello scorso mese di aprile è pervenuto il parere ambientale della Regione Marche che esclude le procedure di VIA per il progetto in questione.

È stato, quindi, predisposto il progetto definitivo che verrà esaminato in Conferenza dei Servizi per l'intesa Stato-Regioni ex articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(16 luglio 2003)

CICCANTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'Unione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Roma (UNMIC) ha fatto richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

che la stessa UNMIC è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

che il diritto all'iscrizione nel Registro dianzi richiamato, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, discende dall'articolo 8 della stessa legge;

che trascorso un congruo lasso di tempo dall'istanza d'iscrizione senza che la predetta UNMIC sia stata tenuta in considerazione,

si chiede di conoscere quali siano i motivi per cui non si è ancora proceduto all'iscrizione dell'UNMIC nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

(4-01809)

(21 marzo 2002)

RISPOSTA. – Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 novembre 2001, n. 471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 2002, è stato emanato, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 383/2000, il regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Ai fini delle iscrizioni al Registro, l'Ufficio competente di questo Ministero ha predisposto la verifica dei requisiti che debbono essere posse-

duti dalle Associazioni che ne hanno fatto richiesta (articolo 2, comma 1, del decreto n. 471/2001).

L'articolo 2, comma 3, del predetto decreto prevede, infatti, che in merito all'iscrizione al Registro nazionale provveda il dirigente preposto alla Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro apposto dall'ufficio postale accetante. Se la domanda non è rigettata entro tale termine, l'iscrizione deve intendersi perfezionata.

Premesso ciò, si rappresenta che l'Unione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Roma (UNMIC) ha inviato la propria richiesta di iscrizione con raccomandata del 6 marzo 2003.

Questa Amministrazione, in data 3 maggio 2002, ha comunicato all'UNMIC che, sulla base della documentazione, dalla stessa prodotta, l'Associazione non sembra possedere tutti i requisiti necessari all'iscrizione, in quanto dall'esame dello Statuto, accluso alla domanda, emerge la non conformità a norma del medesimo.

L'associazione, inoltre, è stata invitata a fornire chiarimenti circa la non corrispondenza tra i dati contenuti nell'atto costitutivo e quelli di cui all'atto notarile recante la modifica statutaria.

In data 6 giugno 2002 l'UNMIC ha provveduto ad inviare nuova domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni di promozione sociale, allegando documenti modificati secondo quanto comunicato nella lettera di reiezione.

In data 10 giugno 2003, l'Ufficio ha provveduto a trasmettere all'Associazione interessata il decreto direttoriale con cui l'UNMIC veniva iscritta al registro suddetto, come risulta anche dall'elenco delle associazioni iscritte pubblicato sul sito del Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SESTINI

(3 luglio 2003)

CICCANTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che presso la Caserma «Clementi» di Ascoli Piceno sono stati effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria affidati – presumibilmente dal 7° Reparto Infrastrutture di Firenze – all'impresa Fonditore Federico;

che la stessa Impresa ha affidato, per un importo complessivo di circa 500 milioni di lire, alla locale ditta De Santis Antonio Impianti Idraulici e di Riscaldamento, il subappalto dei lavori relativi agli impianti idro-termo-sanitari, con rapporto diretto con la Direzione Lavori incaricata da parte dell'Esercito;

che detti lavori sono stati certificati nella loro reale e corretta esecuzione dalla stessa Direzione dei Lavori e, pertanto, come tali sono stati allibrati e liquidati all'Impresa Fonditore (appaltatrice) dalla Committenza;

che la stessa Impresa appaltatrice però non ha esaudito le pretese pattuite con la ditta subappaltatrice, accampando pretesti e contestazioni sulla corretta esecuzione dei lavori di che trattasi, non rilevati però dalla Direzione dei Lavori;

che la ditta De Santis Antonio predetta – ditta artigianale locale, la cui correttezza è ben nota – ha lamentato con istanza del 28.08.2002, presentata allo scrivente nella sua qualità di parlamentare, il grave danno economico e sociale, per i riflessi che ne deriverebbero sulle maestranze, del mancato pagamento pattuito dalla Impresa Fonditore, che invece ha preso tutto il dovuto dalla Committenza (Esercito),

si chiede di conoscere:

con quali procedure di appalto siano stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria alla Impresa Fonditore Federico della Caserma «Clementi» di Ascoli Piceno;

quali liberatorie siano state acquisite – se sono state acquisite – dalla Direzione dei Lavori dai subappaltatori o da altri soggetti aventi diritto, prima di procedere alla autorizzazione della liquidazione delle somme dovute dal contratto;

quali accertamenti si intenda compiere per verificare la solvibilità e correttezza dei comportamenti della Impresa Fonditore Federico nei lavori svolti ad Ascoli Piceno;

se la stessa Impresa Fonditore abbia avuto dall'Esercito o da altre Amministrazioni di codesto Ministero altri lavori a «trattativa privata» e/o comunque con altre procedure di affidamento, ivi compresa l'esecuzione dei lavori in subappalto;

se non si ritenga di sospendere da qualunque altro affidamento di lavori, o comunque dal ritenere «di fiducia», l'impresa Fonditore Federico per l'esecuzione di altri lavori per codesto Ministero, stante lo scorretto comportamento tenuto ad Ascoli Piceno, che adombra incaute agevolazioni e incoerenti controlli da parte della stazione appaltante.

(4-02971)

(24 settembre 2002)

RISPOSTA. – I lavori di ammodernamento di alcuni fabbricati siti nel sedime della caserma «Clementi» di Ascoli Piceno e destinati ad ospitare il personale femminile, sono stati affidati all'impresa Fonditore Federico con contratto n. 1572 di repertorio in data 26 luglio 2000, a seguito di gara «a pubblico incanto» con il sistema del massimo ribasso.

Alla gara hanno partecipato 28 concorrenti e l'appalto è stato aggiudicato con il ribasso del 20,016 per cento che più si avvicinava, per difetto, alla media del 21,072.

L'impresa aggiudicataria, avendo già in sede di gara manifestato la volontà di subappaltare parte delle opere, ha quindi affidato in subappalto alla Ditta De Santis Antonio, con regolare contratto autorizzato dalla competente Direzione Genio militare, alcune lavorazioni consistenti in un impianto termoidraulico per un importo presunto di 360 milioni di vecchie

lire, così come previsto dall'articolo 24 del bando di gara e dall'articolo 7 delle Condizioni amministrative allegate al contratto.

All'atto dell'emissione dei compensi relativi ai vari «stati di avanzamento dei lavori», l'amministrazione militare si è assicurata dell'esistenza di liberatorie rilasciate dall'impresa appaltatrice (Fonditore), a favore del subappaltatore (De Santis Antonio) per complessive 435.857.533 di vecchie lire.

La verifica dell'esistenza di tali liberatorie, poste a garanzia del subappaltatore e dell'intero contratto di subappalto, esime l'amministrazione militare dal compiere ulteriori verifiche tese ad accertare la solvibilità e la correttezza dell'impresa Fonditore nei confronti della ditta De Santis in quanto, a termini contrattuali, la sola ed unica responsabile dei lavori affidati in subappalto nei confronti della Difesa resta l'impresa aggiudicataria e cioè la Fonditore.

Si evidenzia, inoltre, che i lavori di realizzazione dell'impianto termoidraulico sono stati eseguiti nell'ambito del contratto di subappalto, autorizzato, come detto, dal competente organo tecnico militare, e che eventuali ed ulteriori accordi intercorsi per le vie brevi tra le parti non sono riscontrabili né accertabili per mancanza di qualsiasi atto formale.

Per quanto riguarda l'affidamento di altri lavori alla impresa Fonditore Federico, agli atti dell'amministrazione risultano:

il contratto a «pubblico incanto» n. 1724 di repertorio del 5 luglio 2001 - appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento Hangar IX Gruppo ed appendici presso l'aeroporto militare di Grosseto. Alla gara hanno partecipato 41 concorrenti; l'appalto è stato aggiudicato con ribasso del 19,5 per cento che più si avvicinava per difetto alla media del 19,53588. Si precisa, tuttavia, che alla predetta procedura concorsuale l'appaltatore ha partecipato in ATI (Associazione Temporanea d'Impresa) con le imprese Potinimpianti e Chiodetti;

il contratto a «pubblico incanto» n. 1877 di repertorio del 26 giugno 2002 per provvedere all'appalto dei lavori di realizzazione di 5 riserve tipo igloo e le connesse opere di urbanizzazione, presso il deposito di munizioni di Pratola Peligna (L'Aquila). Alla gara hanno partecipato 54 concorrenti; l'appalto è stato aggiudicato con il ribasso del 18,88 per cento che più si avvicinava per difetto alla media del 19,06617. Anche per questi ultimi appalti l'impresa ha manifestato la volontà di avvalersi di altre ditte, presentando in sede di gara le dichiarazioni di subappalto.

In ultimo, con riferimento alla possibilità di escludere dalle gare d'appalto l'impresa Fonditore e di rescindere i contratti già stipulati, nell'evidenziare che la materia è disciplinata dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si rappresenta che la Direzione Generale competente in materia, in qualità di stazione appal-

tante, ha reso noto che non esistono fondati motivi per procedere alla rescissione contrattuale.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(22 luglio 2003)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con la presente interrogazione non si intende mettere in discussione la piena fiducia nelle forze dell'ordine, di cui ci si sente difensori e paladini nella loro funzione di tutela dei diritti dei cittadini, ma difenderne l'immagine spesso offuscata da fatti da addebitare a intemperanze di singoli appartenenti ad esse;

che presso lo stadio «Riviera delle Palme» di San Benedetto del Tronto, al termine della partita Sambenedettese-Teramo, a causa di una improvvisa e violenta sassaiola contro le forze dell'ordine ad opera di un circoscritto e ben identificabile gruppo di tifosi ultrà della Sambenedettese (la maggior parte era rimasta dentro lo stadio), si è verificata una dura, seppur in parte, giustificata reazione di poliziotti e carabinieri;

che tale reazione, in una prima fase, si è limitata giustamente a disperdere i facinorosi, perché non venissero a contatto con la tifoseria avversaria, che nel frattempo aveva lasciato lo stadio; successivamente però il contrasto con la tifoseria locale è proseguito con il lancio di lacrimogeni, coinvolgendo anche ignari tifosi che defluivano pacificamente dallo stadio, con conseguente panico e proteste verbali;

che numerose testimonianze e diversi articoli di stampa locale affermano che la reazione delle forze dell'ordine non si è limitata ai soli lacrimogeni ma che si sono verificate numerose cariche, con pestaggi diretti nei confronti degli spettatori – anziani, donne e bambini – e persino di passanti estranei alla partita;

che alcune testimonianze, rese alla stampa e corredate da riprese filmate, riportano di danneggiamenti alle auto ad opera di agenti delle forze dell'ordine;

che, da diverse dichiarazioni apparse sulla stampa, sembrerebbe che gli agenti intervenuti a supporto da fuori provincia abbiano disatteso le direttive della dirigenza locale;

che, a seguito degli incidenti, hanno fatto ricorso alle cure mediche venticinque persone, tra cui dieci poliziotti ed un carabiniere;

che l'azione delle forze dell'ordine deve andare nel senso della difesa dei cittadini e che è necessario evitare di generare opinioni negative sull'operato delle stesse a causa dell'intemperanza di qualche agente,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga inutile e sproporzionata, rispetto alla provocazione ricevuta, la reazione delle forze dell'ordine nelle circostanze sopra descritte;

se non si ritenga di dover prevedere un'indagine interna, oltre alla necessaria identificazione dei tifosi provocatori, in merito al comportamento di alcuni agenti che, con la loro eccessiva reazione, hanno portato al degenerare dello scontro;

se non sia il caso di intensificare l'opera di sensibilizzazione degli agenti, in merito alle ricadute negative che una risposta sproporzionata ad un evento di violenza fuori dagli stadi può determinare nell'immagine delle forze dell'ordine e del servizio di sicurezza e di tutela che esse devono alla cittadinanza.

(4-03783)

(5 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che all'incontro di calcio disputato il 2 febbraio scorso nello stadio «Riviera delle Palme» di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) tra la formazione locale e il Teramo hanno assistito circa 10.000 spettatori, di cui 2.000 tifosi ospiti.

In considerazione della tradizionale rivalità tra le due squadre, che ha occasionato in passato diversi incidenti, la Questura ha predisposto per la circostanza un dispositivo di ordine pubblico con l'impiego di 80 unità degli uffici territoriali della Polizia Di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e di 150 unità di rinforzo dei Reparti Mobili.

Al termine dell'incontro, vinto dalla squadra ospite, un nutrito gruppo di tifosi locali si portava, con il volto travisato, a un lato dello sbarramento delle Forze dell'Ordine disposto all'esterno dell'impianto per evitare il contatto con la tifoseria abruzzese, e iniziava un fitto lancio di sassi e bottiglie all'indirizzo degli operatori di polizia, ferendone alcuni e provocando il danneggiamento di alcune vetture di servizio.

Nonostante che, per allentare la situazione di tensione e consentire il deflusso degli altri spettatori rimasti bloccati nell'impianto, fosse stato disposto l'arretramento dei reparti schierati, i facinorosi hanno continuato nel lancio delle pietre raccolte dall'adiacente banchina ferroviaria. Nell'occasione venivano ripetutamente colpiti, tra gli altri, il Vice Questore Vicario ed un Funzionario della Polizia di Stato.

Intorno alle ore 17,15 si è resa necessaria un'azione di alleggerimento, che ha consentito di disperdere, nell'arco di alcuni minuti, i facinorosi e di rendere possibile il deflusso degli altri spettatori. Nella circostanza sono stati utilizzati 18 artifici lacrimogeni. A seguito degli episodi di violenza descritti hanno riportato contusioni varie, medicate al Pronto Soccorso in zona, 11 appartenenti alle Forze dell'Ordine e 14 tifosi.

Sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria dieci «ultras» locali per violenza, resistenza, danneggiamento, lesioni e lancio di oggetti pericolosi; nei confronti di altri trenta tifosi sono in corso accertamenti volti alla loro identificazione.

Sono state effettivamente presentate due denunce nei confronti di appartenenti alle Forze dell'Ordine per danneggiamenti arrecati ad alcune

vetture private nel corso dell'azione di contrasto, nonché altre sei denunce per percosse e lesioni. La lesione più grave riguarda la frattura ad un dito della mano sinistra sofferta da un minore, con prognosi di venticinque giorni.

Gli stessi estensori delle denunce, due dei quali a loro volta denunciati alla Procura per avere preso parte ai tafferugli, non hanno fornito indicazioni utili all'identificazione degli operatori responsabili degli asseriti abusi. Secondo quanto riferito dal Prefetto di Ascoli Piceno, la Questura ha manifestato disponibilità ad accogliere ogni testimonianza utile per accertare eventuali responsabilità di singoli operatori di polizia impiegati nella circostanza.

Anche alcuni amministratori locali, i quali hanno denunciato agli organi d'informazione presunti abusi posti in essere dalle Forze dell'Ordine, sebbene invitati a fornire ulteriori elementi di conoscenza agli organi investigativi, non hanno fornito alcun dato specifico, basando, piuttosto, le proprie dichiarazioni pubbliche su asserzioni di terzi.

La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha delegato il Commissariato di San Benedetto del Tronto alla prosecuzione delle indagini relative alla vicenda.

Infine, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno ha impartito, in più occasioni dettagliate direttive alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza affinché gli interventi delle Forze dell'Ordine siano improntati a fermezza nei confronti di eventuali illegalità e, al tempo stesso, al massimo equilibrio, limitando l'uso della forza ai soli casi di effettiva necessità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(31 luglio 2003)

COMPAGNA, GIULIANO, NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il progetto per la realizzazione del Policlinico della Università di Caserta, altresì detta Seconda Università di Napoli, ha superato negli ultimi due anni il vaglio, la verifica, la richiesta di adempimenti, l'approvazione della massima autorità nazionale in materia di lavori pubblici;

tale delicata fase procedurale, avente per oggetto i diversi profili di compatibilità, si è conclusa con la reciproca soddisfazione dei punti di vista fatti valere, appunto, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e da quanti avevano concorso a progettare il Policlinico casertano;

il progetto sembra ora «arenato» nelle secche di una ulteriore valutazione di impatto ambientale, rivendicata in nome di non si comprende quale istanza e quale disposizione dell'ordinamento regionale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di esercitare tutto il proprio potere di coordinamento fra normativa nazionale e

legislazione regionale per consentire al progetto per il Policlinico di Caserta di non perdere i fondi ministeriali ad esso riservati.

(4-03422)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, e sulla base degli elementi forniti dalla Giunta Regionale della Campania e dall'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, si comunica quanto segue.

Il Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania ha riferito gli esiti della procedura per la valutazione di impatto ambientale relativi alla costruzione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta.

La competente Commissione Tecnico-Istruttoria nella seduta del 7 aprile 2003 ha espresso in merito parere favorevole in considerazione dell'esigenza primaria che l'opera rappresenta per la collettività, con la prescrizione, tuttavia, di delocalizzazione dei cementifici e cessazione delle attività estrattive, con ripristino ambientale delle cave.

Nelle more che il citato parere venga formalmente notificato e che possa essere acquisito, concludendo la fase relativa alle autorizzazioni e pareri necessari per l'esecuzione del progetto, il Rettore dell'Università ha interessato i Ministeri competenti per sollecitare la fase operativa dell'erogazione dei finanziamenti.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(8 settembre 2003)

COMPAGNA, IANNUZZI, NOVI, CASTAGNETTI, MENARDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che una visita al «supercarcere» di Alessandria del parlamentare europeo Antonio Di Pietro, così come ricostruita e commentata dal quotidiano «Libero» del 23 gennaio, informa come nella «sezione collaboratori» dell'Istituto penitenziario vivano attualmente a stretto contatto l'uno dell'altro, 24 ore su 24, trenta sedicenti pentiti di mafia, camorra e 'ndrangheta, gli interroganti chiedono di sapere quando, da chi, perché tale coabitazione sia stata resa possibile e con quali prospettive di affidabilità e verificabilità delle affermazioni di tali sedicenti pentiti.

(4-03701)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue.

La sezione per detenuti collaboratori di giustizia, annessa alla casa di reclusione di Alessandria, è destinata ad accogliere soggetti ammessi o

proposti allo speciale programma di protezione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687.

La capienza è di 50 posti ed attualmente vi sono ristretti 29 detenuti: di questi, 7 risultano appartenere all'organizzazione criminale denominata «mafia», 4 a quella denominata «ndr», 5 alla «camorra», 1 alla mafia pugliese e 12 sono cosiddetti comuni, ovvero non ufficialmente inseriti in organizzazioni criminali di stampo mafioso.

In ossequio alle disposizioni di cui alla legge 13.2.2001, n. 45, e del decreto interministeriale 24.11.1994, n. 687, ancora in vigore, l'Amministrazione penitenziaria dispone di tre distinti circuiti penitenziari in base alla posizione processuale assunta dai detenuti:

uno destinato ai soggetti che non hanno ancora acquisito lo *status* di «collaboratore di giustizia» ma prestano una attività di collaborazione per la quale si prevede la formulazione della proposta per l'ammissione allo speciale programma di protezione (art. 7, comma 2, prima parte del decreto ministeriale 24.11.1994, n. 687);

uno destinato ai soggetti che abbiano assunto lo *status* di «collaboratore di giustizia» ma non risultano ammessi o proposti o da proporre per l'applicazione dello speciale programma di protezione;

uno destinato a soggetti proposti o ammessi allo speciale programma di protezione (art. 7, comma 1, del decreto ministeriale del 24.11.1994, n. 687).

Peraltro, qualora ci si trovi di fronte ad una collaborazione solo iniziale (ovvero nel caso di soggetti sottoposti alla disciplina di cui all'art. 13, comma 14, della legge 8/91, come sostituito dall'art. 6 della legge 13.2.2001, n. 45) può essere disposta l'allocazione in cella singola, con le adeguate misure di sicurezza, in istituti che garantiscano tali condizioni.

Infatti, fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, l'isolamento del collaboratore di giustizia è assoluto: non può avere contatti con detenuti non collaboratori di giustizia per evidenti ragioni di incolumità né con altri soggetti aventi il suo stesso *status*, in virtù del divieto contenuto nell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 15.1.1991, n. 8, convertito dalla legge 15.3.1991, n. 82, come da ultimo modificato dall'art. 6 della legge 13.2.2001, n. 45.

Peraltro, successivamente alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, l'assegnazione nelle specifiche sezioni avviene su disposizione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo un piano distributivo finalizzato ad escludere la contemporanea presenza di detenuti in qualsiasi modo coinvolti nelle medesime vicende delittuose e negli stessi procedimenti penali.

È per tale ragione che le sezioni per collaboratori hanno, in media, una capienza estremamente limitata e si caratterizzano per una presenza molto eterogenea rispetto alle appartenenze criminali.

Tali cautele si ritiene assicurino, da un lato, che la genuinità delle collaborazioni non possa essere compromessa, dall'altro che anche ai detenuti collaboratori della giustizia siano assicurati tutti i diritti riconosciuti

dall'Ordinamento penitenziario alle persone recluse, in termini di mantenimento di rapporti umani, opportunità trattamentali e di percorsi rieducativi, oltre alla tutela della propria incolumità personale che, ovviamente, questa Amministrazione assicura a ogni detenuto sia ritenuto per qualunque motivo in pericolo.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(4 agosto 2003)

CONSOLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso: che la Somalia e l'Italia, come noto, sono legate da oltre un secolo di storia;

che in terra somala vivono e lavorano molti nostri concittadini che prestano la loro opera in quel Paese e contribuiscono a far sì che le relazioni tra i due Stati si mantengano buone;

che in seguito alla guerra che ha interessato la Somalia all'inizio degli anni '90 molti di questi nostri concittadini si sono trovati a vivere situazioni di grave disagio e sono stati costretti ad abbandonare quella terra;

che, ad esempio, il signor Francesco Corongiu, cittadino italiano residente in Somalia fino all'8 gennaio 1991, in quella data ha dovuto abbandonare tutti i suoi averi e si è rifugiato in Italia dove gli è stato riconosciuto lo *status* di profugo *ex* articolo 1 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

che nella situazione del signor Corongiu si trovano anche decine di persone che hanno perduto tutti i loro beni e che, una volta giunti in Italia, hanno presentato richiesta di indennizzo all'allora Ministero del tesoro;

che il signor Corongiu, in particolare, ha chiesto un indennizzo al competente Ministero, ottenendo dallo stesso risposta negativa,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative siano state prese o si intenda prendere per garantire i cittadini già proprietari di beni in Somalia e per tutelare i nostri concittadini cui è stato riconosciuto lo *status* di profugo dalla Somalia stessa, al pari di quanto è stato fatto per cittadini italiani profughi da altri Paesi dell'Africa.

(4-01969)

(16 aprile 2002)

RISPOSTA. – L'istanza del signor Francesco Corongiu ricade, come altre analoghe, nella casistica che potrebbe trovare soluzione con l'adozione del disegno di legge d'iniziativa del sen. Pace ed altri recante «Disposizioni sulla liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto a cittadini ed imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (Atto Senato n. 755).

Sull'adozione di detto Atto, il Ministero degli affari esteri ha espresso parere favorevole proprio perché esso consentirebbe una sollecita soluzione anche dei casi dei beni di cittadini italiani perduti in Paesi dell'Africa Sub-Sahariana e non rientrati nei termini di scadenza della legge 5 aprile 1985, n. 135.

Infatti, nel premettere che ai sensi della sopracitata legge n. 135, della quale la legge 29.01.1994, n. 98, ultima in materia indennitaria, reca norme di interpretazione autentica e procedurali, gli eventi per i quali è ammesso l'indennizzo debbono essersi verificati entro e non oltre il 2.9.1985 e che non è intervenuta alcuna specifica disposizione di legge intesa a stabilire una esplicita riapertura di detto termine, soltanto con l'emissione di una nuova normativa potranno, sempre in presenza dei requisiti di legge, trovare accoglimento le richieste di indennizzo concernenti gli eventi di cui trattasi.

Il caso somalo riveste carattere di particolare urgenza per l'entità delle perdite derivate ad italiani residenti in Somalia nel periodo in esame ed al momento della caduta del regime di Siad Barre nel 1991, testimoniate dalle ricorrenti segnalazioni che, direttamente o a mezzo stampa, pervengono a questo Ministero da parte di connazionali interessati e di loro rappresentanti legali.

È bene sottolineare che, per quanto riguarda la Somalia, lo stato di necessità al rimpatrio è stato dichiarato il 31.12.1990 ed è venuto a scadere il 1°1.2001. In questo arco temporale sono stati rilasciati attestati di rimpatrio ed è stata riconosciuta la qualifica di profugo a numerosi residenti in quel Paese.

Il riconoscimento della qualifica di profugo dà diritto, com'è noto, ai benefici previsti dalla normativa organica sui profughi (legge n. 763/81 e n. 344/91) concessi a loro favore dagli Enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(4 settembre 2003)

CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che nei giorni scorsi il Consiglio Nazionale del CONI ha deliberato il riconoscimento di una federazione sportiva di chi usa armi da caccia (FIDASC), riunendo diverse associazioni legate al mondo venatorio;

considerato che:

il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) ha escluso la caccia dal novero degli sport olimpici, con la motivazione che non costituisce alcuna competizione e non possiede il carattere tipico dell'agonismo sportivo;

in base al decreto legislativo n. 242 del luglio 1999 che stabilisce l'obbligo per il CONI di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale era stata già esclusa dal CONI la Federcaccia;

non è possibile spacciare per associazioni ambientaliste o per associazioni sportive le associazioni venatorie, così come è già successo per l'Ekoclub,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di intervenire, in base al suddetto decreto, al fine di escludere immediatamente dal CONI la Federazione della Caccia e l'Ekoclub;

se non si ritenga che sia il caso, invece di creare doppioni, di unire in unica federazione tutte le discipline sportive che usano armi ed escludono la caccia;

di quali contributi in finanziamento diretto ed indiretto, di spazi e personale abbia continuato ad usufruire la Federcaccia dopo l'esclusione dal CONI;

se il Governo abbia messo in atto verifiche per l'idoneità degli impianti dove vengono sparati pallini di piombo.

(4-00949)

(22 novembre 2001)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellato il Comitato Olimpico nazionale italiano, si comunica quanto segue.

Si premette che il riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali spetta al Consiglio Nazionale del CONI, in base all'articolo 5, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ed, in particolare, all'articolo 21 dello Statuto dell'Ente, approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2000, che ne fissa i criteri.

Come è noto, il Consiglio nazionale del CONI, con deliberazione n. 1028 del 13 novembre 2001, ha confermato il riconoscimento, ai fini sportivi, della Federazione italiana discipline con armi sportive da caccia.

Per quanto riguarda l'esclusione della caccia dal novero degli sport olimpici da parte del CIO, è opportuno rammentare che tale decisione non comporta la decadenza automatica di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento della suddetta federazione, come peraltro avviene anche per altre numerose federazioni sportive nazionali le cui discipline non fanno parte del programma olimpico.

In merito all'erogazione di eventuali contributi alla Federazione italiana della caccia, si rappresenta che la stessa, a partire dall'esercizio 2001, non ha ricevuto alcun finanziamento da parte del CONI e che, a conclusione dell'*iter* procedurale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, che ha comportato il mancato riconoscimento della suddetta Federazione ai fini sportivi, il personale ivi in servizio è stato trasferito ad altri uffici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(31 luglio 2003)

CORTIANA. – *Ai Ministri della giustizia, della salute e per gli affari regionali.* – Premesso che:

tra i problemi presenti nella condizione di vita nelle carceri in Italia, vi è anche quello sanitario, dato che le strutture mediche esistenti nelle strutture carcerarie sono spesso obsolete ed insufficienti;

all'ospedale S. Paolo di Milano, convenzionato con il carcere di Opera, esiste uno speciale reparto di medicina penitenziaria, compresi sistemi di sicurezza e polizia, unico caso in tutta Italia;

dato che l'esempio del S. Paolo di Milano potrebbe essere esportato in tutte le regioni (un ospedale per regione), predisponendo un settore di un ospedale per i detenuti, ci sarebbe un minor spreco di risorse economiche ed umane, garantendo una prestazione sanitaria adeguata anche ai reclusi, che potrebbero usufruire delle strutture sanitarie di un attrezzato ospedale,

si chiede di sapere se non sia il caso di adoperarsi al fine di migliorare la condizione di vita nelle carceri italiane, potenziando la prestazione sanitaria, individuando un ospedale per regione attrezzato come nel caso del S. Paolo di Milano.

(4-03074)

(3 ottobre 2002)

RISPOSTA. – L'articolo 7 della legge n. 266/1993 prevede l'istituzione in ogni provincia di reparti ospedalieri destinati ad ospitare i detenuti per la cura delle patologie che non possono essere affrontate in ambiente penitenziario.

Tale disposizione è coerente con il sistema delineato nella legge n. 354/1975 («Ordinamento Penitenziario») in ordine all'assistenza sanitaria per i detenuti. Infatti, detta legge prevede il principio dell'integrazione tra il servizio sanitario penitenziario e il servizio sanitario nazionale, in modo che ad ogni esigenza sanitaria possa rispondere l'istituzione penitenziaria, sia direttamente che avvalendosi delle strutture del servizio sanitario nazionale.

L'articolo 11, al comma 2, stabilisce che «qualora siano necessari cure ed accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, in ospedali civili od in altri luoghi di cura» ed ancora al comma 11 che «il Servizio Sanitario Penitenziario deve essere organizzato in collaborazione con i servizi pubblici sanitari locali ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità».

Inoltre in attuazione della legge 419/1998 è stato a suo tempo emanato il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante disposizioni sul riordino della medicina penitenziaria, ove sono stati previsti alcuni importanti provvedimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei soggetti in regime di detenzione, fra cui in particolare un Pro-

getto Obiettivo nazionale per la tutela della salute in ambito penitenziario, successivamente adottato con decreto ministeriale del 21 aprile 2000.

Il medesimo decreto legislativo aveva sancito, con decorrenza 1° gennaio 2000, il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e della tossicodipendenza, stabilendo altresì la necessità di individuare almeno tre Regioni nelle quali avviare il graduale trasferimento in forma sperimentale di tutte le altre funzioni sanitarie espletate nelle carceri.

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 2000 venivano individuate a tali fini le Regioni Toscana, Lazio e Puglia (cui in seguito si sono aggiunte Emilia Romagna, Campania e Molise), e veniva prevista la costituzione di un Comitato per il monitoraggio e la valutazione della fase sperimentale ai fini della adozione delle definitive misure di riordino. Tale Comitato, costituito con decreto del Ministro della salute in data 18.5.2001, è stato coordinato dai Sottosegretari per la salute e la giustizia, ed ha tenuto la sua ultima riunione in data 27.6.2002.

Al termine dei lavori la documentazione finale elaborata è stata formalmente consegnata ai Sottosegretari interessati ai fini dell'inoltro, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 18.5.2001, ai rispettivi Ministri, per il successivo invio alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Al fine di acquisire dati certi e valutazioni concrete utili all'adozione delle definitive misure di riordino previste dall'art. 8, comma 4, del decreto 230/99, come modificato dal successivo decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 433, è stata costituita, con decreto 16 maggio 2002 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della salute, una specifica Commissione mista di studio.

Tale Commissione sta attualmente predisponendo una proposta di riordino in cui nell'ambito di una nuova organizzazione vengano adeguatamente armonizzate le esigenze sanitarie e penitenziarie.

Nel contempo, secondo le sopracitate previsioni del decreto legislativo 230/99, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3.8.2002 il decreto interministeriale 10.4.2002, con il quale viene individuato il personale operante nell'ambito dei settori della prevenzione e assistenza ai tossicodipendenti degli istituti penitenziari, appartenente ai profili di medico, psicologo e infermiere, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei relativi rapporti convenzionali. Col medesimo decreto viene stabilita l'assegnazione al Fondo sanitario nazionale, tramite apposito decreto del Ministro dell'economia e finanze, delle risorse finanziarie connesse al personale di cui trattasi, già iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si osserva, inoltre, che nell'art. 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute del 21 aprile 2000, recante «Approvazione del Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario», si afferma che «... le regioni ... individuano i presidi ospedalieri e/o le aziende ospedaliere

nei quali istituire appositi reparti riservati ai detenuti che abbisognano di cure in ambito ospedaliero».

In applicazione della normativa citata, nel novembre 2001 veniva inaugurato presso l'Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano un reparto per detenuti che ha consentito, grazie anche ad una proficua collaborazione con l'Unità Operativa di Sanità Penitenziaria presso il Provveditorato della Regione Lombardia, di soddisfare totalmente la domanda di ricovero per detenuti dei tre istituti penitenziari milanesi (San Vittore, Milano Opera e Bollate) con oltre 500 ricoveri effettuati da dicembre 2001 ad oggi.

Oltre ai ricoveri programmati, le linee operative concordate tra Amministrazione penitenziaria e ASL prevedono la possibilità (compatibilmente con la disponibilità dei posti-letto) di effettuare anche ricoveri urgenti, attività di *day-hospital* e di *day-surgery*. All'indiscusso vantaggio ottenuto da questa Amministrazione in termini sia di risparmio delle risorse di personale di Polizia penitenziaria impiegato per i piantonamenti che di sicurezza, si aggiunge un'alta qualità nelle cure prestate, trattandosi di un reparto inserito nell'ambito di una Azienda Ospedaliera.

Si deve segnalare inoltre il recente progetto di estendere la possibilità di usufruire della struttura anche a tutti gli altri istituti della Lombardia.

Il reparto detentivo istituito presso l'Ospedale San Paolo di Milano costituisce uno degli esempi di maggiore successo, ma altre esperienze positive possono essere individuate nelle sedi di Torino e di Napoli.

È peraltro prevista in tempi prossimi l'apertura del reparto detentivo presso l'Ospedale Belcolle di Viterbo, ormai ultimato nella definizione degli aspetti strutturali.

La questione è da tempo all'esame del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che in più riprese, a partire dal 1998, ha cercato di stimolare direttamente e tramite il Provveditorato del Lazio, gli organi competenti della Regione Lazio e della Direzione Generale della ASL di Viterbo per una definizione delle problematiche che ancora oggi impediscono l'apertura del reparto in oggetto, completato da oltre due anni.

Nel Lazio, dove sono presenti oltre 5.000 detenuti, esiste di fatto una sola struttura sanitaria penitenziaria per il ricovero dei detenuti, il Centro Diagnostico Terapeutico di Regina Coeli, con una disponibilità di posti letto limitata, tanto che è frequente il trasferimento presso reparti non attrezzati dei vari Presidi Ospedalieri della Regione, con disagio da parte di tutti, persone detenute, personale ospedaliero, altri degenti, personale di polizia penitenziaria costretto ad estenuanti e pericolosi piantonamenti in situazioni logistiche assai precarie.

L'apertura dell'Unità Operativa di Medicina Penitenziaria presso il Presidio ospedaliero Belcolle di Viterbo permetterà alle persone detenute di giovare della potenzialità terapeutica di un Polo Ospedaliero di grande specializzazione assicurando al contempo la sicurezza degli operatori sanitari e penitenziari e degli altri degenti.

Realizzato secondo moderni criteri di igiene ospedaliera, nell'osservanza delle norme di sicurezza che l'avvicinano agli standard presenti negli istituti penitenziari, consta di sedici posti letto distribuiti in stanze di

degenza a uno e due posti letto, 8 ambulatori, locali per il personale, spazi per i colloqui dei degenti. Dal punto di vista organizzativo e nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse, appare importante chiarire come un reparto destinato al ricovero di detenuti per varie patologie e con una recettività abbastanza ampia dovrà essere funzionale quindi non solo alle esigenze di ricovero per malati acuti dell'Istituto penitenziario di Viterbo, ma anche di tutto il Lazio.

Per far fronte a questa esigenza ed al fine di non soffocare con degenze prolungate e inappropriate, come avviene in diversi centri clinici, l'attività di un reparto che deve rimanere per «acuti», il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha individuato presso l'Istituto di Viterbo una piccola sezione (16 posti letto) per i detenuti convalescenti dimessi dal reparto ospedaliero o in attesa di ricovero.

Per quanto riguarda i tempi di apertura, è presumibile che proprio il carattere innovativo della istituzione di una Unità Operativa di Medicina Penitenziaria Ospedaliera (disciplina che ha iniziato a trovare una seppur incerta collocazione solo recentemente nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e, successivamente, nel piano sanitario 2002-2004 della regione Lazio al punto 2.1.7 «Persone detenute») abbia impedito alla Regione e alla ASL di Viterbo di deliberare lo stanziamento di fondi necessari all'esecuzione di alcuni piccoli lavori di adeguamento strutturale, agli arredi e soprattutto alla definizione dell'organico medico e infermieristico.

Al fine comunque di affrontare e di risolvere definitivamente le criticità che si frappongono all'apertura del reparto detentivo di Belcolle, è stato promosso un incontro tra Dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria (Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento e Provveditore della Regione Lazio) e Responsabili della Regione Lazio e della ASL di Viterbo.

Questo Ministero, quindi, si è sempre impegnato direttamente, nonostante le difficoltà legate alla necessità di ottenere l'adesione delle autorità locali, affinché si istituisse almeno un reparto per il ricovero esterno dei detenuti per ogni provincia del territorio nazionale, in conformità alle norme vigenti.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(5 agosto 2003)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso:

che nella sede INPS di Casarano (Lecce) le procedure informatiche sono bloccate dal dicembre 2001;

che ciò impedisce alla sede INPS di Casarano di funzionare e di rendere conto delle posizioni previdenziali e all'occorrenza di intervenire sulle stesse per correggere e rettificare errori;

che tutto ciò blocca le liquidazioni e le riliquidazioni delle pensioni per le quali occorre apportare correzioni per errori materiali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per ripristinare il funzionamento dell'Ufficio per far sì che gli utenti possano essere considerati tali e non sudditi.

(4-02040)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si evidenzia la situazione della Sede INPS di Casarano, l'Istituto nazionale della previdenza sociale fa presente che la Sede in questione non è stata interessata da alcun blocco delle procedure informatiche. Eventuali temporanee lentezze nelle procedure, soprattutto nelle ore di punta, sono probabilmente imputabili ad una insufficienza della rete.

La Sede è stata, da ultimo, dotata di nuove dodici stazioni di lavoro e si ritiene, in tal modo, di poter risolvere i disservizi lamentati.

Si rappresenta, inoltre, che i ritardi nell'erogazione delle prestazioni, evidenziati nell'interrogazione, derivano da una particolare situazione di carenza di personale che si è verificata presso la Sede di Casarano, sia a causa dei processi di mobilità interna sia a causa del normale *turn-over*.

Per sopperire a queste esigenze, nella scorsa estate, è stato espletato un concorso, a seguito del quale sono state assegnate, alla suddetta Sede, 25 nuove unità e quindi, attualmente, l'organico è al completo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Premesso:

che a tutt'oggi la direzione della Sede INPS di Casarano (Lecce) è vacante ed in attesa di direttore;

che ciò crea un vuoto gestionale con tutte le conseguenze relative;

che così la Sede INPS di Casarano, malgrado il sacrificio dei preposti, dà l'impressione di una barca alla deriva sia sul piano funzionale che del rendimento dei servizi ai cittadini;

che la massa di lavoro arretrato si è ormai attestata su livelli insostenibili;

che tutte le problematiche connesse al settore agricolo, alla riliquidazione delle pensioni ed alla cassa integrazione non hanno sollecitato risposta;

che la fiducia nella istituzione INPS da parte dei cittadini è ormai ai minimi livelli,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza potenziando definitivamente la sede INPS di Casarano, nomi-

nando subito il direttore e accelerando le procedure concorsuali e il conseguente reclutamento del personale necessario.

(4-02108)

(9 maggio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, nella quale si evidenzia la situazione della Sede INPS di Casarano, l'Istituto nazionale della previdenzasociale ha comunicato quanto segue.

I ritardi nell'erogazione delle prestazioni derivano da una particolare situazione di carenza di personale che si è verificata presso la sede di Casarano, sia a causa dei processi di mobilità interna sia a causa del normale *turn-over*.

Peraltro, per sopperire a queste esigenze è stato espletato un concorso pubblico, a livello nazionale, per l'assunzione di 450 unità di ctg. B1, di cui 117 riservate alla Puglia. A seguito di detto concorso 26 unità sono state assegnate alla sede INPS di Casarano e sono già in servizio.

L'Istituto ha fatto presente, che, nonostante la particolare situazione sopra descritta, i responsabili degli Uffici ed i dirigenti di Casarano hanno operato ed operano col massimo impegno per svolgere i loro incarichi, consci della particolare valenza sociale dei loro compiti istituzionali, oltre che delle esigenze e delle giuste aspettative dei cittadini.

Per quanto riguarda, infine, la mancata nomina del direttore della Sede in parola, l'INPS ha fatto presente che, con determinazione del Vice direttore generale del 12 giugno 2002, è stata attribuita la titolarità della Sede di Casarano al dottor Vittorio Liguori.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

COVIELLO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

l'Enel, azienda pubblica di elettricità il cui capitale è in maggioranza posseduto dal Ministero dell'economia, ha iniziato una massiccia campagna per sostituire i vecchi contatori, che consentivano una tolleranza dei consumi del 10 per cento, con i nuovi contatori elettronici che non consentono tale tolleranza;

tale sostituzione ha creato innumerevoli problemi agli utenti elettrici, specie alle famiglie, i quali tradizionalmente hanno una potenza impegnata di 3 Kw, più che sufficiente a soddisfare il fabbisogno di energia per la loro abitazione;

la precisione di questi nuovi contatori fa sì che basta azionare un semplice frullatore per pochi minuti perché salti la corrente. Quindi, per

ottenere lo stesso servizio, gli utenti saranno costretti a stipulare contratti per una fornitura di almeno 4,5 Kw, assai superiore ai normali bisogni, si chiede di sapere:

se la massiccia sostituzione dei contatori ENEL non abbia costituito primariamente un disegno di promozione dei consumi;

se ciò concorra a provocare uno spreco di energia, con conseguente inquinamento per produrla, oltre ad un aggravio sui bilanci delle famiglie già impoverite da rincari ed arrotondamenti dovuti al *change over* dell'euro;

quali misure urgenti si intenda adottare per evitare che un oligopolista pubblico abusi della sua posizione di mercato per creare disagi e disservizi ai consumatori e per evitare che si inneschi un meccanismo senza fine di incentivo al consumo di un bene prezioso come l'energia elettrica.

(4-03690)

(23 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Società Enel Distribuzione sta provvedendo all'installazione presso la clientela di nuovi misuratori elettronici telegestiti, in grado di fornire alla clientela stessa nuovi servizi e la possibilità di un controllo costante sul proprio livello di consumi.

Tuttavia, alcuni utenti con contratti di potenza impegnata di 3 kW hanno lamentato problemi connessi al funzionamento di tali nuovi contatori, con riferimento ad un più frequente «scatto» del contatore in caso di uso contemporaneo di più elettrodomestici.

A seguito dei reclami dell'utenza e sulla base di una specifica richiesta di informazioni avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (competente ai sensi della legge n. 481/95) Enel Distribuzione ha chiarito che:

i nuovi contatori sono tarati per una potenza massima disponibile di 3 kW più un margine di 10%, per un periodo illimitato e in qualsiasi condizione ambientale; misurazioni effettuate su reclami di singoli clienti, alla presenza dei clienti stessi, hanno permesso di verificare la correttezza e il regolare funzionamento dei contatori. La differenza di prestazione in alcuni casi rispetto ai vecchi contatori è spiegabile non con una diversa taratura ma con una maggiore sensibilità dei nuovi gruppi di misura, anche perché è possibile che l'interruttore del vecchio contatore fosse diventato nel tempo meno sensibile nel registrare ed intervenire nel caso di superamento della potenza disponibile;

nei casi in cui l'utente impegni una potenza maggiore di quella massima consentita, avviene lo scatto del contatore con tempi tanto più rapidi quanto maggiore è l'entità della potenza prelevata: dopo 2 minuti se la potenza assorbita supera quella disponibile di un valore superiore al 15% e dopo un ora e 2 minuti se tale superamento non sia superiore al 15%;

nel caso di scatto, l'utente può verificare sul display del nuovo contatore la percentuale del supero di potenza, rispetto a quello che il suo contratto consente;

i servizi assistenza dell'Enel Distribuzione chiariscono all'utenza che, prima di pensare a cambiare il contratto per passare ad una potenza maggiore, è consigliabile far controllare il grado di efficienza del proprio impianto elettrico e evitare l'uso contemporaneamente degli apparecchi domestici di più elevata potenza.

Si ritiene che il nuovo sistema consenta al cliente di capire come utilizzare al meglio e correttamente la potenza disponibile, prima di pensare eventualmente alla scelta di modificare il contratto per passare ad una maggiore potenza impegnabile, in base ai propri fabbisogni di vita.

Si fa, altresì, presente che i dati registrati fino a giugno scorso riguardanti il numero dei clienti con contatore elettronico che ha chiesto di modificare la potenza disponibile non registrano una tendenza ad un aumento rispetto ad analogo dato registrato nel passato: si tratta di 8.452 richieste di modifica su 1.337.177 di clienti con nuovo contatore, contro un dato di 202.721 richieste su 30.720.122 di clienti complessivi nei 2001, con una percentuale pari rispettivamente a 0,63 e 0,66.

In ogni caso, per controllare il fenomeno della crescita dei consumi di energia elettrica anche da parte dei consumatori domestici, si ritiene importante educare i comportamenti dei clienti ad un uso razionale dell'energia, incentivando gli strumenti atti a conseguire obiettivi di risparmio energetico.

Il processo di liberalizzazione dei settori elettrico e del gas naturale – avviato in recepimento delle rispettive direttive europee e che l'Italia sta portando avanti con grande convinzione – costituisce l'occasione per una ampia revisione delle politiche riguardanti anche il risparmio energetico, introducendo strumenti basati su logiche di mercato.

In particolare, il decreto legislativo 79/99 (liberalizzazione mercato elettrico) stabilisce che i distributori di energia elettrica perseguano obiettivi di efficienza energetica degli usi finali stabiliti con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Analogo disposizione è contenuta nel decreto legislativo 164/00, per quanto riguarda il settore della distribuzione del gas naturale.

I decreti ministeriali di attuazione di tali previsioni sono stati recentemente emanati: complessivamente, gli obiettivi cumulativi di risparmio energetico stimati partono da 0,2 Mtep (Milioni tonnellate equivalenti di petrolio) nel 2002 e si incrementano fino a 2,9 Mtep nel 2006.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive

DELL'ELCE

(4 settembre 2003)

CREMA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in seguito alle tragedie avvenute ad Aci Castello e Milano la questura ed i commissariati di pubblica sicurezza, in attuazione della circolare del Ministero dell'interno, stanno procedendo ad una revisione straordinaria delle licenze di porto d'armi, sia per uso di caccia che per quello sportivo e di difesa personale;

che nella circolare si raccomanda una scrupolosa verifica di tutti i titolari delle licenze di porto d'armi ed una nuova certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica;

che una parte rilevante di questi titolari è rappresentata dai cacciatori, i quali già da molti anni, oltre a fornire una fedina penale pulita, sono giustamente obbligati dalla legge a produrre all'autorità di pubblica sicurezza la necessaria documentazione sanitaria che ne attesti i requisiti psico-fisici per poter praticare la caccia;

per quanto riguarda i fatti criminosi in crescente aumento, le statistiche dimostrano come vengano commessi prevalentemente con armi corte e non con fucili da caccia,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo sulla questione; se non ritenga più opportuno pensare ad altri meccanismi di controllo mirati alle patologie di tipo psicologico o psichiatrico piuttosto che fisico, evitando in tal modo di rendere il provvedimento troppo severo e soprattutto penalizzante per i cacciatori.

(4-04693)

(10 giugno 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si osserva che i gravi fatti di sangue ricordati nello stesso atto di sindacato ispettivo hanno obiettivamente posto la necessità di controlli più scrupolosi sui requisiti di affidabilità richiesti dalla legge per la detenzione e il porto di armi, con particolare riguardo a quelli di carattere psico-fisico e sanitario, attestati da apposita certificazione medica.

Per tale ragione il Ministro dell'interno ha chiesto formalmente, con la circolare diramata il 9 maggio ai Prefetti ed ai Questori, maggiore oculatezza e maggior rigore nell'applicazione del sistema di concessione delle autorizzazioni di polizia in questa delicata materia.

È stata segnalata in modo specifico l'esigenza di prestare particolare attenzione all'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o del comportamento, o di situazioni di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti.

Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state altresì invitate a valutare adeguatamente ogni segnalazione qualificata relativa ad eventi o situazioni che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti personali richiesti dalla legge, procedendo, se necessario, alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'eventuale adozione del divieto di detenzione.

La revisione straordinaria di tutte le licenze di porto d'arma in corso di validità, disposta dal Ministro dell'interno con la stessa direttiva, ha carattere «una tantum»; all'adempimento stanno provvedendo d'ufficio le Prefetture e le Questure, per le licenze di rispettiva competenza.

La produzione di una certificazione sanitaria aggiornata, attestante la salute fisica e mentale, viene richiesta soltanto ai titolari di licenze di porto d'arma con validità pluriennale, come quella per il porto di fucile per uso di caccia, che non siano state rilasciate o rinnovate negli ultimi 12 mesi.

Ove la certificazione sanitaria sia stata prodotta entro tale periodo, non ne è richiesta la ripetizione.

Tra l'altro è stato successivamente precisato alle stesse Autorità provinciali di pubblica sicurezza che tale documentazione sanitaria non richiede il pagamento del bollo, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto finalizzata ad un procedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza.

La verifica, fuori dell'ipotesi che si è detta, non richiede, in via generale, alcun onere o collaborazione da parte degli interessati.

In ogni caso, l'adeguatezza dell'attuale disciplina dell'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per l'idoneità al rilascio ed al rinnovo delle licenze in questione, sotto il profilo della sicurezza pubblica e sotto quello degli oneri richiesti agli interessati, sarà oggetto di attenta valutazione da parte di un'apposita commissione tecnica interministeriale, già costituita presso il Ministero dell'interno, che sta procedendo ad un organico e complessivo riesame dell'intera disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(31 luglio 2003)

DATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 24 dicembre del 2001 Stefano Surace, giornalista ultrasettantenne, è stato arrestato per aver accumulato una serie di sentenze per diffamazione a mezzo stampa e pubblicazioni oscene;

i «crimini» di cui è accusato risalgono al 1960 quando Surace, ai tempi direttore del periodico «Le Ore», fu denunciato per l'oscenità dei servizi pubblicati sul settimanale. La giustizia fece il suo corso e nel 1963 e nel 1967 arrivarono le sentenze. Troppo tardi perché Surace ne venisse a conoscenza. Egli aveva abbandonata quasi del tutto l'attività giornalistica e si era trasferito in Francia;

in Francia Stefano Surace è un cittadino di prim'ordine, tanto da guadagnare un'onorificenza del Presidente Chirac per «i meriti di sportivo, di giornalista e di scrittore»;

i reati contestati oggi a Surace sono risibili: sono passati più di quarant'anni, l'Italia è profondamente cambiata, i costumi si sono velocemente evoluti e ciò che negli anni sessanta era considerato diffamatorio ed osceno oggi viene tranquillamente trasmesso in televisione e pubblicato nei giornali,

si chiede di sapere:

se non ritenga il Ministro in indirizzo intraprendere ogni iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per garantire al più presto a Stefano Surace la libertà, anche attraverso misure alternative al carcere;

se non ritenga altresì auspicabile attivare ogni procedura per quanto di propria competenza, al fine di pervenire alla concessione della grazia a Stefano Surace;

se non ritenga inoltre opportuno iniziare il dialogo con la Fnsi sulla legge di riordino dei reati a mezzo stampa.

(4-02885)

(9 settembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si premette che le sentenze di condanna a carico di Stefano Surace non sono soltanto quelle menzionate nell'atto di sindacato ispettivo, ma anche altre, successive, sempre per il reato di pubblicazioni oscene, nonché per altri titoli di reato, tra i quali diffamazione a mezzo stampa, calunnia, tentata estorsione, violazione di norme sulla circolazione stradale ed emissione di assegni a vuoto.

Si rappresenta altresì che il Surace, detenuto in espiazione della pena dal 24 gennaio 2001, è stato ammesso al beneficio della detenzione domiciliare, provvisoriamente, a seguito della richiesta in tal senso del magistrato di sorveglianza di Milano in data 16 agosto 2002. Ad essa ha fatto seguito conforme ordinanza del Tribunale di Napoli in data 16 settembre 2002, con la quale il Surace è stato ammesso al beneficio di cui all'articolo 47-ter della legge n. 354/75.

Con la medesima ordinanza venivano concessi al condannato 45 giorni di riduzione di pena per liberazione anticipata: il precedente fine pena fissato al 4 luglio 2004 veniva quindi anticipato al 25 maggio dello stesso anno.

L'Ufficio di sorveglianza di Milano comunicava però che il Surace in data 3 ottobre 2002 era evaso dalla propria abitazione, luogo prescelto per l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare. Il beneficio veniva quindi revocato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli il 31 ottobre 2002, ed in data 13 novembre 2002 veniva emesso ordine di esecuzione per la residua pena.

La prima istanza di grazia fu presentata dall'interessato il 29 dicembre 1980 ed è stata seguita da numerose altre analoghe istanze proposte anche dalla madre e dalla figlia. Nel maggio 2002 Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana, e Franco Corbelli, coordinatore del movimento «Diritti civili» hanno presen-

tato istanze di grazia per Stefano Surace, ma le stesse sono state archiviate in quanto i proponenti non erano legittimati ai sensi dell'art. 681 del codice di procedura penale.

Il Procuratore generale di Milano ha più volte espresso parere contrario ad un atto di clemenza per la rilevante entità di fatti irrevocabilmente accertati e per i reiterati precedenti penali specifici che dimostrano una particolare propensione del soggetto ai delitti contro l'onore. Ha inoltre ritenuto che il condannato non ha dato alcun segno di revisione critica del proprio passato delinquenziale, sottraendosi per lungo tempo all'esecuzione della pena, né ha mostrato un qualsivoglia atteggiamento risarcitorio nei confronti delle vittime dei reati. È stata rilevata, altresì, la insussistenza di circostanze eccezionali che consentano l'accoglimento delle richieste di grazia.

Questo Ministero non ha ritenuto opportuno proporre un atto di clemenza ed ha reiteratamente rigettato le istanze di grazia, oltre che per il numero e la gravità dei reati commessi, lo stato di latitanza ed i citati pareri contrari dell'Autorità giudiziaria, anche per l'entità dei benefici già fruiti (intervenuta amnistia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990 relativa a sedici condanne inflitte ai Surace per il reato di pubblicazioni oscene, con conseguente riduzione dell'entità della pena complessiva di anni 8 e mesi 10 di reclusione, nonché applicazione del condono nella misura di anni 4 di reclusione).

Da ultimo, il Procuratore Generale di Milano ed il Magistrato di sorveglianza di Milano in data 4 e 10 ottobre 2002 hanno espresso parere contrario alla concessione dell'atto di clemenza, osservando che il comportamento tenuto dal Surace durante l'esecuzione della misura alternativa non giustifica la concessione dell'atto di clemenza richiesto.

In quanto evaso e latitante, la grazia è del tutto improponibile.

Questo Ministero ha quindi reiterato le conclusioni negative già espresse precedentemente sulla proposta di grazia in favore di Stefano Surace.

In relazione all'ultimo punto dell'interrogazione, si rappresenta, infine, che sono stati avviati contatti con la Federazione nazionale della stampa italiana per il riordino della legislazione penale in materia.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(8 settembre 2003)

DEL PENNINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto disposto dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000, la Cassa delle ammende provvede ad attuare particolari finalità ed interventi;

che, in base al terzo comma del medesimo articolo, i fondi patriomionali della Cassa delle ammende sono erogati anche per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in fa-

vore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione,

si chiede di sapere quanti e quali progetti siano stati finanziati, nonché l'ammontare del finanziamento già stanziato per i relativi progetti, dal giorno di entrata in vigore della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

(4-04560)

(15 maggio 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta preliminarmente che il decreto del Presidente della Repubblica 30.6.2000, n. 230, agli artt. 121 e seguenti ha modificato l'impianto normativo della Cassa Ammende, attribuendo a quest'ultima un migliore assetto.

Ne sono state infatti ampliate le competenze ed attribuite nuove finalità (tra cui quelle previste dall'art. 129, comma 3).

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa delle Ammende, riunitosi per la prima volta dopo il nuovo assetto in data 23 gennaio 2001, ha preso atto che la novella *de qua* – segnatamente all'art. 129 cit. – consentiva di potere operare interventi a largo raggio sia per quanto concerne la detenzione che l'esecuzione penale esterna.

A tal proposito ha ritenuto che occorresse individuare i criteri da seguire per il finanziamento dei relativi progetti.

Al contempo, il predetto Consiglio ha dovuto prendere atto del fatto che l'ampliamento delle funzioni e le norme emanate, nel corso degli ultimi anni, in materia di contabilità pubblica, hanno imposto una rivisitazione della struttura del bilancio della Cassa, non più rispondente a supportare il finanziamento delle nuove attività.

Per tali motivi, previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si è provveduto a realizzare un nuovo schema di bilancio nel quale recepire tutte le innovazioni apportate dalla suddetta normativa.

Si ritiene opportuno sottolineare come tale operazione abbia inevitabilmente richiesto un congruo periodo di tempo per la sua realizzazione. Allo stesso tempo il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad emanare un regolamento interno per la disciplina delle modalità di presentazione dei progetti e delle relative attività istruttorie.

Allo stato, sono in via di espletamento le attività istruttorie per l'approvazione di più progetti presentati *ex art.* 129 del decreto del Presidente della Repubblica 230 del 2000 ma, finora, la Cassa Ammende non ne ha finanziato alcuno.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(4 agosto 2003)

DEMASI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il dott. Mario Apicella, giudice di pace nella sede di Salerno, fu revocato dall'incarico con decreto del Ministro della giustizia datato 14 settembre 2001;

che, avverso la decisione, fu prodotto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio rubricato col numero 94/02;

che il TAR del Lazio con sentenza pubblicata il 5 marzo 2002:

accoglieva il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato;

compensava le spese;

ordinava che la sentenza fosse eseguita dall'Autorità Amministrativa;

che il Ministero della giustizia, nonostante specifica diffida dell'interessato, non ha provveduto agli adempimenti di cui alla sentenza del TAR del Lazio n. 1670 del 30 gennaio 2002 pronunciata in forma breve per manifesta fondatezza del relativo ricorso;

che il motivo di tale rifiuto sarebbe dovuto alla mancanza di una delibera specifica del Consiglio Superiore della Magistratura;

che il richiamo alla presunta delibera del CSM non sembra pertinente in quanto essa potrebbe essere necessaria solamente qualora si riconoscesse all'Organo di Autogoverno della Magistratura la potestà di decidere contrariamente a quanto stabilito da un Tribunale Amministrativo Regionale con propria sentenza;

che, in particolare, la contestazione mossa al dott. Apicella, ammesso che essa costituisca motivo di addebito disciplinare, non è stata ancora accertata con sentenza di condanna passata in giudicato;

che, pertanto, sarebbe da considerare prevalente la presunzione di innocenza prevista dal nostro ordinamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda intervenire, con l'urgenza che la gravità della situazione richiede, per ottenere l'ottemperanza alle decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e, con l'occasione, disporre l'immediata reintegra del dott. Apicella nel proprio posto di lavoro di giudice di pace in servizio nell'ufficio di Salerno;

se si intenda intervenire per accertare le motivazioni della revoca di funzioni comunicata al dott. Apicella in maniera certamente irrituale e, a quanto sostenuto dall'interessato, priva di numero e con timbro del sottoscrittore non identificato.

(4-02506)

(26 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 22 maggio 2003, con decreto ministeriale in data 17 giugno 2003, il dott. Mario Apicella è stato riammesso in via

provvisoria, e fino all'esito del giudizio di merito pendente dinanzi al Consiglio di Stato, nelle funzioni di giudice di pace nella sede di Salerno.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(4 agosto 2003)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che domenica 19 gennaio 2003, in occasione dell'incontro di calcio con la squadra del Modena, circa tremila tifosi del Brescia si sono recati al seguito della loro squadra in Emilia;

che già all'arrivo dei bus con a bordo i tifosi del Brescia, agenti del Reparto Mobile aggregati alla questura di Modena sono intervenuti per togliere di mano le aste delle bandiere determinando così i primi attriti;

che a fine partita nella curva del Brescia gli agenti della mobile hanno caricato ripetutamente i tifosi colpendoli con manganellate alla testa;

che dodici tifosi si sono fatti visitare all'ospedale civile di Brescia e quattro di loro sono stati ricoverati;

che, nell'eccesso delle cariche, i poliziotti non si sono resi conto di colpire anche tre agenti della Digos di Brescia i quali, in borghese, si erano uniti ai tifosi per controllarli e l'autista di uno dei pullman che avevano portato i biancoazzurri in Emilia,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno aprire un'inchiesta per chiarire come si siano svolti i fatti e stabilire se i poliziotti del reparto mobile abbiano ecceduto nelle cariche, così come da quanto suesposto sembrerebbe, ed in tal caso prendere le opportune misure disciplinari.

(4-03666)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che al termine dell'incontro di calcio, valevole per il campionato nazionale di Serie «A», svoltosi a Modena il 19 gennaio scorso tra la squadra di casa e quella del Brescia, alcune centinaia di tifosi della squadra ospite si sono rifiutati di salire sui loro mezzi di trasporto, parcheggiati nelle adiacenze dello stadio, allorquando si sono accorti della presenza sugli spalti di alcuni tifosi modenesi.

In particolare, gli «ultras» bresciani, travisatisi con sciarpe e passamontagna e brandendo cinture, bastoni e parte della segnaletica stradale, hanno tentato di sfondare lo sbarramento delle Forze dell'Ordine per entrare in contatto con i tifosi modenesi.

Nel contempo altri facinorosi, dopo aver scavalcato le recinzioni dell'adiacente linea ferroviaria, hanno prelevato numerosi grossi sassi e li hanno lanciati contro le Forze dell'Ordine, provocando danni ai mezzi di servizio.

Il primo intervento di alleggerimento da parte degli operatori di Polizia non è riuscito ad allontanare i violenti ed a farli risalire sui loro mezzi di trasporto.

Anzi, i «supporters» bresciani hanno continuato nel loro comportamento aggressivo fino a quando uno di essi, ancora non identificato, ha lanciato una bomba carta che colpiva alle gambe un Agente della Polizia di Stato, in forza presso il Reparto Mobile di Bologna, che riportata lesioni guaribili in 10 giorni.

A questo punto le Forze di Polizia sono state costrette ad effettuare più incisivi interventi di alleggerimento, riuscendo ad allontanare così i facinorosi.

Nei disordini sono rimasti contusi altri 6 Agenti della Polizia di Stato, anch'essi in forza al citato Reparto Mobile.

Anche l'autista di uno dei pullman è stato colpito all'occhio dai frammenti di un vetro infranto da uno di sassi lanciati dai tifosi, riportando una lieve ferita giudicata guaribile in 2 giorni.

Nessun tifoso bresciano risulta essere stato medicato in ospedale.

Gli incidenti sono stati filmati dal personale del Gabinetto della Polizia Scientifica della locale Questura e costituiscono oggetto di informativa alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(24 luglio 2003)

DETTORI, BATTISTI, VALLONE. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

al fine di dare attuazione agli interventi e alle opere infrastrutturali ambientali ed energetiche previsti dal Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti del bacino della Valle del Sacco e del versante orientale dei Colli Albani, nel 1998 è stata stipulata un'apposita Intesa di programma tra la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Colleferro, il Comune di Valmontone e la società Gaia;

il suddetto Piano prevedeva la realizzazione di opere a forte impatto paesaggistico e ambientale, in prossimità di un'area urbana già caratterizzata da un'alta densità di insediamenti industriali, come estesamente rilevato anche dal Servizio di igiene ambientale della ASL RM G, nell'ambito della Relazione tecnica richiesta dall'amministrazione comunale di Colleferro;

il Piano provinciale di smaltimento prevedeva infatti:

a) la costruzione, in prossimità di Colleferro Scalo, di due impianti di termovalorizzazione, funzionanti a combustibile derivante da rifiuti (CDR), di potenza complessiva pari a 20 Mwe;

b) la costruzione, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il cosiddetto «decreto Ronchi»), di un impianto di preselezione e pretrattamento dei rifiuti per il recupero, il riciclaggio e la produzione del combustibile CDR necessario ad alimentare gli impianti stessi;

c) la realizzazione delle necessarie opere di infrastrutturazione viaria di servizio per i due impianti;

d) la realizzazione, in una zona agricola confinante con il parco naturale della Selva di Paliano, di una discarica di rifiuti solidi urbani, di capacità idonea a soddisfare le esigenze di smaltimento di ben 38 comuni;

tale Piano ha immediatamente destato, presso la popolazione di Colleferro e delle aree contigue ai previsti impianti, legittime e giustificate apprensioni per la salute pubblica e per l'integrità ambientale, che si sono espresse anche in una richiesta d'intervento diretto del Ministro dell'ambiente;

in recepimento di tale istanza fu allora istituita, presso il Ministero dell'ambiente, un'apposita Commissione tecnica incaricata del riesame del Piano; la Commissione riconobbe l'inopportunità dell'ubicazione degli impianti nell'area prevista, in quanto eccessivamente prossima al centro urbano, stimando al contempo in 36 miliardi di lire gli oneri per la delocalizzazione degli impianti;

ad oggi, i lavori di costruzione dei due termovalorizzatori e della discarica di rifiuti solidi urbani sono stati ultimati, senza che tuttavia risultino realizzate né le previste opere infrastrutturali viarie, né l'impianto di pretrattamento dei rifiuti previsto dal «decreto Ronchi»; inoltre, non risulta a tutt'oggi programmata la costruzione di un impianto di inertizzazione delle ceneri – altamente inquinanti – prodotte dalla combustione del CDR;

ad aggravare la prospettiva di emergenza ambientale e sanitaria sono intervenuti ulteriori fatti, evidentemente non sufficientemente valutati nel loro effetto combinato:

nel dicembre 2001, la società Italcementi ha presentato un progetto per la costruzione di una centrale turbogas a ciclo combinato, della potenza di 800 Mwe, da ubicarsi in prossimità del fiume Sacco, in una zona agricola di interesse naturalistico e archeologico;

dopo pochi mesi anche la società Fiat Avio ha presentato un analogo progetto per una seconda centrale turbogas di analoga potenza, da realizzarsi all'interno della zona industriale, a poche centinaia di metri in linea d'aria dal centro urbano di Colleferro;

nel corso del 2002 la società Fisia Italmimpianti ha presentato un progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali – tossici e non – di valenza nazionale, nelle immediate vicinanze degli impianti di termovalorizzazione, e dunque a sua volta a poche centinaia di metri dal quartiere di Colleferro Scalo;

infine, nell'ambito del Patto territoriale di sviluppo per la zona Colli Albani, Monti Prenestini e Monti Lepini, è stata prevista la realizzazione di un centro intermodale per lo stoccaggio e la movimentazione merci – per un volume di 2,5 milioni di metri cubi – in un'area agricola nei pressi del Parco naturale della Selva di Paliano,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che debba essere valutato, con la massima attenzione e sollecitudine, l'impatto complessivo di tali interventi su un'area già satura di insediamenti industriali, quale quella del comune di Colleferro e del bacino della Valle del Sacco, a sua volta contigua a centri abitati e ad aree di pregio naturalistico e archeologico;

se non si ritenga di disporre a tal fine una ricognizione tecnica complessiva dell'insieme delle opere realizzate (la discarica per rifiuti solidi urbani e i termovalorizzatori) e di quelle in via di realizzazione (le centrali elettriche a turbogas, la discarica per rifiuti pericolosi, l'impianto di pretrattamento e di inertizzazione), per verificarne la compatibilità ambientale, anche in relazione ai profili sanitari e demografici;

in generale, se non si ritenga che interventi di tale portata, destinati a provocare nel giro di pochi anni una completa mutazione nella vocazione socio-economica e nell'identità paesaggistica e ambientale di un territorio, debbano essere preventivamente sottoposti alla valutazione della popolazione direttamente interessata, attraverso adeguate forme di partecipazione democratica alle scelte di gestione del territorio.

(4-03561)

(16 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In merito ai due impianti di termovalorizzazione realizzati nel Comune di Colleferro e alimentati con combustibile derivante da rifiuti (CDR), risulta che in data 6 dicembre 2002 il primo dei due impianti sia entrato in esercizio dopo le dovute verifiche e prove tecnico-funzionali, mentre sono in corso i lavori di costruzione del secondo impianto.

Gli impianti suddetti sono stati autorizzati con decreti n. 34/99 e n. 35/99 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88.

Con apposita convenzione tra il Comune di Colleferro e le due società realizzatrici degli impianti, queste ultime si sono impegnate ad effettuare un monitoraggio costante del suolo e dell'aria dopo la messa in funzione a regime degli impianti, con cadenza trimestrale nel corso del primo anno, semestrale per i successivi due ed, in seguito, almeno una volta l'anno fino a quando gli impianti rimarranno in funzione.

Per quanto riguarda l'impianto di pretrattamento dei rifiuti per il recupero, il riciclaggio e la produzione del combustibile CDR necessario ad alimentare gli impianti suddetti, la cui collocazione era prevista in un primo momento nel Comune di Valmontone, esso verrà realizzato in altra sede e, comunque, non nel Comune di Colleferro.

La Regione Lazio, con decreto n. 125 del 2 settembre 2002, ha approvato il progetto di ampliamento della discarica di rifiuti solidi urbani «Colle Fagiolaro», e, con ordinanza n. 19 del 20 novembre 2002, il Presidente della Regione Lazio ha disposto la prosecuzione dello smaltimento dei rifiuti nella discarica suddetta.

Si ricorda che la realizzazione e l'esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti sono sottoposti ad autorizzazione regionale *ex* articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97.

Il rilascio delle autorizzazioni presuppone l'acquisizione e la valutazione, da parte degli organi competenti, di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali (articolo 27, comma 3, lettera B).

In merito alla costruzione di due centrali turbogas a ciclo combinato, le società Italcementi e Fiat Avio hanno presentato progetti analoghi per i quali il Comune di Colleferro ha richiesto lo Studio di impatto ambientale.

Per gli aspetti inerenti la V.I.A., si rappresenta che presso la Direzione competente, attualmente, sono in corso di istruttoria i seguenti progetti:

1) un progetto per una centrale a turbogas a ciclo combinato da circa 800 Mwe della Società Italcementi (Italgen SpA). L'istruttoria è iniziata in data 30 novembre 2001 ed è tuttora in attesa di completamento dei pareri obbligatori e vincolanti degli Enti Locali e dei Ministeri coinvolti. Sono state richieste ultime integrazioni nel marzo 2003;

2) un progetto per una centrale turbogas da 800 Mwe della Società Edison SpA, che ha invece richiesto l'autorizzazione unica ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, con istanza del 29 marzo 2002. La procedura autorizzativa è stata interrotta per richiesta di documentazione integrativa in sede di Conferenza dei Servizi;

3) un progetto per una discarica 2C della Società Fisia Italmimpianti. L'istruttoria è iniziata in data 23 settembre 2002 e, durante lo svolgimento, nel mese di maggio 2003, sono state chieste integrazioni.

Per quanto riguarda le centrali, la verifica comparata è di competenza della Regione ai sensi dell'Accordo 5 settembre 2002 tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di una verifica complessiva dei progetti insistenti su una determinata area, si rappresenta che la normativa concernente la VIA non prevede questa possibilità, in quanto i progetti vanno valutati caso per caso; è comunque svolta una valutazione degli effetti di sovrapposizione degli impianti nell'ambito dell'analisi dell'area.

La possibilità di operare diversamente sarebbe, quindi, costituita unicamente dalla Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla Direttiva

n. 2001/42/CE che, però, non è attuabile in quanto è ancora in fase di recepimento, previsto per dicembre 2003.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(25 luglio 2003)

EUFEMI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Comitato Regionale dell'INPS della Lombardia è chiamato ad esaminare e valutare l'accertamento, del giugno scorso, degli ispettori dell'INPS di Como sulla denuncia, come lavoratrici in nero, nei confronti di alcune suore infermiere presso la casa di riposo E. Flack di Dongo (Como) appartenenti alla «congregazione delle Suore di Maria SS Addolorata;

le suore svolgono tale attività a titolo di volontariato;

la convenzione tra la Congregazione e il comune di Dongo per regolare il servizio presso la casa di riposo prevede alcuni compensi ma destinati alla cassa del convento per effetto del voto di povertà delle religiose;

va considerato che nel 1995 l'INPS accettò che nessun contributo previdenziale fosse dovuto per gli Ordini Religiosi che vivono in comunità *religionis causa* e per essa svolgono una attività lavorativa, secondo il carisma dell'Ordine, anche se di rilievo per l'ordinamento statale;

si tratta nel caso in questione di una attività specifica esonerata dalla previdenza per una Congregazione che ha come suo fine religioso proprio l'assistenza prestata presso strutture esterne,

si chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo su tale vicenda, che ha suscitato vivo sconcerto nella opinione pubblica rispetto al controllo dell'assistenza nelle strutture pubbliche;

quali iniziative intenda assumere per garantire il rispetto della convenzione del 1995 e se non ritenga infine che la convenzione stipulata tra la congregazione e il comune sia solo uno strumento per l'attuazione dei fini religiosi e non un atto costitutivo di un rapporto di lavoro certamente estraneo alla volontà delle religiose.

(4-00536)

(2 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente la contestazione alla Casa di Riposo E. Flack di Dongo, da parte della sede INPS di Como, della posizione irregolare per mancata denuncia del rapporto di lavoro di una lavoratrice laica e di sei suore indiane della Congregazione Serve di Maria, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

La legge n. 392/1956 stabilisce che l'attività di lavoro retribuita svolta da personale religioso non per l'Ente ecclesiastico o Congregazione di appartenenza, ma per soggetti diversi, è assoggettabile alle assicurazioni sociali obbligatorie, anche nel caso in cui la retribuzione stabilita venga corrisposta direttamente alla Congregazione.

L'INPS, a seguito dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 592/13-29 dicembre 1989 che ha chiarito che l'attività del religioso non può essere considerata come svolta alle dipendenze di un «terzo» quando è prestata a favore dell'Ordine o della Congregazione religiosa di appartenenza, ha emesso la circolare n. 51 del 18 gennaio 1995, con la quale ha sottolineato la differente posizione assicurativa tra i religiosi che si trovano nella sopraindicata situazione, per i quali non deve essere chiesta alcuna contribuzione, ed i religiosi che svolgono attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro con soggettività giuridica propria e distinta da quella degli Ordini o Congregazioni cui i religiosi appartengono, per i quali invece permane l'obbligo assicurativo, secondo quanto disposto dalla legge n. 392/1956.

Pertanto, per le lavoratrici oggetto dell'interrogazione in parola, la irregolarità della posizione discende dalla legge 3 maggio 1956, n. 392, e dalla convenzione stipulata tra la Casa di Riposo e la Casa Generalizia della Congregazione delle Serve di Maria, rinnovata il 1° ottobre 1999, che prevede la messa a disposizione di suore con le qualifiche di superiora, guardarobiera ed infermiera, in cambio di un obbligo per la Casa di Riposo a corrispondere una retribuzione mensile concordata al netto della trattenuta IRPEF, alla tredicesima mensilità ed al netto del contributo S.S.N. oltre a prevedere al vitto ed all'alloggio e ad una somma forfettaria mensile per trasferte e ritorno alla Casa Madre.

L'INPS ha fatto presente, infine, che, per tutto quanto sopra detto, il ricorso al Comitato Regionale dell'Istituto, basato su una dichiarata autonomia del rapporto tra le suore e la Casa di Riposo, presentato il 28 marzo 2001, è stato respinto con deliberazione n. 99/2001 del 27 settembre 2001.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(25 agosto 2003)

FABRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'ufficio postale di Vicenza, e segnatamente l'ufficio di riferimento centrale a livello amministrativo, risulta, secondo informazioni comparse sulla stampa, inspiegabilmente travolto da file interminabili che mal si conciliano con il carico di lavoro normalmente attribuibile al numero dei dipendenti presente nel suddetto ufficio;

che tale situazione ha determinato un generale malcontento in seno alla comunità vicentina, costretta nella morsa di un disagio insostenibile e solo in parte calmierato dalla presenza decentrata di sportelli di servizio alternativi;

considerato:

che i motivi di tale malcontento sono dovuti in realtà ad una presunta carenza di organizzazione interna all'ufficio stesso, essendo questo incapace di soddisfare proprio chi vi si reca per eseguire anche servizi ordinari e ciò nell'arco dell'intera giornata;

che tale malcontento può essere ricondotto anche alla incomprensibile incapacità di un'azienda, segnatamente l'azienda Poste Italiane spa, di potenziare ulteriormente l'organico, nonostante il relativo Piano Aziendale 1998-2002 preveda espressamente l'intento di rafforzare in forza del principio della redditività il livello produttivo degli uffici postali già presenti nel territorio italiano e non soggetti ad interventi di razionalizzazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario porre in essere tutti gli atti di sua competenza al fine di garantire maggiormente l'utenza a fronte delle gravi inefficienze operative e gestionali rilevate presso l'ufficio postale di Vicenza;

se non ritenga che, proprio in base al succitato principio di redditività, l'ufficio postale di Vicenza non potrebbe riscontrare che positivi ritorni, potenziando ulteriormente la propria struttura operativa, ampliando l'organico o rendendo la struttura dell'ufficio anche più all'avanguardia sia da un punto di vista strutturale, con nuovi dispositivi di sicurezza e niente più barriere architettoniche, sia da un punto di vista funzionale, senza i tradizionali vetri che dividono i punti di accettazione della clientela, così creando sportelli aperti, quasi alla stregua dei *check-in* di un aeroporto.

(4-03899)

(18 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione alle lamentate «gravi inefficienze ope-

rative e gestionali» che si sarebbero verificate presso l'ufficio postale di Vicenza centro, ha comunicato quanto segue.

Nel comune di Vicenza, a fronte di una popolazione di circa 47.000 famiglie sono attivi 12 uffici postali; l'ufficio di Vicenza centro registra un flusso di circa 970 contatti quotidiani con la clientela e svolge la propria attività mediante l'utilizzazione di 14 postazioni attive, a cui si aggiungono ulteriori 10 postazioni attrezzate, attivate per particolari necessità. L'azienda Poste ha reso noto che l'ufficio postale in parola osserva l'orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 18,30. La stessa concessionaria ha precisato, inoltre, che nei pressi di tale ufficio sono attivi i seguenti uffici postali: Vicenza succursale 1, Vicenza succursale 2 e Vicenza succursale 3.

La società Poste Italiane, in riferimento alle informazioni, diffuse a mezzo stampa, relative a «file interminabili» che si sarebbero verificate nell'ufficio postale in questione, ha comunicato che la genericità delle notizie riportate e la mancanza di riferimenti temporali non hanno consentito di esperire le relative indagini. Le ricerche, comunque effettuate, non hanno fornito riscontro a quanto riportato nell'atto parlamentare in esame.

In relazione, poi, alla lamentata carenza di personale presso l'ufficio postale in argomento, Poste Italiane ha fatto presente di aver sempre assicurato la costante rispondenza del personale applicato all'entità del flusso di traffico; il problema della concentrazione dell'afflusso della clientela in particolari giornate e orari e della conseguente formazione di file – secondo quanto precisato dalla concessionaria – non è mai stato sottovalutato ma, anzi, è oggetto di continuo studio per ricercare ogni utile iniziativa che possa contribuire ad alleviarlo.

Tuttavia, qualche criticità, ha precisato la concessionaria, è stata registrata presso gli sportelli dell'ufficio in parola in occasione dell'attivazione della procedura per la trasformazione dei libretti di risparmio, da tradizionali in on-line, avvenuta tra il 17 ed il 24 marzo scorso.

Con riferimento, infine, agli interventi, auspicati nell'atto di sindacato ispettivo in esame, sia sul piano strutturale, sia su quello funzionale, per l'ufficio postale di Vicenza centro, la società Poste Italiane ha assicurato che la ristrutturazione del citato ufficio, secondo il nuovo modello di «lay-out», è programmata per il 2004, ed ha, anche, precisato che la nuova configurazione comporterà, tra l'altro, l'adozione di nuovi sistemi di sicurezza, sportelleria aperta e impianto di condizionamento per favorire il pieno soddisfacimento delle esigenze di modernizzazione e di facilitazione dei rapporti con la clientela.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(4 agosto 2003)

FASOLINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo possiede una forza organica complessiva di quattordici elementi, costituita da tre Ispettori, due Sovrintendenti, nove Appuntati e Carabinieri;

che essa è qualificata come stazione di terza fascia, ossia operativa ventiquattro ore su ventiquattro;

che nella stazione può essere assicurata, nel corso dell'anno, una presenza media di personale giornaliera pari a massimo dieci unità;

che con tali dieci unità occorre far fronte a diverse esigenze; almeno quattro elementi devono essere impiegati di piantone obbligatoriamente nell'arco delle ventiquattro ore e tre devono essere destinati in ufficio per la ricezione del pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

che è possibile organizzare ogni giorno una sola pattuglia, ove, peraltro, non si verificano esigenze diverse da espletare;

che la giurisdizione territoriale di competenza della Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo si estende per circa centoundici chilometri quadrati, compreso il Comune di Giungano, e che la distanza tra i due punti estremi del territorio (Foce Sele – Contrada Sambuco del Comune di Giungano) è pari a trenta chilometri;

che all'interno della giurisdizione territoriale sono compresi circa seicento chilometri di strade di interesse pubblico, tredici chilometri di litorale, l'area archeologica di Paestum, tre stazioni ferroviarie, trentasette hotel, venticinque campeggi, sette villaggi turistici, quarantacinque stabilimenti balneari, oltre novecento esercizi commerciali e diverse imprese agricole ed edili;

considerato che la zona di giurisdizione, soggetta al controllo della Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo, è vasta e articolata, di altissimo richiamo turistico sia interno che estero, in cui si svolgono molteplici attività (culturali, sportive, produttive e turistiche), e che tale zona richiede una grande pluralità e diversità di interventi cui deve far fronte la capacità operativa del reparto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente intervenire disponendo il potenziamento del personale in organico della Stazione dei Carabinieri di Capaccio Scalo attraverso la destinazione di almeno otto nuove unità alla suddetta stazione.

(4-03858)

(12 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Nel Comune di Capaccio (Salerno) operano le Stazioni dell'Arma dei Carabinieri di:

Capaccio, con forza organica di 8 unità, competente anche sul Comune di Trentinara;

Capaccio Scalo, con forza organica di 14 unità, competente anche sul Comune di Giungano.

Nella provincia di Salerno:

dal 1° gennaio 2000 sono state potenziate 22 Stazioni, tra le quali quella di Capaccio (+ 2 unità), con complessive 43 unità;

è prevista l'istituzione di altre 3 Stazioni (Siano, San Marzano sul Sarno e Roccapiemonte) con un ulteriore potenziamento del dispositivo di 21 unità; il rapporto abitanti/carabinieri (676) è più favorevole rispetto alla media regionale (765) e a quella nazionale (714).

In aggiunta a ciò, si rappresenta che con la manovra di razionalizzazione e potenziamento delle Stazioni distaccate in provincia di Salerno è previsto l'incremento organico di altre 17 Stazioni (+ 33 unità complessive), tra le quali quella di Capaccio con ulteriori 2 unità.

Pertanto, alla luce dei provvedimenti adottati e di quelli in programma, si ritiene che il dispositivo di controllo del territorio sia adeguato alle esigenze di sicurezza dell'area.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(30 luglio 2003)

FORLANI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

la riorganizzazione dell'azienda Poste Italiane S.p.A., iniziata nel 1998, ha interessato tutte le regioni italiane con la chiusura o l'apertura parziale degli uffici esistenti;

la regione Marche ha subito una diminuzione del personale applicato nell'azienda pari a circa il 27 per cento, passando da 5.200 addetti a 3.800 nel dicembre 2002;

si è verificata la chiusura di 32 uffici ed il ridimensionamento, con l'apertura per pochi giorni al mese o per due ore al giorno, di ulteriori 80 uffici, tutti situati in zone disagiate, ovvero in quelle montane, passando così da 502 uffici aperti a tempo pieno agli attuali 390;

questa riorganizzazione è avvenuta senza un confronto con gli amministratori locali, come invece sarebbe auspicabile in tali casi;

questa riorganizzazione è stata causa di numerose lamentele, dietro pressione dei cittadini, da parte degli amministratori locali e di alcune associazioni di enti locali, quale l'UNCCEM, che ha anche chiesto un tavolo di concertazione a livello regionale;

i lavoratori in servizio nella regione Marche hanno migliaia di ferie arretrate da smaltire;

le istanze presentate per il riconoscimento delle maggiori prestazioni lavorative svolte hanno dato esito negativo, ovvero si registrano casi di prestazioni lavorative effettuate e non pagate regolarmente;

dall'ottobre scorso la sede regionale marchigiana è stata, di fatto, sostituita da quella della macroregione Emilia-Romagna – Marche; questo nuovo assetto sarà probabilmente causa di ulteriore perdita di posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale ragione la regione Marche sia stata una delle più penalizzate dalla riorganizzazione di Poste Italiane S.p.A.;

quali siano le eventuali iniziative che il Governo intenda prendere per limitare le più gravi perdite di posti di lavoro;

quali siano le iniziative che questo Governo intenda intraprendere per il rispetto dei diritti dei lavoratori quale il godimento delle ferie arretrate e il mancato pagamento del lavoro prestato;

perché, pur essendo questo Governo orientato a promuovere un assetto statale federale, la regione Marche venga privata di un centro decisionale come quello della società Poste Italiane S.p.A., che svolge un servizio pubblico.

(4-03844)

(11 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare la qualità del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha riferito che, in linea con il profondo processo di rinnovamento in corso, è in via di realizzazione, sul territorio nazionale, un mutamento organizzativo che comprende la costituzione di 9 macro-aree di coordinamento geografico delle funzioni territoriali della divisione rete territoriale e della direzione centrale risorse umane ed organizzative, i cui responsabili sono posti alle dirette dipendenze delle rispettive strutture centrali.

La suddetta ristrutturazione operativa è stata definita – secondo quanto comunicato da Poste italiane – allo scopo di accelerare i processi decisionali senza influire in maniera rilevante sulla presenza territoriale delle specifiche funzioni ed, invero, l'individuazione delle macro-aree è stata effettuata sulla base di valutazioni aziendali che hanno preso in considerazione indicatori sia di tipo operativo (numero di uffici postali e personale impiegato sul territorio), sia di tipo statico (superficie servita, popolazione residente, reddito complessivo della stessa): ciò allo scopo di dare una adeguata risposta alle esigenze della clientela.

Gli interventi di razionalizzazione di cui è cenno nell'atto ispettivo in esame sono stati attuati, stando a quanto più volte comunicato dalla medesima società Poste, al fine di conseguire il duplice risultato di una efficiente erogazione dei servizi e di una gestione economico finanziaria sostenibile.

D'altra parte, ha ricordato Poste italiane, oltre ad interventi di ridimensionamento, nelle località in cui la situazione lo ha richiesto, sono stati attivati nuovi uffici postali ovvero è stata potenziata l'operatività di quelli esistenti come – considerando l'ambito territoriale in esame – è avvenuto ad Urbino.

Quanto al numero delle unità applicate che, come è noto, sono riportate al reale fabbisogno degli uffici, non sono state comunicate iniziativamente volte al contenimento degli addetti; al contrario in attesa del completamento dei processi di mobilità, tuttora in corso, nella regione Marche è stata disposta, già dal marzo 2003, l'assegnazione di 20 nuove unità da adibire ad attività di sportelleria.

A completamento di informazione la ripetuta società Poste, nel precisare che dai dati aziendali non emergono casi di prestazioni eccedenti il normale orario lavorativo per le quali non sia stata corrisposta la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa in materia, ha fatto presente di aver già da qualche tempo avviato un'apposita procedura per consentire al personale un rapido smaltimento delle ferie pregresse non godute.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(4 agosto 2003)

FORMISANO. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che:

in un immobile sito a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), in Viale Michelangelo 18, abita il nucleo familiare del Sig. Ciro Maddaluno, Capitano dell'Esercito Italiano;

nello stesso immobile abita il nucleo familiare del Sig. Maurizio Savarese;

più volte in questi anni, per problemi condominiali, ci sono state violente liti tra i due e il Sig. Maddaluno ha minacciato più volte di usare l'arma in suo possesso, per motivi istituzionali, contro tutti i componenti della famiglia del Sig. Savarese, tanto da spingere quest'ultimo, un anno fa, a sporgere denuncia-querela presso le autorità competenti;

anche di recente, dopo altre minacce, la Sig.ra Viola De Carlo, moglie del Sig. Savarese, ha sporto denuncia-querela contro il Sig. Maddaluno;

che tale situazione lede gravemente il prestigio e il decoro delle Pubbliche Istituzioni,

si chiede di sapere:

per quali motivi, essendo a conoscenza delle Autorità riceventi le querele la situazione descritta, in questo lasso di tempo non si sia provveduto a richiamare il querelato alla ragione;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per verificare che le Autorità competenti abbiano messo in atto tutte le iniziative a loro disposizione per evitare che le minacce del querelato si trasformino in azioni che potrebbero coinvolgere anche persone esterne ai fatti, come purtroppo spesso si legge in cronaca nera;

quali iniziative, in ultimo, intendano porre in essere per ripristinare il prestigio e il decoro delle Pubbliche Istituzioni.

(4-03595)

(20 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che in data 28 febbraio 2002 il signor Savarese Maurizio ha presentato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Giorgio a Cremano (Napoli) una querela nei confronti del signor Maddaluno Ciro, residente in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Il predetto Ufficio di Polizia ha svolto gli accertamenti del caso, ascoltando le persone indicate come testimoni, ed ha, successivamente, riferito all'Autorità Giudiziaria, rimanendo in attesa delle determinazioni di quest'ultima.

Sui fatti oggetto della querela ha proceduto anche la Stazione dei Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, in relazione alla denuncia sporta dal suocero del Maddaluno nei confronti del Savarese.

Un'ulteriore querela, anch'essa doverosamente inoltrata all'Autorità Giudiziaria, risulta essere stata successivamente presentata presso la citata Stazione dei Carabinieri da parte della coniuge del Savarese nei confronti di componenti del nucleo familiare dei Maddaluno.

In esecuzione di una specifica delega della Magistratura, i militari dell'Arma hanno esperito, con esito negativo, un tentativo di riconciliazione tra le parti, che sembrano ostinatamente attaccate alle proprie pre-supposte ragioni.

In riferimento al pericolo evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, non risulta che il Maddaluno sia detentore di armi, malgrado la sua appartenenza all'Esercito Italiano, né che abbia mai mostrato un'arma.

Le Forze dell'Ordine seguono con attenzione l'evolversi della questione, al fine di prevenire il rischio del verificarsi di più gravi accadimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(24 luglio 2003)

GABURRO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

con provvedimento 16 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002, pagina 16 e seguenti, l'ANAS ha provveduto a determinare, sulla base di complessi parametri di calcolo, i canoni dovuti dai concessionari dei diritti d'accesso alle proprietà situate lungo strade statali per l'anno 2002;

tali provvedimenti hanno determinato un aumento spropositato dei canoni d'accesso (in alcuni casi pari anche al 200 per cento) suscitando proteste da parte dei cittadini interessati (privati e società) i quali, per poter accedere alle loro proprietà, si vedono costretti a pagare somme di danaro rilevanti, ingiustificate e notevolmente superiori a quelle versate negli anni precedenti;

tale situazione, oltre a creare un grave danno economico agli utenti interessati, introduce un forte elemento di discriminazione tra chi è costretto, per accedere alle sue proprietà, ad attraversare una strada statale e chi invece, più fortunato, accede attraverso una strada di proprietà regionale, provinciale o comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno invitare l'ANAS a rivedere i criteri di determinazione dei canoni di accesso per il 2002, in modo da assicurare il necessario regime di equità e trasparenza degli stessi e, in ogni caso, al fine di ridurre l'entità delle somme richieste;

se, infine, non si ritenga opportuno riconsiderare l'intera materia anche attraverso idonee iniziative normative al fine di renderla più equa e meno penalizzante per gli utenti.

(4-04428)

(29 aprile 2003)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di risposta acquisiti dall'ANAS S.p.A.

L'aumento e l'adeguamento annuale di tutti i canoni delle concessioni stradali, applicato dall'ANAS a partire dal 1998, è stato previsto dall'art. 55, comma 23, della legge n. 449/97, che ha stabilito che le tariffe dell'ANAS dovessero essere tutte prima adeguate, e poi aggiornate annualmente, con un provvedimento dell'Amministratore, secondo i criteri indicati nell'art. 27 del Codice della Strada.

Il provvedimento di adeguamento che ha riguardato i canoni del 1998, ai sensi di quanto prescritto dal citato articolo di legge, è stato quindi emanato dall'Amministratore dell'ANAS il 4.8.1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21.8.1998, n. 194, Serie Generale.

Il secondo provvedimento di aggiornamento, che ha riguardato gli anni 1999 e 2000, è stato emanato il 21.9.2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27.9.2000, n. 226.

Il terzo provvedimento di aggiornamento, che ha riguardato il 2001 ed il 2002, è stato emanato il 18.10.2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30.10.2001, n. 253.

Infine, vi è stato il recente provvedimento di aggiornamento del 16.10.2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28.10.2002, n. 253, che riguarda i canoni del 2003.

I canoni di cui trattasi non erano stati più aggiornati dal 1990, quando il Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, allora Presidente dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade, con decreto del 23.3.1990 ha stabilito la sola rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, delle precedenti tariffe, detemminate originariamente negli anni Sessanta.

Proprio per tale motivo la legge n. 449/97 ha previsto la possibilità per l'ANAS di applicare in via immediata un aumento fino al 150% sulle tariffe del 1997. Ciò a dimostrazione di come in sede legislativa sia stata valutata la notevole inadeguatezza dei vecchi importi, sostanzialmente mai rivisti dagli anni Sessanta, soprattutto rispetto alle crescenti difficoltà dell'ANAS a fronte dei notevoli costi di manutenzione delle strade, che, nel tempo, hanno subito elevati incrementi di traffico.

L'ANAS ha così iniziato un generale piano di riordino delle concessioni e di aggiornamento dei relativi canoni sulla base di quanto deliberato nel 1998.

Con i provvedimenti di aggiornamento successivi al 1998 è stata operata, poi, la sola rivalutazione monetaria annuale dei canoni, sulla base degli indici ISTAT.

Ciò premesso, molti utenti si sono visti richiedere solo recentemente i canoni aggiornati, in quanto l'aggiornamento di cui trattasi è stato progressivo su tutto il territorio stradale in gestione. L'ANAS ha proceduto inizialmente dai canoni delle concessioni rilasciate nel periodo 1998/2001 e, dal 2002 ad oggi, con quelli delle concessioni rilasciate anteriormente al 1998.

In linea generale, i criteri normativi (art.27 del Codice della Strada) per la determinazione dei canoni di accesso cui l'ANAS si è attenuta sono:

1. le soggezioni che derivano alla strada, ossia i costi di manutenzione della strada derivanti dall'apertura dell'accesso, compresa la maggiore usura del manto stradale causata dal transito dei veicoli in entrata ed in uscita dall'apertura sulla via pubblica;

2. il vantaggio di chi usufruisce del passaggio sulla strada pubblica: tale vantaggio si evidenzia rispetto a soluzioni alternative che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli;

3. il valore economico della concessione, soprattutto in ipotesi di accesso ad attività commerciale/industriale, attività che è direttamente visibile e raggiungibile dall'arteria pubblica.

Concretamente, il canone di accesso, quindi, dipende: dall'estensione di ogni accesso e dal fatto che vi sia o meno occupazione di suolo demaniale; dalla tipologia di accesso (a fondo agricolo, a civile abitazione, ad attività commerciale o industriale, a parcheggio più o meno esteso, a ser-

vizio di più unità immobiliari, ecc.); dal volume di traffico corrente sull'arteria ove ricade l'interferenza (coefficiente di importanza della strada). Il canone richiesto dalla Società, soggetto distinto dallo Stato, consiste, quindi, in un corrispettivo derivante dai costi sostenuti dal soggetto esercitante le funzioni del proprietario della strada per l'interferenza stradale, costi che si ripercuotono sulle strade e relative pertinenze. I canoni derivanti dalla gestione delle interferenze stradali costituiscono a tutti gli effetti entrate proprie dell'ANAS e sono finalizzati al perseguimento della maggiore indipendenza dell'ANAS stessa dai finanziamenti pubblici.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(16 luglio 2003)

GENTILE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nell'ambito della commercializzazione dei videogiochi distribuiti legalmente in Italia, alcuni di essi raffigurerebbero la mafia, con la possibilità concreta per chi gioca di scegliere l'opzione del mafioso;

questi videogiochi, acquistabili anche in edicola, sono densi di violenza e di certo nessuna battaglia di repressione può servire se non si interviene culturalmente a tutela dei nostri figli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine per verificare quanto sopra detto.

(4-03604)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata si comunica, sulla base degli accertamenti svolti al riguardo dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, che il videogioco cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo è denominato «Mafia», è prodotto dalla Società della Repubblica Ceca «Illusion Softworks» ed è commercializzato in Italia, al costo di 35 euro, dalla Società «Cidiverte» di Gallarate (Varese).

Si tratta di un gioco d'azione ispirato alle guerre di mafia nell'America degli anni Trenta, che vengono ripercorse attraverso le vicende di un personaggio principale nelle diverse vicissitudini della sua vita.

Nel gioco vengono rappresentate, con particolare precisione per ciò che attiene le caratteristiche tecniche e funzionali, armi realmente esistenti, oltre a diversi esplosivi.

Il videogioco, seguito dal pubblico anche attraverso siti internet dedicati, è regolarmente registrato alla Società Italiana Autori ed Editori per quanto concerne i diritti di vendita.

Venendo al merito dell'interrogazione proposta si precisa, fatta salva ogni altra considerazione concernente l'opportunità di esporre i minori, fruitori particolarmente attivi del settore, a rappresentazioni discutibili

sotto il profilo dei valori espressi, che non si rileva al riguardo alcuna violazione di legge alla luce dell'ordinamento vigente.

Si ritiene, inoltre, di condividere l'assunto secondo il quale eventuali azioni repressive avrebbero scarso significato se non accompagnate da interventi prioritariamente rivolti al piano educativo e culturale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(24 luglio 2003)

GUBERT. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, al comma 3, che, a decorrere dall'anno 2000, ai lavoratori sordomuti nonché agli invalidi per qualsiasi causa ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni, aziende private, cooperative, ecc., il beneficio di due mesi annui di contribuzione figurativa utili ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione volontaria;

la Direzione Generale dell'INPDAP, Direzione centrale per i trattamenti pensionistici, in data 27 dicembre 2001 emanava l'informativa n. 75 che dispone il riconoscimento del beneficio per un massimo di cinque anni sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità nelle suddette percentuali superiori al 74 per cento;

la restrizione inerente la decorrenza dal riconoscimento dell'invalidità indicata nella suddetta normativa non è contemplata nell'articolo di legge di cui trattasi;

tale restrizione, pertanto, non solo risulta illegittima e arbitraria, ma determina conseguenze non volute e previste dal legislatore;

di fatto, dipendenti invalidi che abbiano raggiunto una riduzione delle capacità lavorative superiore al 74 per cento successivamente alla loro assunzione e già al limite della pensione per godere del beneficio della norma di legge 23 dicembre 2000, n. 388, dovrebbero comunque rimanere in servizio per anni,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere perché vengano sanate tali discordanze e fare salvi i diritti di coloro che in servizio hanno raggiunto il grado di invalidità del 74 per cento nel tempo con le rituali visite di aggravamento.

(4-03500)

(5 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione indicata in oggetto viene lamentata una disparità di trattamento nell'applicazione della normativa di cui al-

l'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nei confronti dei lavoratori invalidi per qualsiasi causa, rispetto ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

In proposito si fa presente che la *ratio* della norma in oggetto è quella di ottenere una maggiorazione contributiva in favore delle categorie di lavoratori disabili individuati dalla norma stessa, e che pertanto risponde all'intrinseca finalità della normativa in oggetto stabilire un nesso di corrispondenza tra riconoscimento dell'invalidità che dà titolo alla maggiorazione e attribuzione del beneficio.

È, peraltro, altrettanto evidente che considerare le due tipologie di invalidi alla stessa maniera realizzerebbe una disparità di trattamento non conforme al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione.

Occorre infatti tener presente che si considera sordomuto, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, «... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».

Laddove il sordomutismo non presenti queste caratteristiche, che danno luogo ad un trattamento diversificato, occorrerà dimostrare, al pari delle altre categorie di invalidi contemplate dalla normativa, che l'attività lavorativa è stata svolta in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto.

Si fa presente, infine, che la circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 e l'informativa n. 75 del 27 dicembre 2001, con le quali l'INPS e l'INPDAP hanno, rispettivamente, diramato le istruzioni alle proprie sedi, per l'applicazione del citato articolo 80, comma 3, appaiono perfettamente in linea con quanto stabilito dalla norma stessa.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

SESTINI

(3 luglio 2003)

IOVENE. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali.* – Premesso:

che esiste da diversi anni in Calabria un'associazione denominata C.I.S.O. Calabria che si occupa di formazione professionale in generale ed in particolare di aggiornamento e perfezionamento degli operatori direttivi ed intermedi di Enti pubblici e privati;

che il C.I.S.O. Calabria svolge la propria attività in convenzione con la Regione Calabria, in attuazione dei programmi di Formazione previsti dalla Comunità Europea;

che da circa undici mesi i lavoratori del settore Formazione Professionale del C.I.S.O. Calabria, Centro Italiano Specializzazione Operai, con sedi a Vibo Valentia e Nicotera, non percepiscono stipendio, a cui si deve

aggiungere una mensilità (aprile) relativa al 1998, e che dal 23 gennaio scorso sono in assemblea permanente per la difesa del posto di lavoro;

che nel corso di questi mesi molti lavoratori del C.I.S.O. Calabria, esasperati dalla mancata erogazione degli stipendi, si sono licenziati o messi in aspettativa, portando il livello occupazionale dalle ventisei unità iniziali alle tredici attuali;

che, sempre nel corso dell'ultimo anno, i dipendenti del C.I.S.O. Calabria hanno più volte sollecitato i vertici aziendali all'erogazione degli stipendi;

che, nonostante il giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia abbia accettato la fondatezza delle richieste fatte e con un proprio decreto abbia ingiunto al C.I.S.O. Calabria di pagare ai lavoratori quanto compete, a tutt'oggi non è stato dato seguito all'ingiunzione del Tribunale;

che tra le richieste dei lavoratori del C.I.S.O. Calabria nei confronti della Regione Calabria c'è quella della giusta interpretazione e della conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, con particolare riguardo alla mobilità professionale e salvaguardia dell'occupazione contemplata dall'art. 26 del contratto stesso;

considerato:

che, sebbene gli enti eroganti, Regione Calabria e Provincia di Vibo Valentia, abbiano continuato ad erogare fondi finalizzati all'attività di formazione, i lavoratori della C.I.S.O. Calabria non hanno ancora avuto la liquidazione delle somme dovute;

che il 4 febbraio scorso si è tenuta una riunione in Prefettura a Vibo Valentia nella quale la dirigenza del C.I.S.O. si era impegnata ad utilizzare le somme erogate dalla Regione per il soddisfacimento del personale e che a tutt'oggi tale impegno non è stato rispettato;

che a tutt'oggi nonostante le numerose richieste di incontro e i numerosi attestati di solidarietà espressi dalle organizzazioni sindacali i lavoratori del C.I.S.O. Calabria sono ancora senza stipendio,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso le Autorità competenti al fine di risolvere la vertenza in atto e dare risposte definitive ai lavoratori ed alle loro famiglie.

(4-01957)

(11 aprile 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, e sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio territoriale del governo di Vibo Valentia, si rappresenta che in data 4/2/2002 il Prefetto ha tenuto una riunione alla presenza del Presidente dell'associazione C.I.S.O. Calabria, del Dirigente dell'Assessorato Regionale e dell'Assessore provinciale alla Formazione Professionale, nonché di rappresentanti della Direzione provinciale del Lavoro, delle Organizzazioni Sindacali, delle rappresentanze sindacali unitarie.

Tale incontro ha evidenziato la sussistenza di una precaria situazione economica dell'associazione considerata e l'impossibilità, per i lavoratori, di ricevere anche un «minimo acconto» di quanto loro spettante.

In base ad accertamenti svolti dal competente Servizio Ispezione del Lavoro, infatti, è risultato che l'associazione C.I.S.O. Calabria, alla data del 19 giugno 2002, non ha ancora provveduto a liquidare gli stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti, pur avendo beneficiato regolarmente dell'acconto del 50 per cento dei fondi finalizzati all'attività di formazione degli Enti pubblici, e nonostante oltre il 50 per cento degli importi dovuti per i corsi sia già stato saldato.

Il Ministero del lavoro, interessato nuovamente sulla questione, ha comunicato che detto Ente ha presentato in data 02/04/2002, prot. 331, il progetto «Attuazione decreto ministeriale 173/2001. Ristrutturazione Ente di Formazione». Nel progetto sono state inserite e riconosciute le competenze pregresse dirette e riflesse del personale.

In data 30-4-2003 l'associazione C.I.S.O. ha fatto richiesta del 1° anticipo pari al 50 per cento dell'importo, e non appena la Regione Calabria lo erogherà si provvederà al saldo delle spettanze del personale.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(8 settembre 2003)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che qualche giorno fa a Vibo Valentia ignoti hanno versato del liquido infiammabile negli scantinati del Centro Provinciale per l'impiego da una finestra che si affaccia su Via Machiavelli, accanto all'ingresso principale;

che quello avvenuto domenica sera è il settimo atto intimidatorio messo in atto in pochi anni ai danni dal Centro Provinciale per l'impiego di Vibo Valentia e precedentemente Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione;

che lo stesso Dirigente del Centro Provinciale per l'Impiego, Dott. Gaetano Corrado, è stato oggetto nel recente passato di atti intimidatori che hanno determinato addirittura la distruzione della propria abitazione;

che l'episodio più grave, dopo quello relativo all'abitazione del dirigente, è stato quello del 1996 dove sono stati distrutti i fascicoli contenenti la documentazione per l'avvio al lavoro negli enti;

che atti intimidatori come quello avvenuto a Vibo Valentia negli ultimi tempi sono sempre più numerosi in Calabria ed hanno coinvolto amministratori pubblici, funzionari dello Stato e degli Enti locali, esponenti di forze politiche e sociali;

considerato:

che atti criminosi come questo tendono a imporre una logica intimidatoria nei confronti di persone, o uffici, al fine di controllarne o indirizzarne gli atti;

che nel caso del Centro Provinciale per l'Impiego di Vibo Valentia l'accanimento della criminalità e degli atti vandalici punta a colpire un ufficio impegnato a lavorare nel pieno rispetto della legge e nella massima trasparenza;

che sino ad ora non si è ancora riusciti a scoprire né gli attentatori e nemmeno i mandanti;

che questi gravi atti di intimidazione oltre a rendere difficile l'operato degli impiegati e dei dirigenti del Centro, che hanno il diritto ed il dovere di operare con serenità e trasparenza, offendono la coscienza civile di un'intera collettività e creano una situazione di allarme nella popolazione;

che l'emergenza criminalità si conferma come una delle emergenze maggiori per il meridione ed in particolare per la Calabria,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere, sul terreno della prevenzione, al fine di dare maggiore sicurezza e di garantire il normale svolgimento delle attività del Centro Provinciale per l'impiego e delle funzioni dei suoi dirigenti e lavoratori;

a che punto siano le indagini relative all'individuazione dei responsabili, a distanza di anni, della spirale di violenza messa in atto nei confronti del Centro Provinciale per l'impiego di Vibo Valentia;

quali iniziative si intenda assumere per garantire al Dirigente del Centro per l'impiego di Vibo Valentia, Dott. Gaetano Corrado, il sereno svolgimento dell'attività lavorativa alla quale è preposto e per garantire maggiore sicurezza personale a lui ed alla sua famiglia.

(4-02769)

(25 luglio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica, sulla base degli elementi forniti dal Prefetto di Vibo Valentia, che nella notte del 21 luglio 2002 ignoti hanno tentato di appiccare il fuoco al portone d'ingresso del Centro Provinciale per l'impiego, già Ufficio Provinciale del Lavoro, con una modestissima quantità di liquido infiammabile che ha causato danni irrilevanti.

Le relative indagini, condotte dalla locale Squadra Mobile, non hanno consentito finora l'identificazione dei responsabili.

L'episodio vandalico è stato, effettivamente, preceduto da diversi analoghi episodi delittuosi ai danni dell'Ufficio e del suo Dirigente, dr. Gaetano Corrado, il più grave dei quali risale al 1997, quando ignoti hanno incendiato l'abitazione del funzionario ad Arena, producendo seri danni alla struttura dell'edificio. Nella circostanza, l'atto intimidatorio sembrò riconducibile alla collaborazione prestata dal Dirigente agli organi inquirenti, nell'ambito di un'inchiesta tesa a smascherare una truffa ai danni dell'I.N.P.S. da parte di aziende e lavoratori locali.

Gli ulteriori atti di danneggiamento e i furti posti in essere negli anni successivi nei locali dell'Ufficio Provinciale, sia per le modalità di esecuzione che per l'assenza di qualsivoglia rivendicazione a sfondo eversivo, sono stati ricollegati alla microcriminalità comune. Occorre osservare, a tale riguardo, che in più occasioni si sono verificate situazioni di tensione e disagio nel rapporto istituzionale dell'Ufficio Provinciale con i cittadini, che ha reso necessario anche l'intervento delle Forze dell'Ordine.

A seguito del più recente atto intimidatorio, nella riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi presso l'Ufficio Territoriale del Governo il 3 agosto 2002, è stato disposto un servizio di vigilanza generica radiocollegata, tuttora attivo, a tutela del Centro Provinciale per l'Impiego. Si aggiunge, inoltre, che il dott. Corrado, dal settembre scorso, è stato promosso ad altro incarico di coordinamento, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale, che non comporta rapporti diretti con l'utenza.

Gli organi investigativi tendono, tuttavia, ad escludere l'esistenza di connessioni sistematiche tra i singoli episodi e forme di condizionamento delle scelte politico-economiche da parte della malavita organizzata. Alcune delle intimidazioni, i cui responsabili sono stati identificati, sono state ricondotte, prevalentemente, a forme di protesta per il mancato accoglimento di istanze avanzate o di reazioni ad atteggiamenti più rigorosi da parte delle autorità locali.

È stata intensificata l'attività di prevenzione e contrasto da parte delle Forze di Polizia, che ha condotto, nel primo quadrimestre del corrente anno, a risultati significativi nella lotta alla criminalità, con un incremento, rispetto all'analogo periodo del precedente anno, delle persone denunciate (+ 4,80 per cento) e degli arrestati (+ 70 per cento). Il dispositivo di controllo del territorio è assicurato, per la Polizia di Stato, da 14 pattuglie nell'arco delle 24 ore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine «Calabria» che, nel corso del 2002, ha effettuato 497 pattugliamenti per 194 giorni complessivi e dall'Arma dei Carabinieri che dispone, nella provincia, di 3 Compagnie, 3 Nuclei Operativi e Radiomobile (Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea) e 32 Stazioni. Dal 21 febbraio scorso il Comando Provinciale dei Carabinieri può contare su un contingente di rinforzo della CIO (Compagnia d'Intervento Operativo), ordinariamente impiegato per il controllo del territorio e per effettuare perquisizioni nelle zone maggiormente esposte alla criminalità. Gli operatori complessivamente impiegati, compreso il contingente della Guardia di Finanza, sono di 1.298 unità, con un rapporto tra numero di abitanti per singolo operatore di polizia di 135, contro la media nazionale che è di 256.

In ultimo, l'intensificazione delle attività investigative ha consentito alcune operazioni di particolare rilievo nell'azione di contrasto alla malavita organizzata, come quella che ha portato, lo scorso 22 maggio, all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre pericolosi pregiudicati, affiliati alla cosca «Mancuso» di Limbadi, rite-

nuti responsabili dei reati di associazione mafiosa, estorsione continuata ed aggravata, minacce, danneggiamenti ed altri delitti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(24 luglio 2003)

IOVENE. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali.* – Premesso:

che i dipendenti della sede INPDAP di Catanzaro si sono riuniti in assemblea, indetta dalle R.S.U. CGIL/UIL/CONF.S.A.L., per esaminare i problemi connessi alla mancanza di organico ed all'agibilità dell'attuale sede provinciale;

che nel corso dell'assemblea è emersa con forza la grave insufficienza di personale che le passate gestioni hanno sottovalutato, anche se in parte dovuta all'esigenza di istituire l'ufficio di Compartimento;

che il personale in servizio ha cercato di ovviare alla mancanza di personale con la disponibilità adoperandosi affinché venissero raggiunti gli obiettivi d'Istituto;

che per quanto attiene alla sede il documento ribadisce che le attuali condizioni logistiche, anche in materia di sicurezza, non rispondono alle esigenze né degli utenti né dei dipendenti perché costretti a vagare tra uffici ubicati in diverse zone della città;

che i problemi dell'INPDAP di Catanzaro devono essere affrontati e risolti con la creazione di una unica, moderna sede e con l'istituzione di un nuovo organico che comprenda ed utilizzi anche gli attuali lavoratori socialmente utili, la cui opera si è dimostrata indispensabile per fronteggiare i cresciuti carichi di lavoro della sede;

considerato:

che nel documento delle R.S.U. i lavoratori si dichiarano orgogliosi dell'attività fin qui svolta, anche se in condizioni di estrema difficoltà;

che i partecipanti all'assemblea hanno espresso preoccupazione qualora non si provvedesse ad eliminare gli inconvenienti denunciati di non poter essere in grado di offrire all'utenza servizi qualificati e rispettosi delle esigenze della stessa,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative si intenda assumere per sanare la grave crisi di personale;

quali iniziative si intenda assumere al fine di eliminare gli inconvenienti denunciati e garantire ai lavoratori ed agli utenti dell'INPDAP di Catanzaro una sede idonea ed una adeguata funzionalità.

(4-03566)

(17 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha rappresentato quanto segue.

La sede provinciale dell'INPDAP di Catanzaro da anni opera in condizioni disagiate a causa della fatiscenza e insufficienza dell'appartamento in cui è ubicata, condotto in locazione dall'ex ENPAS fin dagli anni Sessanta.

Con il passaggio delle competenze dalla Direzione Provinciale del Tesoro (D.P.T.), la sede ha mantenuto una parte dei locali della Direzione stessa.

Da tempo l'Istituto, nell'ambito dei piani di acquisto di immobili da adibire a Sedi provinciali INPDAP, ha posto in evidenza l'esigenza di reperire nuovi locali per la struttura di Catanzaro, che di recente si è resa più pressante, sia per il passaggio in mobilità del personale proveniente dalla citata D.P.T. che per la costituzione della Direzione Compartimentale di Basilicata e Calabria. L'INPDAP ha così proceduto alla ricerca di un edificio strutturalmente e normativamente adeguato che consentisse, almeno in via provvisoria, di operare il previsto accorpamento del suddetto Compartimento e della Sede.

I bandi pubblicati per l'acquisto e/o la locazione di immobili idonei ad ospitare tutti gli uffici della Sede provinciale e del Compartimento hanno avuto finora esito negativo, sia per mancanza e o inidoneità delle offerte pervenute che per la esosità delle richieste economiche a fronte di immobili non adeguati alle necessità delle due strutture.

Da ultimo, è stato emanato un bando, scaduto il 5.3.2003, per l'acquisto in proprietà o in permuta di un immobile che avesse caratteristiche idonee ad ospitare gli uffici del Compartimento; la Commissione appositamente costituita per l'individuazione degli immobili maggiormente rispondenti alle esigenze ed ai requisiti richiesti dall'Istituto, previa catalogazione delle offerte pervenute, effettuerà i previsti sopralluoghi con l'urgenza del caso.

Si rappresenta che il Comune di Catanzaro soltanto nel novembre del 2002 ha adottato un nuovo piano regolatore, nel quale sono state previste zone da destinare ad edilizia pubblica.

Per quanto riguarda l'organico della sede provinciale INPDAP di Catanzaro, si fa presente che la carenza di personale è stata determinata dal passaggio di 8 operatori transitati dalla sede in parola al Compartimento.

Al fine di dotare la struttura di un organico rispondente alle sue necessità operative e funzionali, previsto in 62 unità a fronte dei 58 dipendenti attualmente in servizio, sono state utilizzate procedure volte ad incrementare il personale della sede e cioè l'assegnazione, a decorrere dal 1°3.2001, di due unità con contratto di formazione e lavoro; l'acquisizione di ulteriori due unità con contratto di lavoro a tempo determinato che avrà termine nel giugno 2004; l'inquadramento nei ruoli del personale dell'Istituto – attraverso i processi di mobilità di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 – di due dipendenti provenienti da altra Amministrazione Pubblica, di cui uno immesso in servizio il 1°3.2003 e l'altro

con decorrenza il 1°9.2003, nonché la definizione dell'istruttoria in corso connessa alle istanze di trasferimento presso la suddetta sede prodotte da due dipendenti in servizio presso altre strutture dell'Istituto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

IOVENE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso:

che un cittadino italiano, Marcello Mancusi, è stato picchiato a morte mentre si trovava in una cella di sicurezza della caserma della Polizia thailandese a Nong Khai, nel nord-est del Paese, vicino al fiume Mekong;

che Marcello Mancusi, funzionario dell'Ufficio di igiene della ASL di Soverato, è stato ucciso il 20 ottobre dello scorso anno, ma soltanto recentemente si è appresa la verità sul decesso;

che in un primo momento, infatti, le autorità di polizia thailandesi avevano parlato di un malore mentre Mancusi si trovava in cella di sicurezza dopo essere stato fermato per un presunto furto di un motorino;

che dall'autopsia, eseguita dal Dipartimento di medicina legale dell'Università di Nong Khai, è emerso che Marcello Mancusi non aveva fatto uso di sostanze stupefacenti e che era stato brutalmente picchiato fino a provocarne la morte per soffocamento;

che le autorità thailandesi dopo il risultato dell'autopsia hanno indicato come presunti responsabili dell'omicidio alcuni compagni di cella di Mancusi;

considerato:

che la famiglia non crede alla duplice versione della morte data dalla polizia thailandese, così come non crede al furto del motorino;

che secondo i familiari della vittima nelle tasche del Mancusi sarebbero state trovate la carta di credito e una discreta somma di denaro, a testimonianza della inconsistenza dell'accusa di furto del motorino prospettata dalla polizia locale,

si chiede di sapere:

quali passi siano stati intrapresi dal Governo italiano nei confronti delle autorità thailandesi affinché venga fatta piena luce sulle reali cause della morte di Marcello Mancusi e i suoi assassini vengano assicurati alla giustizia;

se il Ministro della giustizia non intenda chiedere gli atti dell'indagine thailandese ed eventualmente quali altri passi intenda intraprendere;

quali iniziative si intenda assumere per tutelare i cittadini italiani che per motivi di lavoro, di studio, di turismo si recano in paesi a rischio e dove siano evidenti le violazioni dei diritti umani.

(4-04369)

(15 aprile 2003)

RISPOSTA. – La prima versione dei fatti fornita dalle autorità di polizia locali alla nostra Ambasciata sulla morte del signor Marcello Mancusi – arrestato per l'asserito tentato furto di un ciclomotore a Nong Khai, cittadina dove si trovava di passaggio nel corso di un viaggio in Thailandia – sosteneva che il connazionale sarebbe stato colto all'improvviso da problemi respiratori nella stessa stazione di polizia, e sarebbe deceduto per arresto cardiaco una volta trasportato in ospedale. Il medico che ha constatato la morte in ospedale affermava invece che il decesso era avvenuto prima dell'arrivo del signor Mancusi presso lo stesso ospedale.

La nostra Ambasciata, che ha seguito il caso sin dall'inizio con la massima attenzione, ha subito rilevato la discrepanza esistente tra la tesi fornita dalle autorità di polizia e l'attestato di morte in merito ai tempi ed al luogo del decesso. La nostra Rappresentanza diplomatica si è pertanto adoperata per verificare l'esatta dinamica dei fatti, in primo luogo attraverso la ricostruzione dell'accaduto effettuata dopo il sopralluogo a Nong Khai assieme ai familiari del signor Mancusi. Permanendo dei punti oscuri, la nostra Ambasciata ha nuovamente richiesto alla polizia locale un rapporto completo sull'incidente, ma soprattutto il referto dell'autopsia, nell'auspicio che questo potesse far luce sulle cause del decesso, permettendo di risalire ad eventuali responsabilità, mentre tale referto, ottenuto dopo molte insistenze, individuava la causa della morte nella mancanza di ossigeno per strangolamento, verosimilmente avvenuto prima dell'arrivo in ospedale; il secondo rapporto di polizia, benché più dettagliato, riaffermava la tesi della perdita di coscienza e del successivo decesso in ospedale. L'Ambasciata ha quindi ritenuto opportuno informare il Ministero degli affari esteri thailandese delle circostanze del decesso e delle contraddizioni emerse, perché si procedesse con ogni urgenza agli accertamenti necessari a far luce sull'intera vicenda.

Anche a seguito di tale intervento, dopo qualche tempo, la polizia di Nong Khai ha trasmesso un nuovo rapporto, che aderisce alla tesi, provata dall'autopsia, dello strangolamento, sostenendo altresì che esso sarebbe avvenuto ad opera di quattro compagni di cella, nei cui confronti si era già provveduto ad aprire un procedimento penale. La nostra Ambasciata ha di conseguenza richiesto che i colpevoli dell'omicidio siano perseguiti secondo la legislazione locale. Tali informazioni sono state trasmesse, come di norma, dall'Ambasciata alla Procura della Repubblica di Roma, già al corrente dell'accaduto, per i seguiti di competenza, e per conoscenza al Ministero degli esteri, che ha seguito costantemente gli interventi compiuti dalla nostra Ambasciata, rivelatisi determinanti per l'accertamento del reale svolgimento dei fatti.

Il legale della famiglia Mancusi, che ha avuto un recente incontro al Ministero degli affari esteri, ha riferito di aver avuto notizia delle cause della morte nonché dell'apertura di un procedimento in loco solo da una lettera inviata da questo Ministero alla sorella del signor Mancusi. Poiché il legale ha reso noto che la famiglia intende costituirsi parte civile nel procedimento penale avviato in loco, essendo convinta della responsabilità delle autorità di polizia nel tragico evento, quanto meno per omessa

vigilanza sui detenuti che avrebbero ferito a morte il congiunto, si è tempestivamente provveduto a richiedere alla nostra Ambasciata una lista di legali thailandesi in grado di assistere i familiari del signor Mancusi nel procedimento aperto in loco. Nel contempo, si è verificato, con esito positivo, che la Procura di Roma fosse effettivamente in possesso dell'ultimo rapporto di polizia, che informa dell'apertura di tale procedimento.

La nostra Rappresentanza provvederà ora a verificare lo stato del procedimento penale aperto a Nong Khai ed in particolare se sussistano ancora i termini e le circostanze necessarie ai fini della costituzione parte civile nel giudizio. Nel contempo, questo Ministero ha provveduto a trasmettere al legale copia dei vari rapporti di polizia, nonché della relazione redatta dall'Ambasciata sull'accaduto dopo il sopralluogo, nei limiti previsti dalla legge.

La nostra Ambasciata, essendo decisamente intervenuta in primo luogo per appurare le reali cause del decesso del signor Mancusi, continuerà a seguire il caso in attesa che le competenti autorità giudiziarie thailandesi verifichino se sussistano o meno eventuali responsabilità anche a carico della polizia.

Il Ministero della giustizia ha comunicato che, in data 11 aprile 2003, è stata formulata richiesta di procedimento penale in Italia nei confronti dei responsabili dell'omicidio del signor Mancusi. Tale procedimento penale è attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Roma.

La nostra Ambasciata, informata dell'intenzione della famiglia Mancusi di costituirsi parte civile nel procedimento penale in loco, le ha fornito ogni informazione utile al riguardo, in particolare per la nomina di un legale thailandese che possa assisterla in giudizio, ed è in costante contatto con le Autorità locali, in particolare con il Pubblico Ministero incaricato del caso. Nel corso delle indagini preliminari, dei cui sviluppi sono stati informati sia le Autorità giudiziarie italiane, sia il legale della famiglia Mancusi, sono state compiute varie audizioni di testimoni e funzionari di polizia, nonché richiesti maggiori elementi sull'autopsia a suo tempo effettuata.

La nostra Ambasciata a Bangkok continua a seguire gli sviluppi giudiziari del caso Mancusi con la massima attenzione affinché, pur nel rispetto della normativa e dell'operato delle Autorità locali, sia fatta piena luce sull'accaduto e resa giustizia ai familiari. A tal proposito, la Rappresentanza ha recentemente manifestato al Ministero degli esteri locale la grande attenzione e l'interesse che il caso riveste per il Governo e l'opinione pubblica italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BONIVER

(8 settembre 2003)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in Calabria si sono verificati molti gravi episodi intimidatori nei confronti di amministratori, di rappresentanti politici, della società civile e delle loro sedi;

che ultimo di questi episodi in ordine di tempo è quello avvenuto nei giorni scorsi a Lamezia Terme, dove ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta nella sezione dei Democratici di Sinistra del quartiere Bella di Lamezia Terme;

che, secondo i primi accertamenti compiuti dalle Forze dell'Ordine, la bomba carta ha danneggiato gli infissi, la porta ed i locali della sezione, un'automobile parcheggiata all'esterno dell'immobile;

che negli ultimi giorni a Lamezia Terme si sono intensificate le intimidazioni e gli atti criminali;

considerato:

che solo qualche mese fa il Consiglio Comunale di Lamezia Terme è stato sciolto per condizionamenti mafiosi;

che le sedi di partito sono da sempre presidio democratico sul territorio, luoghi d'incontro e di partecipazione;

che colpendole si vuole colpire proprio quell'impegno e quella partecipazione;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi dello Stato, ed in particolare delle Forze dell'Ordine, nei confronti delle attività svolte dai partiti politici al fine di evitare che questi diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile convivenza di tutta la comunità;

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile di una intera collettività,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, sia sul terreno della prevenzione che su quello del controllo del territorio, al fine di dare maggiore sicurezza e di garantire ai rappresentanti politici un sereno svolgimento dei propri compiti ed alle loro sedi piena agibilità.

(4-04466)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che nelle prime ore del 2 maggio 2003 ignoti hanno fatto esplodere un rudimentale ordigno (verosimilmente una bomba carta) sotto la finestra della sede del Partito dei Democratici di Sinistra nel quartiere Bella di Lametia Terme (Catanzaro).

La deflagrazione ha prodotto danni alla serranda, ai marmi del davanzale della finestra della sede, ai vetri di altre finestre circostanti, nonché ad un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze.

Sull'episodio, che è stato riferito all'Autorità Giudiziaria, sono in corso indagini da parte del locale Commissariato.

Il Prefetto di Catanzaro ha riferito che, se si esclude l'invio di una lettera a contenuto minatorio ad un Consigliere Regionale di Alleanza Na-

zionale, non risultano analoghi episodi criminosi in danno di sedi di partito o di esponenti politici.

Le sedi dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali ed altri obiettivi ritenuti a rischio sono state, tuttavia, inserite in un piano di controllo coordinato del territorio effettuato mediante servizi di vigilanza generica radiocollegata; è stato, inoltre, predisposto dal Commissariato un accurato servizio di osservazione nei luoghi di incontro e partecipazione sociale, politica e religiosa finalizzato a garantire il tranquillo svolgimento della vita democratica, monitorando l'attività di gruppi giovanili dell'estremismo politico extraparlamentare.

In tale ambito, si segnala che lo scorso 21 maggio sono state eseguite quattro perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di alcuni esponenti ritenuti particolarmente violenti e pluripregiudicati per reati contro l'ordine pubblico. In una di dette perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati artifici pirotecnici e segnalatori luminosi di dubbia provenienza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(24 luglio 2003)

IOVENE, VIVIANI, de ZULUETA, BUDIN, BRUNALE, MARTONE, PIATTI, TOIA, DI GIROLAMO, DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso:

che è stata recentemente approvata la legge n.189/2002 recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo;

che l'articolo 23 della legge n. 189 disciplina il ricongiungimento familiare apportando modificazioni all'articolo 29 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ai commi 7, 8 e 9;

che i commi 7 e 8, come modificati dalla legge n. 189, recitano: «7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.»;

che in data 9 agosto 2002 con lettera scritta al Console del Consolato Generale d'Italia di Casablanca ed all'Ambasciatore d'Italia a Rabat

in Marocco si segnalavano alcuni casi di ricongiungimento familiare, che non erano stati risolti;

che a seguito della lettera inviata in Marocco, il 17 ottobre del 2002, il responsabile dell'ufficio visti del Consolato Generale d'Italia di Casablanca, ha risposto affermando che l'Ufficio visti è temporaneamente chiuso al pubblico, la trattazione ed il rilascio dei visti si limita a casi di estrema gravità ed urgenza e che, per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, all'epoca dei fatti, erano in corso di trattazione le domande corredate di nulla osta delle Questure rilasciati nell'anno 2001, pregando, infine, lo scrivente di evitare ulteriori sollecitazioni in merito;

che alla lettera di risposta è stato allegato un comunicato stampa, a firma del Console Generale Carlo Gambacurta, nel quale si spiegava che il motivo della chiusura dell'ufficio visti era legato alla progressiva riduzione di personale disposta dal Ministero dell'interno ed al richiamo immediato di quattro dipendenti della P.S.;

che, sempre dal comunicato allegato alla lettera di risposta, si apprende che nel 2001 è stato chiuso il Vice Consolato a Tangeri e ampliata la competenza territoriale a tutto il Marocco del Consolato Generale d'Italia di Casablanca; che la riduzione ha portato a 5 (3 di ruolo e 2 a contratto) il personale in forza al Consolato, tutto questo a fronte di una domanda di visti soggetta a trattazione (concessione, diniego o rettifica) in continuo incremento; che la non-trattazione, molto spesso lamentata, è semplicemente il risultato di forza maggiore, e che l'attività dell'Ufficio Visti sarà limitata alla trattazione delle migliaia (circa ventimila) di domande tuttora giacenti;

che il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha emanato una circolare nella quale si avvisa che: «1. Per disposizioni dei competenti servizi del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno italiani, a decorrere dal 9 maggio 2003 non saranno più presi in considerazione i nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati da Questure Italiane da oltre sei mesi, in quanto è possibile che siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

2. Al fine di consentire a questo Consolato Generale di procedere ad un riesame delle richieste di visto per ricongiungimento familiare, tutti coloro che sono in possesso di un nulla osta da più di sei mesi sono invitati a presentare una nuova domanda alle Questure Italiane competenti, corredata da una documentazione aggiornata sulle condizioni economiche e alloggiative del richiedente.

3. Non appena le competenti Questure avranno rilasciato il nuovo nulla osta, l'interessato dovrà far pervenire via posta al Consolato Generale d'Italia in Casablanca, unitamente al formulario che qui viene allegato, nonché i documenti il cui elenco viene altresì qui allegato.

4. Sarà cura di questo Ufficio Visti convocare l'interessato quanto prima possibile, sia a mezzo lettera, sia attraverso l'inserimento del nominativo negli elenchi affissi nelle bacheche che si trovano fuori della Sede Consolare.

5. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute via fax.»;

considerato:

che la legge n.189/2002 nella parte relativa ai ricongiungimenti familiari non prevede nessun limite di tempo per la validità dei nulla osta rilasciati dalle Questure Italiane;

che, al contrario, fissa in novanta giorni l'ottenimento del visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

che presso il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, per sua stessa ammissione, risultano giacenti circa ventimila domande;

che l'articolo 30 della legge 189/2000, «Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari», recita: «1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.

Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967»;

che il provvedimento «avviso» del Consolato di Casablanca, peraltro, appare illegittimo in base ai principi generali sanciti dalla legge n. 241 del 1990, che assicurano, nella trasparenza amministrativa, la definizione di ogni procedimento,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la fonte dispositiva intervenuta tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno - non individuabile, peraltro, in nessuna norma di legge, ma che è all'origine dell'avviso del Consolato di Casablanca sopra trascritto - con cui si annullano, a decorrere dal 9 maggio 2003, tutti i nulla osta di ricongiungimento familiare rilasciati dalle questure italiane da più di 6 mesi;

quali siano i casi – sempre citati nell’avviso – che facciano venire meno eventualmente le condizioni di richiesta che hanno determinato i rilasci di nulla osta da parte delle Questure italiane;

per quale ragione non siano stati presi provvedimenti per rinforzare i nostri consolati in Marocco (paese amico, con una lunga tradizione di rapporti di interscambio, non solo migratori e di lavoro stagionale), così come previsto dall’articolo 30 della legge Bossi-Fini ma, anzi, si sia proceduto in senso contrario, determinando una situazione insostenibile ed inumana per migliaia di cittadini marocchini sottratti all’affetto dei loro cari;

quali misure urgenti siano state prese in considerazione per risolvere la questione delle migliaia di pratiche di ricongiungimento familiare giacenti presso il Consolato di Casablanca e se non intendano i Ministri in indirizzo assicurare dignità e affermazione piena dei diritti umani fondamentali alle migliaia di immigrati marocchini che con il loro lavoro contribuiscono alla prosperità e allo sviluppo del nostro Paese;

se, infine, il Ministro degli affari esteri non intenda urgentemente riferire al Parlamento sullo stato dell’opera di razionalizzazione della nostra rete diplomatica e consolare, che sembra mancare, per presenza ed efficienza, in particolare in quei paesi del bacino del Mediterraneo, del Centro e dell’Est-Europa, così importanti per la nostra collocazione d’area, in vista di un’Europa più larga e più coesa, proprio sotto il profilo della libera circolazione delle persone e delle merci.

(4-04624)

(28 maggio 2003)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell’interno.* – Premesso che da notizie comparse sul quotidiano «Il Manifesto» del 28 maggio 2003 si apprende che il Consolato italiano a Casablanca, in Marocco, ha reso noto, con un pubblico avviso, che i nulla osta per il ricongiungimento familiare, rilasciati dalle questure italiane da oltre sei mesi agli immigrati marocchini, non sarebbero più presi in considerazione. Agli immigrati (si calcola che siano circa ventimila) è stato richiesto di rifare una nuova domanda per il visto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi che hanno indotto il Consolato italiano a Casablanca a intraprendere la scelta sopracitata;

se non valutino che le autorità consolari italiane a Casablanca non abbiano violato la legge, che prevede il rilascio del visto entro novanta giorni;

se non ritengano che la decisione delle autorità consolari italiane a Casablanca non violi i principi della legge n. 241 del 1990, che stabilisce che un procedimento deve essere concluso;

se non ritengano di impartire precise indicazioni sul fatto che ai nulla osta richiesti dagli immigrati marocchini vengano riconosciuti i requisiti certificati al momento della prima richiesta.

(4-04627)

(28 maggio 2003)

RISPOSTA. (*) – La questione dei nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati dalle Questure e non trattati dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca entro il termine dei 6 mesi dalla loro emissione è da tempo oggetto di attenta valutazione. Ciò, in particolare, dopo la chiusura nel luglio 2001 del Vice Consolato di Tangeri, dettata da stringenti necessità di bilancio, che ha comportato l'ampliamento della circoscrizione consolare di Casablanca al 97 per cento del territorio del Marocco, addossando su quella sede un carico di lavoro di dimensioni assolutamente eccezionali.

Al riguardo va infatti tenuto presente che quella marocchina è la comunità straniera più numerosa residente in Italia e che l'esame dei nulla osta delle Questure per ricongiungimento familiare comporta una serie di adempimenti a carico dell'ufficio consolare tra i quali l'obbligo di accertare la sussistenza degli asseriti vincoli familiari (non sempre facilmente individuabili), nonché la veridicità del documento presentato dall'interessato attraverso la richiesta di conferma da parte dell'ente che lo ha emesso, conferma che non sempre è disponibile in tempi brevi.

Il problema dell'arretrato delle pratiche di ricongiungimento familiare a Casablanca si è palesato in tutta la sua gravità a seguito delle segnalazioni con le quali le Questure, nel confermare l'autenticità dei nulla osta da esse rilasciati, facevano nel contempo rilevare che non era loro possibile confermare la sussistenza di due requisiti fondamentali per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare – l'alloggio ed il reddito del familiare richiedente, regolarmente residente in Italia – in ragione del lasso di tempo trascorso.

A fronte di ciò, il Console Generale d'Italia a Casablanca ha sottoposto lo scorso marzo all'attenzione del Ministero dell'interno nonché a questo Ministero degli esteri una serie di possibili modi di procedere per la trattazione dei nulla osta scaduti, attirando l'attenzione sul fatto che la situazione creatasi non era in alcun modo imputabile ai richiedenti e sollecitando l'adozione di un provvedimento che tutelasse la Pubblica Amministrazione dai prevedibili e potenzialmente numerosi ricorsi. Da una prima stima, poi fortemente ridimensionata grazie alla missione ricognitiva effettuata dal Centro Visti di questo Ministero, sembrava infatti che vi fossero oltre 30.000 pratiche inevase di ricongiungimento familiare.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Interpellato in proposito, il 17 aprile 2003 il Ministero dell'interno rendeva noto che in materia di validità dei nulla osta non esaminati entro 6 mesi non si poteva non tener conto delle pertinenti disposizioni.

Occorre, infatti, al riguardo rilevare che se è vero che la legge n. 189/2002 non prevede per i ricongiungimenti familiari limiti di tempo per la validità dei nulla osta rilasciati dalle Questure, tale limite di tempo è però contemplato dal decreto ministeriale sui visti del 12-7-2000 che testualmente prescrive che «il nulla osta al ricongiungimento previsto dall'art. 29, comma 7, del testo unico n. 286/1998 deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della questura competente». È quindi evidentemente errato definire «illegittima» e «priva di fondamento giuridico» la decisione del Console Generale di non concedere tali visti sulla base di nulla osta scaduti da molti mesi.

Di conseguenza, il Console Generale, una volta ricevute dette indicazioni in materia di validità dei nulla osta per ricongiungimento familiare dalle competenti autorità nazionali, non ha potuto che prenderne atto, dandone comunicazione con un avviso affisso all'inizio del mese di maggio nella bacheca del Consolato Generale.

Di fronte a questa situazione, il Ministero degli affari esteri ha disposto l'invio di una missione ricognitiva del Centro Visti, che si è recata a Casablanca il 13 e 14 giugno per accertare le reali dimensioni dell'arretrato segnalato dagli onorevoli interroganti e da articoli apparsi sulla stampa.

Gli esperti del Centro Visti hanno quindi accertato che le pratiche inevase non sono certamente più di 4.000.

Il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'interno hanno tempestivamente avviato l'esame delle modalità tecniche per superare in tempi assai brevi le difficoltà procedurali che si erano evidenziate e per tutelare il diritto fondamentale all'unità familiare garantito dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, alle condizioni previste dagli artt. 28 e 29 del testo unico del 25.7.1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002.

In tale ambito appare altresì necessario attirare l'attenzione sulla serie di provvedimenti che il Ministero degli affari esteri ha preso, nella consapevolezza della difficile situazione in cui versa l'ufficio di Casablanca, quale l'autorizzazione all'assunzione di 4 impiegati a contratto *ex art.* 30 della legge Bossi-Fini, l'invio in missione di 4 unità di ruolo per supportare il lavoro dell'ufficio visti, la pubblicità di un posto per ampliare l'attuale organico, l'assegnazione di due agenti della Polizia di Stato messi a disposizione dal Ministero dell'interno.

Il Ministero degli affari esteri ha infine approvato un piano di ampliamento dell'ufficio visti che porterà gli spazi disponibili da 150 metri quadrati con 3 sportelli a 550 metri quadrati con 9 sportelli. Si tratta comunque di un processo *in itinere* che auspicabilmente darà i suoi frutti nella seconda metà del corrente anno grazie anche al costante impegno profuso da tutti gli addetti al servizio.

Accanto ad altre misure d'intervento che sono allo studio, quali l'istituzione di un Call Center e l'assegnazione di ulteriore personale, pur nelle attuali ristrettissime disponibilità di risorse umane e finanziarie, occorre porsi con chiarezza il problema dell'indispensabile serio potenziamento della nostra rete diplomatico-consolare.

Nel caso del Marocco, infatti, Francia e Spagna dispongono di 6 Consolati Generali ed un centinaio di addetti al servizio visti. L'Italia dispone attualmente del solo Consolato Generale di Casablanca (con circa 10 persone dedicate al servizio in questione) e ciò nonostante il fatto che quella marocchina sia la principale comunità straniera in Italia. Occorre inoltre al riguardo tenere presente che, a seguito della regolarizzazione in corso, che si ritiene riguardi 100-150 mila marocchini, si possono legittimamente prevedere per il prossimo futuro alcune decine di migliaia di richieste di visti per ricongiungimento familiare che le nostre strutture in Marocco (e non solo in Marocco) non sono attualmente in grado di fronteggiare con le risorse umane e finanziarie attualmente disponibili.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(1° agosto 2003)

LAURO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il mancato aggiornamento da parte dell'INPS dei dati riguardanti gli agricoltori e la non considerazione di sgravi contributivi per danni atmosferici, di variazioni intervenute e comunicate, e di pagamenti già effettuati, ha provocato l'arrivo di un gran numero di cartelle pazze agli agricoltori della Campania;

il Difensore civico della Campania, Giuseppe Fortunato, e l'Associazione nazionale «Il cittadino non suddito» hanno scritto una lettera al Ministro delle politiche agricole e forestali per significare che l'iscrizione a ruolo di ben 220 mila aziende agricole non è una cosa normale;

molte imprese agricole hanno già ottenuto la sospensione dall'esecutività delle cartelle di pagamento da parte di giudici del lavoro ma per la maggior parte degli agricoltori campani destinatari delle cartelle, la situazione è davvero esasperante,

l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo quali iniziative intenda intraprendere per indagare sulle disfunzioni dell'INPS riguardo gli agricoltori e come intenda procedere per giungere alla soluzione della questione.

(4-00866)

(12 novembre 2001)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

La notifica delle cartelle esattoriali è stata, come di consueto, preceduta dall'invio dell'estratto conto alle aziende interessate.

In tal modo le stesse aziende hanno potuto procedere a controllare l'esattezza della loro posizione debitoria.

Inoltre, prima di procedere all'emissione delle cartelle esattoriali sono stati trasmessi avvisi bonari con quali i contribuenti morosi sono stati invitati nuovamente a regolarizzare la loro posizione.

Solo a seguito del mancato riscontro da parte delle aziende agricole, sia dell'estratto conto che dell'avviso bonario, sono state emesse le cartelle esattoriali per i crediti dovuti.

Nell'anno 2001 in Campania risultano emesse circa 80.000 cartelle esattoriali nei confronti dei contribuenti agricoli. Tuttavia, poiché più cartelle possono avere lo stesso destinatario, le aziende agricole iscritte a ruolo sono state meno di 80.000.

Pertanto, il dato di 220.000 aziende agricole iscritte a ruolo, citato nell'interrogazione, non è conforme ai dati in possesso dell'Istituto.

Durante l'anno 2001 sono pervenute alle Sedi della Campania circa 7.000 segnalazioni di calamità naturali, delle quali, al 31-12-2001, ne rimanevano da evadere 250, tutte lavorate nei primi mesi del 2002.

Infine, sul totale delle cartelle emesse, 13.877 sono state sospese per insussistenza del credito e per 34.632 è stata modificata l'esposizione debitoria iscritta a ruolo.

Si rappresenta, poi, che, nell'anno 2001, i provvedimenti di sospensione delle cartelle esattoriali sono stati adottati per la maggior parte in via amministrativa e solo in minima percentuale a seguito di pronunce della Magistratura.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

LAURO, D'AMBROSIO, FALCIER, OGNIBENE, FLORINO, IZZO, NOVI, TRAVAGLIA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che la Confederazione CGIL e le Federazioni che la compongono hanno stipulato con l'INPS convenzioni per la riscossione attraverso l'Istituto stesso di contributi sindacali dovuti dai propri iscritti;

che i contributi riscossi sono volontari e la loro trattenuta da parte dell'INPS deve essere effettuata solo a seguito di espressa manifestazione di volontà dell'interessato che deve essere resa in una formale delega all'INPS a trattenere il contributo sindacale ed a versarlo alla CGIL;

che il contributo spesso costituisce una percentuale non irrilevante della prestazione su cui viene trattenuto;

che è dovere dell'INPS accertare la regolarità della delega presentata dalla CGIL;

che una eventuale delega irregolare, non rilasciata volontariamente, carpita con raggiri o addirittura con firma apocrifa concretizza, oltre che una violazione di norme, anche una truffa a danno del lavoratore;

che una eventuale truffa avrebbe l'aggravante di essere commessa da una Organizzazione senza scopo di lucro che ha per proprio fine la tutela, difesa e rappresentanza dei lavoratori;

che una eventuale delega non regolare falsa anche i rapporti di forza tra le Confederazioni sindacali, attribuendo a quella che beneficia di una delega irregolare una rappresentatività superiore a quella effettiva;

che nei fatti si è generato un monopolio sindacale di CGIL, a danno delle altre organizzazioni sindacali, penalizzando le organizzazioni monocategoriali rappresentative delle specializzazioni nate a seguito delle trasformazioni tecnologiche e dell'economia della conoscenza, come ad esempio Unionquadri, membro del CNEL, e rappresentativa di interessi specifici delle professionalità medio-alte;

che il sistema delle relazioni aziendali in Italia, anziché fondarsi sull'attuazione del dato costituzionale contenuto nell'articolo 39 della Costituzione (peraltro mai attuato), trova il proprio fondamento in un sistema che grosso modo potremmo definire di «accreditamento contrattuale», in base al quale i soggetti contrattuali trovano i presupposti per la loro presenza nelle relazioni aziendali e nella partecipazione alla contrattazione collettiva di categoria;

che paradossalmente il maggior sindacato italiano dell'era fordista, la CGIL, senza aver sottoscritto l'accreditamento contrattuale «nel patto per l'Italia» che è alla base del concetto della rappresentatività, ora intende, ribaltando questa logica da essa attuata per decenni e che le ha permesso il monopolio sindacale in Italia, partecipare ad importanti negoziati, accampando un diritto da essa negato per decenni ad altri, anzi con un chiaro ed inequivocabile comportamento politico si appresta ad iniziative referendarie per annullarle;

che tutto quanto scaturisce dal comportamento della Confederazione CGIL che nei contenuti la qualifica non come definita dal proprio vigente statuto, ma sia come grande azienda con fatturato di quasi 500 milioni di euro alla quale grazie al discutibile *status* di Organizzazione Sindacale non si applicano tutte le leggi dello Stato in materia di lavoro, godendo così di una spudorata forma di franchigia (verso i suoi dipendenti) anche dal famoso articolo 18 in barba a quanti sono andati in piazza per difenderne la applicazione, nonché dal comportamento di piazza teso a porsi come soggetto politico alternativo al legittimo governo eletto dal Popolo italiano,

si chiede di sapere:

se sia vero che in passato si siano verificate irregolarità o addirittura falsi da parte della CGIL o di sue Federazioni in materia di presentazione di deleghe di riscossione dei contributi;

se sia vero che vi siano state anche denunce all'autorità giudiziaria per presentazione di deleghe le cui firme sarebbero state disconosciute dai lavoratori interessati;

quali provvedimenti abbiano preso l'INPS o il Ministero del lavoro per effettuare più vasti controlli nei confronti della CGIL resi necessari dal verificarsi delle irregolarità;

a prescindere dal fatto che anche un solo falso rappresenterebbe una violazione di norme penali, quante siano state le eventuali predette irregolarità di cui l'INPS abbia avuto conoscenza;

quali provvedimenti siano stati presi e per quale motivo non si sia proceduto alla sospensione o addirittura alla disdetta della convenzione nel caso in cui eventuali irregolarità o addirittura falsi siano stati accertati;

visto l'uso così disinvolto e distorto dei meccanismi della contrattazione, se non si ritenga opportuno che il Governo giunga in tempi brevi alla definizione di regole chiare e nuovi sistemi di rappresentatività.

(4-02677)

(17 luglio 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

Nel caso in cui il pensionato o il lavoratore, che ha rilasciato delega per autorizzare la trattenuta sindacale sulla prestazione previdenziale, disconosca la firma apposta sulla stessa delega, l'INPS sospende immediatamente la trattenuta sindacale sulla prestazione previdenziale, sia che si tratti di pensione che di altra prestazione temporanea, e segnala il caso alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

La convenzione che regola i rapporti tra l'Istituto e le Organizzazioni sindacali, in materia di riscossione delle quote sindacali, dispone che l'INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni previdenziali assoggettate alle ritenute sindacali e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto, la convenzione prevede che l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, l'Organizzazione sindacale stipulante si obbliga a ristorare l'INPS di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.

Conseguentemente, eventuali accertamenti relativi al disconoscimento della firma da parte dell'interessato non sono di competenza dell'Istituto.

L'INPS fa presente, peraltro, che i casi di irregolarità segnalati all'Ente sono di esigua consistenza e non riguardano la CGIL, sindacato cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

MALABARBA. – *Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

la Dirigenza INPDAP di Roma ha deciso di esternalizzare a soggetti privati la gestione delle colonie per i figli dei dipendenti dell'istituto;

la motivazione addotta riguardava l'esigenza di migliorare la funzionalità, l'economicità e l'efficienza del servizio;

dall'avvio di questa innovazione recentissima si sono verificati episodi molto gravi, come riferito dai genitori dell'Organizzazione Sindacale Cobas Inpdap: la morte di un ragazzo annegato in un centro-vacanze in Puglia, la grave intossicazione alimentare di 30 ragazzi, ritardi nelle comunicazioni dei luoghi di ritrovo da parte dell'agenzia, l'accoglienza per vacanza-studio a Parigi in albergo non idoneo per adolescenti, l'aggressione dei giovani per le strade di Dublino, ragazzi punti da insetti con gravi manifestazioni cutanee;

i costi per l'ente sono stati maggiorati del 20 per cento rispetto all'anno precedente, comportando l'aumento del contributo degli utenti, ivi compresi gli orfani finora esentati;

l'affidamento da parte degli utenti è rivolta all'Ente, che trattiene lo 0,35 per cento del reddito mensile all'uopo, e non alle società appaltatrici,

si chiede di sapere:

se non si intenda intervenire presso la Dirigenza Inpdap di Roma per verificare le modalità di gestione del servizio e – in caso di palese inefficienza – di chiedere il rimborso degli utenti danneggiati;

se non risulti più economico e più soddisfacente per l'utenza la gestione diretta del servizio da parte dell'Ente.

(4-02824)

(31 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'INPDAP ha fatto presente quanto segue.

Per quanto riguarda l'affidamento a soggetti privati, la scorsa stagione estiva non è stata caratterizzata da alcuna innovazione gestionale, in quanto tale impostazione organizzativa è stata assunta sin dalla origine dell'erogazione delle prestazioni in parola. Peraltro le motivazioni che presiedono all'*outsourcing* a terzi soggetti sono strettamente connesse ai vincoli legislativi che disciplinano il settore delle vacanze e del turismo in generale.

In particolare, la gestione dei viaggi «tutto compreso» è per legge riservata ai soggetti qualificati come «Organizzatori di viaggio», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 111/95, ed in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 9 della legge 17-5-83, n. 217, e successive modifiche.

Si deve comunque sottolineare che, a prescindere dalle richiamate disposizioni di legge, la gestione diretta da parte dell'Istituto dei suddetti servizi in favore degli iscritti richiederebbe una serie di autorizzazioni, rilasciate dalle autorità preposte al settore previa verifica sulle complesse competenze organizzative e tecniche, le quali di fatto la renderebbero anti-economica e non pienamente rispondente alla qualità del servizio.

In relazione all'efficienza delle prestazioni rese nel corso del 2002, si rende opportuno partecipare, da un punto di vista qualitativo, il complessivo buon livello delle medesime, considerato che sono circa 16.000 le famiglie interessate per i soggiorni studio all'estero e poco meno di 10.000 quelle coinvolte per le vacanze climatiche in Italia.

A fronte di tali dati, il numero di reclami verbali e scritti pervenuti all'Istituto è modesto e va rapportato, esclusivamente, ai fatti menzionati nell'interrogazione.

In realtà, il ritardo nei tempi di aggiudicazione delle gare d'appalto e successiva sottoscrizione dei relativi contratti ha comportato qualche difficoltà nella gestione delle informazioni all'utenza e nella adeguata organizzazione delle fasi di partenza da parte delle società aggiudicatrici; ma è pur vero che, affrontati i vari problemi operativi e superati gli ostacoli organizzativi presentatisi, tutti i partecipanti hanno potuto raggiungere le località prescelte nel pieno rispetto dei turni prefissati.

Per quanto concerne la morte per annegamento di un ragazzo, l'INPDAP ha rappresentato che in tale dolorosa circostanza non sono state ravvisate responsabilità né a carico della società di gestione né dell'Istituto.

Il giovane, durante le attività ricreative in piscina, ha avuto un malessere; è stato immediatamente soccorso e trasportato con ambulanza all'Ospedale di Monopoli. Nella stessa serata è stato trasferito al Policlinico di Bari, dove è deceduto dopo una settimana di degenza.

Per i predetti fatti l'Istituto ha nominato un avvocato di parte per seguire i rilievi delle relative indagini svolte dalla Magistratura locale.

A Malta, durante lo svolgimento del primo turno presso l'Hotel Diplomat, si sono verificati numerosi casi di malessere; dopo accurate visite, i medici della struttura hanno rilevato una decina di casi di influenza ed una ventina di casi di grave gastroenterite. In collaborazione con le autorità locali e con il costante monitoraggio dell'Ambasciata Italiana, si è proceduto a controlli e prelievi volti ad accertare il possibile verificarsi di contaminazioni alimentari all'interno del servizio ristorazione dell'albergo, le cui risultanze hanno dato esito negativo.

I risultati delle analisi cliniche effettuate sui 20 giovani colpiti da gastroenterite hanno indotto i medici a ritenere che si trattava di una forma virale, per la quale risultava difficile risalire alle effettive cause.

Tutti i giovani ammalati, assistiti in albergo o, per i casi più gravi, presso una struttura ospedaliera con costanti contatti con le famiglie, sono rientrati in Italia nei tempi convenuti.

Per quanto concerne gli episodi segnalati a Parigi circa l'ambiente poco consono a soggiorni studio all'estero, si rappresenta che, dall'esito

di appositi controlli espletati nel merito dall'INPDAP, non è emerso alcun elemento che potesse motivare i reclami pervenuti in tal senso.

Non risultano, peraltro, segnalazioni di alcun genere né per quanto si riferisce alle aggressioni di giovani a Dublino, né per punture di insetti con gravi manifestazioni cutanee.

Per tutti i casi esaminati, si precisa che sono state condotte da parte della competente Direzione dell'Istituto approfondite indagini al fine di rilevare eventuali inadempienze delle società affidatarie. Si fa presente, tra l'altro, che ogni evento sopra citato è coperto da polizza assicurativa in favore delle famiglie.

In ordine all'incremento dei costi dei servizi in parola, si fa presente che in effetti il prezzo medio applicato nel 2002 è superiore di circa il 12 per cento rispetto a quello praticato nell'anno precedente; l'aumento è stato determinato dall'inasprimento del Capitolato d'onori sui servizi di assistenza, vigilanza, procedure organizzative presso i centri di raccolta e aeroporti, viaggio e sistema informativo con le famiglie, risultati nel passato oggetto di osservazioni e reclami, dal miglioramento delle garanzie e condizioni assicurative in favore dei giovani partecipanti, dall'incremento dei costi dei trasporti su alcune tratte a seguito della contrazione del numero di voli a livello internazionale dopo i fatti dell'11 settembre 2001, nonché da criteri seguiti nell'ambito di aggiudicazione delle gare di appalto, in quanto si è ritenuto di accogliere le proposte presentate da agenzie che, anche se più costose, offrivano maggiori garanzie sulla qualità dei servizi da erogare.

Tale incremento, peraltro, non ricade sul contributo a carico delle famiglie poiché i costi complessivi sono interamente sopportati dall'Istituto.

In proposito, si precisa che l'Istituto ha differenziato il contributo a carico delle famiglie rispetto alla loro capacità contributiva e condizione familiare, utilizzando a questo scopo l'indicatore ISEE, così come richiesto dall'art. 12 del decreto n. 463 che disciplina la Gestione autonoma del Credito e Attività Sociali dell'INPDAP. Di fatto si è passati da un regime in cui tutte le famiglie pagavano il contributo di un milione di vecchie lire (ad eccezione degli orfani esentati) ad un regime di contributo differenziato in base alla suddetta capacità (contributo variabile da 300 a 0 euro), con conseguente riduzione del contributo stesso per circa 2.000 famiglie.

Infine, a comprova dell'accuratezza con la quale sono stati espletati i servizi in argomento nel corso della stagione 2002, si rappresenta che il livello qualitativo dei medesimi è stato tale da consentire, per la prima volta, la partecipazione di una cinquantina di giovani disabili ai soggiorni estivi organizzati da questo Istituto, con ampia soddisfazione dei medesimi e delle loro famiglie.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

MANFREDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il giorno 4 febbraio 2003, intorno alle ore 8.30, diversi automobilisti e camionisti sono stati vittime di un pauroso maxi-tamponamento sulla Superstrada Gravellona Toce-Domodossola, all'altezza dello svincolo di Pieve Vergonte, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, a causa di una copiosa nevicata e degli strati ghiacciati formatisi nella notte;

il bilancio dell'incidente è stato di due feriti e otto auto gravemente danneggiate, ma avrebbe potuto essere molto più pesante dato che i mezzi incaricati dall'Anas, secondo i primi accertamenti della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco accorsi sul posto, non avevano provveduto a cospargere il sale necessario;

la chiusura della strada conseguente al sinistro, ha causato enormi code di ignari automobilisti che hanno lamentato la mancanza di segnalazioni per coloro che sopraggiungevano dalla corsia nord, finendo inevitabilmente imbottigliati,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare le eventuali responsabilità dell'Anas nel caso specifico e adottare i necessari provvedimenti per mettere in sicurezza la sede stradale di cui sopra.

(4-03894)

(13 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS S.p.A., interessata al riguardo, ha riferito che le precipitazioni nevose occorse il giorno 3 febbraio 2003, nel tratto della strada statale n. 33 «del Sempione» compreso tra il km. 95+200 ed il km. 127+000, hanno avuto inizio alle ore 18.30 circa presentandosi dapprima con caratteristiche di nevischio fine e, successivamente, con graduale intensificazione dei fenomeni.

La società stradale fa conoscere che è stato quindi effettuato, da parte della ditta appaltatrice del servizio manutenzione, lo spargimento di sale sul piano viabile al fine di contrastare l'attecchimento della neve al suolo.

Successivamente, la stessa impresa è intervenuta, nel tratto Gravellona Toce-Montecretese, con 7 autocarri attrezzati con lame per il servizio sgombraneve, fino alle ore 9.00 del 4 febbraio 2003, all'incirca un'ora dopo il termine delle precipitazioni nevose.

Contemporaneamente, dalle ore 7.00 del 4 febbraio, in considerazione dell'attenuarsi delle precipitazioni, l'impresa ha iniziato lo spargimento di sale sul piano viabile con 2 autocarri che hanno proseguito il servizio fino alle ore 11.00.

In considerazione delle modalità d'intervento attuate, confermate dal personale di sorveglianza della strada statale n. 33, l'ANAS ritiene che le operazioni eseguite per il trattamento del piano viabile, mediante automezzi antighiaccio e sgombraneve, siano state immediate ed adeguate all'entità dell'evento meteorologico.

La società stradale fa rilevare, inoltre, che la strada statale in argomento è caratterizzata, in determinati tratti ed in particolare tra i km. 108+000 e 110+000, da condizioni atmosferiche particolari con bassissime temperature, dovute all'assenza dell'irradiazione solare ed alla presenza di correnti di aria fredda provenienti dalle valli laterali, che non consentono lo scioglimento dei residui nevosi.

Nei restanti tratti, al contrario, il piano viabile risulta libero da neve o ghiaccio.

L'ANAS evidenzia, infine, che l'eccessiva velocità di gran parte dei mezzi transitanti sulla statale n. 33 «del Sempione» nel tratto a quattro corsie, anche quando evidenti condizioni meteorologiche raccomanderebbero la massima prudenza, contribuisce in maniera rilevante al verificarsi di incidenti.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(28 luglio 2003)

MANFREDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il signor Ezio Bordogna, nato il 15 giugno 1943, pensionato delle Ferrovie dello Stato dal 17 agosto 1997 (cat. FS sede 5200 cert. 00442441), attende da cinque anni che la rispettiva posizione INPS venga regolarizzata e che, analogamente, migliaia di persone restano in attesa che il rispettivo trattamento pensionistico venga definito;

la sede INPS di Novara, presso cui lo scrivente ha cercato di assumere notizie in merito, ha riferito che la pratica «dovrebbe» essere inviata a Milano e che per la sua soluzione è comunque necessario l'avvio di «procedure automatizzate» che la sede centrale di Roma deve mettere a disposizione delle sedi periferiche;

considerato che l'esempio del signor Bordogna è emblematico di una grave situazione diffusa su tutto il territorio nazionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi di tali estenuanti attese per la definizione di pratiche pensionistiche che investono un elevatissimo numero di persone;

i motivi per i quali la pratica che coinvolge il signor Bordogna sia trattata dalla sede di Milano;

in cosa si concretizzino le suddette «procedure automatizzate» e perché non vengano attivate, se è vero che potrebbero accelerare decisamente la definizione delle pratiche.

(4-04166)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il trattamento pensionistico del Sig. Ezio Bordogna, ex dipen-

dente delle Ferrovie dello Stato, si fa presente quanto comunicato dall'INPS.

Preliminarmente va evidenziato che i trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono stati in carico, fino al 31 marzo 2000, agli uffici compartimentali delle Ferrovie a cui competeva l'istruttoria dei pensionamenti. Successivamente la legge 488/1999 (finanziaria 2000) ha stabilito il passaggio delle competenze in materia di pensionamento degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato all'INPS dal 1° aprile 2000.

Pertanto, dopo tale data sono pervenute all'INPS una grande quantità di pratiche arretrate, di ricostituzione della pensione, sia da parte dell'INPDAP che da parte degli Uffici del Fondo Ferrovie dello Stato.

Tale cumulo di pratiche arretrate, senza alcun adempimento istruttorio, ha comportato un allungamento dei tempi di riliquidazione delle pensioni in esame.

In particolare, la pensione del Sig. Bordogna, liquidata in via provvisoria fin dal 1997, è stata in carico dal 1° aprile 2000 al 30 settembre 2001 alla competente sede dell'INPDAP, che solo successivamente a tale data ha trasferito alla sede INPS di Novara, nel cui comprensorio è residente il Sig. Bordogna, il fascicolo di pensione dell'interessato per la trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.

Infine, si fa presente che le normali procedure automatizzate dalle Sedi INPS hanno avuto necessità di nuove impostazioni operative, proprio al fine di poter recepire le pratiche attinenti agli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

MANFREDI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

durante il periodo delle scorse festività natalizie si è verificato il mancato recapito della posta al Comune di Invorio (Novara);

alle lamentele informali del Sindaco presso la Direzione della Filiale di Novara è stato ribattuto che il disservizio era dovuto a «cause di forza maggiore», in particolare alla contemporanea assenza del personale addetto alla distribuzione della corrispondenza, per ferie o malattie;

il Sindaco di Invorio ha successivamente scritto alla Direzione Filiale di Novara, segnalando, oltre a tale palese disservizio, la totale mancanza di timbri di recapito all'ufficio postale di smistamento, come, invece, dovrebbe risultare, stando alla nuova «Carta della Qualità» diramata dalle Poste Italiane S.p.A.;

il controllo sul rispetto dei tempi di recapito indicati dalla Carta di Qualità è affidato al Ministero delle comunicazioni, quale Autorità di Regolamentazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della suddetta situazione e se intenda prendere provvedimenti determinati a far cessare i disservizi che si sono verificati anche successivamente al periodo natalizio.

(4-04273)

(2 aprile 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, l'operato riguardante la gestione aziendale rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Come è noto, gli accertamenti riguardanti sia il corriere prioritario sia quello ordinario interno vengono effettuati su base campionaria da un organismo specializzato indipendente (la società IZI s.p.a.) sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 261/99 di recepimento della direttiva n. 97/67/CE, sin dal 2001.

A tale proposito si significa che gli indici di qualità, indicati nel contratto di programma stipulato fra Poste italiane ed il Ministero delle comunicazioni ed aggiornati con successive deliberazioni del Ministero stesso (da ultimo in data 15 gennaio 2003 con la *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2003), sono stati sempre rispettati dalla società Poste, ad esclusione del periodo relativo al primo semestre 2001 in cui si è verificato uno scostamento rispetto ai parametri fissati, in conseguenza del quale la società stessa ha dovuto versare, come previsto dall'art. 6, comma 6, del vigente contratto di programma, una penale di lire 750.000.000.

Gli ultimi dati disponibili – riferiti al secondo semestre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2003 – indicano un superamento degli indici fissati sia per il corriere prioritario sia per il corriere ordinario, circostanza che sembra confermare un sostanziale corretto e regolare svolgimento del servizio in questione.

Quanto alla mancata apposizione del timbro sulla corrispondenza in arrivo si ritiene opportuno chiarire che il decreto del Presidente della Repubblica n. 655/82 (art. 33) prevede l'obbligo di apporre il bollo a data solo da parte dell'ufficio postale di accettazione, sia sulla corrispondenza accettata allo sportello sia su quella estratta dalle buche o cassette di impostazione: non può, pertanto, parlarsi di disservizio nei casi di omessa bollatura da parte degli uffici di arrivo.

A tale proposito la società Poste Italiane ha precisato di aver dato disposizioni che, a partire dal 1° marzo 2002, la corrispondenza (ordinaria e prioritaria) non venisse più bollata come per prassi consolidata avveniva in precedenza, sia per valutazioni attinenti il processo di smistamento automatizzato del corriere, sia per accelerare le relative fasi operative al fine di confermare il generalizzato raggiungimento degli *standard* qualitativi stabiliti per la consegna della corrispondenza ordinaria e prioritaria indicati nel contratto di programma e nella carta di qualità del servizio pubblico postale.

In merito alla nuova organizzazione del servizio di recapito Poste Italiane ha comunicato di aver da tempo introdotto su tutto il territorio nazionale, un sistema operativo basato sulle cosiddette «areole» che prevede la concentrazione delle attività di recapito in uffici postali da cui dipendono almeno 4 zone.

Nel caso dell'ufficio di Invorio – ha proseguito la società Poste – non è stato possibile rispettare il suddetto sistema organizzativo per cui si è dovuto procedere all'accorpamento del servizio di recapito presso l'ufficio postale del comune di Oleggio Castello.

Le criticità operative segnalate nell'atto parlamentare in esame riferite al «periodo natalizio» sono da ascrivere, secondo quanto segnalato da Poste Italiane, all'inevitabile aumento del flusso del traffico postale che normalmente si verifica in tale periodo dell'anno.

Per limitare al massimo i disagi alla clientela l'azienda ha comunicato di aver adottato varie iniziative quali il prolungamento straordinario delle prestazioni giornaliere da parte degli addetti al recapito e lo svolgimento di prestazioni pomeridiane straordinarie del personale attinto da uffici limitrofi senza, tuttavia, distogliere unità da altre zone per non causare analoghe situazioni di disagio.

Allo stato attuale – ha concluso Poste Italiane – il servizio di consegna della corrispondenza presso l'ufficio di Invorio risulta regolare.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(4 agosto 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il Real Sito di Carditello, che si trova a metà strada tra Napoli e Caserta, oltre ad essere una delle più importanti opere di architettura neoclassica di Francesco Collecini, decorata da affreschi di Hackert, tenuta borbonica di caccia, costituisce anche un significativo progetto di incentivazione agraria voluta da Ferdinando IV;

la tenuta di Carditello infatti si inseriva in un disegno organico di sviluppo del territorio ed in particolare dell'agricoltura e delle industrie;

il Real Sito raggiunse nel 1833 una estensione di circa 2000 ettari destinata all'allevamento di cavalli, bufali ed alla coltivazione di prodotti agricoli;

con l'unità d'Italia la tenuta passò ai Savoia e successivamente, nel 1919, fu donata all'Opera Nazionale Combattenti con conseguente lottizzazione dei terreni;

nel 1952 la tenuta entrò a far parte del patrimonio del «Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno»;

recentemente, dopo gli sporadici finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e della regione Campania, il Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto con proprie risorse finanziarie per cercare di ridurre lo stato di abbandono e di degrado della tenuta;

i dirigenti del Consorzio hanno annunciato ufficialmente di voler vendere la tenuta attraverso inserzioni pubblicitarie su quotidiani e siti web, una volta ottenuta l'autorizzazione del Ministero, al quale comunque spetta il diritto di prelazione, che è esteso anche alla Regione, alla Provincia ed al Comune ove trovasi il bene,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per salvaguardare un bene culturale di immenso valore quale la tenuta di Carditello in modo da impedire qualsiasi tipo di svendita e comunque quali interventi intendano adottare, promuovere e sollecitare per la tutela e valorizzazione del Real Sito;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda esercitare, ove si dovesse dare luogo alla vendita, il diritto di prelazione anche eventualmente in concorso con gli altri Enti territoriali.

(4-02223)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla residenza reale di Carditello (Caserta), di proprietà del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, sul Bollettino della Regione Campania n. 12 del 17 marzo 2003 è stata pubblicata la deliberazione relativa alla manifestazione d'interesse all'acquisizione al patrimonio regionale del suddetto complesso immobiliare.

Risulta che è stato dato mandato agli Assessori all'agricoltura, alle attività produttive, al demanio e patrimonio, ai beni culturali ed alla ricerca scientifica della Regione Campania di attivare i contatti preliminari all'eventuale acquisizione di detto complesso al patrimonio regionale.

Si comunica, altresì, che la Soprintendenza Regionale della Campania ha informato l'Ente proprietario che, nel caso in cui intenda procedere alla vendita, lo stesso dovrà osservare le procedure concernenti l'autorizzazione all'alienazione previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

Il bene, infatti, rientra tra quelli appartenenti a soggetti pubblici non titolari di demanio, per i quali è prevista la richiesta di autorizzazione alla vendita al Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

(8 settembre 2003)

MASCIONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che a Pesaro si svolge la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, giunta alla 39^a edizione, che si svolgerà dal 20 al 28 giugno 2003;

che si tratta di una rassegna prestigiosa, seguita con molta partecipazione da critica e pubblico;

che la rassegna ha ospitato, in quasi quarant'anni, le nuove esperienze cinematografiche di tutto il mondo;

che il prestigio della mostra è testimoniato da innumerevoli attestazioni che ne hanno caratterizzato lo svolgimento;

che, purtroppo, nonostante la scrupolosa gestione e il tentativo di contenere i costi, il Ministero per i beni e le attività culturali ha improvvisamente, a programma già definito, ridotto fortemente il contributo annuale (da 830 a 530 milioni di vecchie lire per l'anno corrente);

che tale drastico taglio pregiudica il pieno svolgimento dell'edizione 2003 e minaccia la stessa sopravvivenza della rassegna,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in considerazione della peculiarità e dei meriti culturali della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, di rivedere il provvedimento, ripristinando il contributo finanziario, consentendo così il regolare svolgimento di una rassegna che ha conquistato largo consenso nel panorama culturale italiano.

(4-04487)

(7 maggio 2003)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa alla 39^a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, interpellata la Direzione Generale per il cinema, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, la Fondazione Pesaro Nuovo Cinema è un ente riconosciuto dal Ministero per i beni e le attività culturali, in quanto svolge una importante funzione di promozione della cultura cinematografica.

Essa ha spesso ricevuto contributi finalizzati sia alla realizzazione della Mostra internazionale del cinema sia ad altre attività collaterali, quali Convegno di studi, Rassegna retrospettiva ed Eventi speciali.

Per l'anno 2003, però, la Commissione consultiva, competente in ordine alla erogazione del fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, a seguito della valutazione fornita sulla base dei nuovi

criteri di intervento finanziario fissati dal decreto ministeriale del 28 novembre 2002, non ha ritenuto ammissibile a contributo le iniziative collaterali alla 39^a Mostra.

L'intervento finanziario è stato finalizzato, pertanto, solamente alla realizzazione della Mostra, per la quale è stato stanziato un contributo di 250.000 euro, a fronte di un preventivo di circa 297.000 euro, importo congruo sia rispetto alle spese preventivate per la Mostra che rispetto alle risorse finanziarie che il Fondo Unico per lo spettacolo ha destinato al settore della promozione.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

(23 luglio 2003)

MASCIONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Ministero in indirizzo ha diramato una circolare che prevede per tutti i possessori di armi da fuoco nuovi e periodici esami medici e prove attitudinali;

il provvedimento riguarda anche i titolari di licenza di porto di armi ottenuta per praticare l'attività venatoria;

il provvedimento è sicuramente legato a recenti tragici episodi di cronaca nera, episodi però che si sarebbero potuti evitare con interventi tempestivi in considerazione anche delle segnalazioni di cittadini, in particolare a Milano, a magistratura e forze dell'ordine;

in particolare per i cacciatori, centinaia di migliaia in tutto il paese, e circa 11.000 nella provincia di Pesaro e Urbino, sono già previsti severi controlli sanitari e di pubblica sicurezza e revoca della licenza in determinate circostanze,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere il provvedimento che, sicuramente lodevole nelle intenzioni, non tiene però conto dei disagi, dei costi e delle difficoltà di ordine amministrativo e burocratico cui andrebbe incontro la categoria dei cacciatori che nulla ha a che vedere con gli episodi di sangue che hanno determinato il provvedimento ministeriale.

(4-04605)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si precisa che non è esatta l'affermazione per cui la circolare del 9 maggio 2003, firmata dal Ministro dell'Interno, abbia introdotto «nuovi e periodici esami medici e prove attitudinali» nei confronti di «tutti i possessori di armi da fuoco».

La direttiva, emanata a seguito di alcuni gravi fatti di sangue che hanno obiettivamente posto la necessità di controlli più scrupolosi sui requisiti di affidabilità richiesti dalla legge per la detenzione e il porto di

armi, con particolare riguardo a quelli di carattere sanitario, ha invitato i Prefetti ed i Questori ad una maggiore oculatezza e ad un maggior rigore nell'applicazione della normativa vigente.

In particolare, è stato ribadito che al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché per ogni nulla osta all'acquisto delle medesime, deve procedersi sempre ad una verifica attenta dei requisiti psicofisici personali attestati da apposita certificazione medica, prestando specifica attenzione all'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali o di situazioni di dipendenza da alcolici o stupefacenti.

Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza sono state altresì invitate a valutare adeguatamente ogni segnalazione qualificata relativa ad eventi o situazioni che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla legge, procedendo, se necessario, alla revoca dell'autorizzazione rilasciata e all'eventuale adozione del divieto di detenzione.

È stata, inoltre, disposta una revisione straordinaria di tutte le licenze di porto d'arma rilasciate, con puntuale verifica caso per caso dei presupposti richiesti dalla legge

Si tratta, infatti, di una iniziativa di natura straordinaria, di carattere *una tantum*, alla quale stanno provvedendo d'ufficio le Prefetture e le Questure, per le licenze di rispettiva competenza.

La produzione di una certificazione sanitaria aggiornata, attestante la salute fisica e mentale, viene richiesta soltanto ai titolari di licenze di porto d'arma con validità pluriennale, come quella per il porto di fucile per uso di caccia, che non siano state rilasciate o rinnovate negli ultimi 12 mesi.

Tra l'altro è stato precisato alle stesse Autorità provinciali di pubblica sicurezza che tale documentazione sanitaria non richiede il pagamento del bollo, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto finalizzata ad un procedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza.

La verifica, fuori dell'ipotesi che si è detta, non richiede, in via generale, alcun onere o collaborazione da parte degli interessati.

In ogni caso, l'adeguatezza dell'attuale disciplina dell'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per l'idoneità al rilascio ed al rinnovo delle licenze in questione, sotto il profilo della sicurezza pubblica e sotto quello degli oneri richiesti agli interessati, sarà oggetto di attenta valutazione da parte di un'apposita commissione tecnica interministeriale, già costituita presso il Ministero dell'interno, che sta procedendo ad un organico e complessivo riesame dell'intera disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(31 luglio 2003)

MASCIONI, BASTIANONI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la città di Urbino è sede di una delle più antiche e importanti Università italiane, dichiarata parte del patrimonio mondiale dell'Unesco, ed uno dei centri culturali più importanti del nostro paese;

l'Archivio di Stato della città rappresenta una istituzione di enorme importanza culturale ed un patrimonio indispensabile per la salvaguardia e la tutela della storia e della cultura non solo della città ma di tutto il territorio nazionale;

la precaria situazione della sede della sezione dell'Archivio di Stato di Urbino ha spinto già da diverso tempo l'amministrazione comunale, la Direzione provinciale dell'Archivio di Stato e gli organismi del Ministero per i beni e le attività culturali a ricercare una sistemazione adeguata;

in data 29 aprile 1997 l'amministrazione comunale di Urbino, soddisfacendo una richiesta avanzata dalla Direzione Archivistica del Ministero per i beni e le attività culturali, metteva a disposizione, attraverso delibera di contratto di comodato, i locali di Palazzo Chiocci da restaurare ed adibire a nuova sede dell'Archivio;

il contratto di comodato veniva approvato, in data 14 gennaio 1998, dal Ministero per i beni e le attività culturali con decreto del Direttore generale;

successivamente la Direzione Archivistica del Ministero chiedeva la disponibilità del comune di Urbino che in data 6 ottobre 2000 comunicava la disponibilità a concedere Palazzo Gherardi;

in data 3 agosto 2000 il Ministero modificava nuovamente il proprio orientamento con lettera comunicando la rinuncia a Palazzo Gherardi, conservando invece la richiesta già avanzata di Palazzo Chiocci, nel frattempo concesso dall'amministrazione comunale, garantendo in tempi brevi la ripresa dell'istruttoria per i lavori di adeguamento dell'immobile,

si chiede di sapere:

quale scelta definitiva il Ministero intenda compiere relativamente ad una idonea sede dell'Archivio Storico di Stato;

se intenda restaurare e utilizzare l'immobile di Palazzo Gherardi messo a disposizione dal Comune;

se intenda confermare l'impegno a restaurare ed adibire a nuova sede dell'Archivio di Stato, come da contratto di comodato approvato con decreto in data 14 gennaio 1998, Palazzo Chiocci, sempre messo a disposizione dal Comune;

in quale data intenda iniziare i lavori di ristrutturazione di Palazzo Chiocci, come da impegno sottoscritto con l'amministrazione comunale;

in quale data, presumibilmente, si ritenga che l'Archivio di Stato della città di Urbino, patrimonio culturale di rilevanza nazionale, possa avere adeguata e definitiva sede.

(4-03535)

(11 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellata la Direzione Generale per gli archivi, si rappresenta quanto segue.

Si premette che, per molti anni, l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha perseguito una politica di acquisizione di immobili demaniali o in comodato gratuito da adibire a sedi degli istituti archivistici.

In particolare, per quanto riguarda la Sezione dell'Archivio di Stato di Urbino ed alle richieste di individuazione di una nuova sede per tale sezione, è opportuno fare una serie di precisazioni.

La scelta iniziale di Palazzo Chiocci non ha avuto seguito in quanto, nonostante questo Ministero ne avesse concordato con il Comune di Urbino la concessione in comodato, le indagini propedeutiche eseguite sull'edificio hanno evidenziato l'inadeguatezza dei locali, risultati insufficienti a contenere il materiale documentario conservato nella predetta Sezione.

Inoltre la soprintendenza locale, verificate le caratteristiche architettoniche, tipologiche e dimensionali di Palazzo Chiocci, ha ritenuto che un adeguamento strutturale avrebbe compromesso le caratteristiche storico-artistiche originarie dell'immobile. Ciò ha comportato l'interruzione della progettazione.

La Direzione Generale per gli archivi ha proceduto, pertanto, a richiedere al Comune di Urbino un altro edificio di maggiori dimensioni e lo ha individuato in Palazzo Gherardi, relativamente al quale la concessione è stata concordata nel febbraio 2001.

È opportuno, altresì, far presente che, però, nello stesso anno, una serie di fattori concomitanti hanno indotto l'Amministrazione archivistica a rivedere la propria politica sulla acquisizione di nuove sedi ed, in particolare, a riconsiderare l'iniziativa avviata per il comodato di Palazzo Gherardi.

Infatti a seguito dell'emanazione della legge finanziaria 2002 – che imponeva una riduzione della spesa corrente per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato, nonché dell'elevato importo dei lavori di adeguamento per Palazzo Gherardi, stimato in otto miliardi delle vecchie lire, l'Amministrazione archivistica ha dovuto procedere ad una drastica revisione delle politiche di spesa corrente in corso. Questa è la ragione per cui si è dovuto rinunciare al comodato di Palazzo Gherardi.

Si precisa che, nel frattempo, la Sezione dell'Archivio di Stato di Urbino non ha mai sospeso il servizio al pubblico, svolto presso l'attuale sede.

Questa Amministrazione ribadisce comunque la propria intenzione di dare un'ideale e definitiva collocazione all'Istituto urbinato, considerata anche l'estrema disponibilità manifestata dall'Amministrazione comunale, ed attualmente sta valutando tutte le strade perseguibili.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

URBANI

(4 agosto 2003)

MINARDO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

la campagna olearia in Sicilia, ed in particolare in provincia di Ragusa, ha inizio ai primi di settembre;

ogni anno la consegna dei registri per il rilascio dell'attestato di molitura ai produttori avviene quasi a campagna olearia ultimata costringendo i frantoiani ad un doppio lavoro, con inevitabili errori di copiatura, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario provvedere nell'immediato, entro il mese di agosto, alla consegna dei registri di molitura delle olive ai frantoiani;

se non ritenga, inoltre, opportuno adottare un provvedimento relativo al riconoscimento di un contributo a favore dei frantoiani oleari, per i servizi resi all'AGEA, finora assolto in forma assolutamente gratuita.

(4-04900)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione in oggetto si evidenzia come l'attività di molitura da circa due campagne tenda ad anticiparsi per via delle mutate condizioni climatiche.

Proprio in considerazione di tale circostanza l'Agea ha provveduto, già dallo scorso mese di marzo 2003, a dare disposizioni all'Agrisian SpA – società delegata per convenzione alle attività di tenuta dall'archivio informatizzato dei frantoi oleari, stampa tipografica e consegna dei registri di molitura dei frantoi – affinché attivasse in anticipo le procedure prepedeutiche alla consegna dei registri, al fine di consentirne il completamento entro il prossimo mese di agosto 2003.

Il *file* di stampa contenente l'archivio aggiornato dei frantoi riconosciuti attivi, ed il numero dei modelli «f» da assegnare ad ognuno di essi, così come richiesti dai rispettivi Uffici territoriali di competenza, è stato inoltrato alla tipografia l'11 luglio 2003.

Le fasi tipografiche, di stampa e di imballo dei registri, nonché quella dei corrieri, per il prelevamento dalla tipografia e la consegna ai predetti Uffici territoriali competenti della successiva distribuzione ai frantoi, normalmente hanno la durata di 30/45 giorni.

Pertanto si ritiene che il tutto si sia realizzato secondo quanto auspicato nell'interrogazione.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di adozione di un provvedimento di riconoscimento di un contributo nei confronti dei frantoi, si fa presente che a fronte dell'attività svolta ai fini dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, nei confronti del frantoio riconosciuto non è previsto alcun contributo di carattere comunitario o nazionale.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(1° agosto 2003)

MONTAGNINO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che le aree interne dell'Alta Valle Platani e della zona nord della Provincia di Caltanissetta sono contrassegnate da carenze infrastrutturali, in particolare per quanto riguarda la rete viaria;

che tale situazione, acuita dall'assoluta mancanza di adeguati servizi di trasporto ferroviario, determina inaccettabili disagi nei collegamenti tra i diversi comuni, e tra questi e il capoluogo, con palesi situazioni di isolamento e di emarginazione per la collettività e per le attività economiche;

che le condizioni estremamente precarie della rete viaria e la frequente impercorribilità sono causa di arretramento sociale ed economico ed ostacolano qualunque ipotesi di sviluppo;

rilevato:

che i lavori di costruzione della strada di collegamento S. Giovanni Gemini – Mussomeli, progettata dalla Comunità Montana della Quisquina, il cui finanziamento di circa 67 miliardi di lire era stato finalmente sbloccato nella precedente legislatura dal governo regionale di centrosinistra, sono stati interrotti circa un anno fa dalla Provincia Regionale di Agrigento, a causa di problemi insorti con l'attuale governo regionale di centrodestra;

che successivamente, nel mese di settembre 2002, è stato revocato il bando di gara per il completamento del secondo lotto di tale importante arteria e che, infine, nel mese di dicembre 2002, con delibera del consiglio provinciale di Agrigento, la cui maggioranza è di centrodestra, sono stati stornati i fondi previsti per la costruzione della strada ad altre opere pubbliche;

che in relazione a tale scelta la strada di collegamento S. Giovanni Gemini – Mussomeli rimane colpevolmente incompiuta determinando un gravissima penalizzazione per le popolazioni interessate, nonché sostanziano uno spreco di denaro pubblico e l'ipotesi di giudizi di responsabilità per l'evidente danno erariale;

considerato:

che lo scorrimento veloce Mussomeli-Resuttano, proseguimento e completamento della strada di collegamento S. Giovanni Gemini – Mussomeli, che era stata inserita dal governo di centrosinistra nella precedente legislatura nell'accordo di programma Stato-Regioni e per la quale era stata stanziata, per il primo lotto, la somma di 100 miliardi di lire, è stata esclusa dall'accordo di programma Stato-Regioni sottoscritto dall'attuale governo regionale di centrodestra, determinando l'impossibilità di collegamento della strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento con la autostrada Palermo-Catania, che consentirebbe di eliminare la marginalità e l'isolamento delle aree interne delle province interessate;

che le irresponsabili decisioni assunte dalla provincia regionale di Agrigento e dall'attuale governo regionale di centrodestra determinano una irreversibile penalizzazione, sul piano economico e sociale, alle aree

interne dell'alta valle Platani e della zona nord della provincia di Caltanissetta,

si chiede di conoscere:

le motivazioni reali che hanno determinato l'esclusione dall'accordo di programma Stato-Regioni della strada a scorrimento veloce Mussomeli-Resuttano già inserita nel precedente accordo sottoscritto dal governo di centrosinistra e già dotata di uno stanziamento relativo al primo lotto di 100 miliardi di lire;

se non si intenda accertare le ragioni dell'interruzione dei lavori della strada di collegamento S. Giovanni Gemini-Mussomeli e quindi della revoca del bando di gara per il completamento del secondo lotto e del successivo storno dei fondi ad altre opere pubbliche anche ai fini della valutazione del danno patrimoniale determinato e delle responsabilità amministrative e penali;

quali interventi si intenda adottare per garantire la legalità nell'azione politico-amministrativa della provincia regionale di Agrigento e del governo regionale siciliano, entrambi di centrodestra, al fine di garantire i diritti delle comunità interessate allo sviluppo sociale, economico e civile.

(4-04189)

(25 marzo 2003)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione indicata in oggetto e per quanto di competenza, si rappresenta che, da notizie assunte da ANAS SpA, risulta che per la realizzazione del collegamento S. Giovanni Gemini-Mussomeli, richiamato nell'Accordo di programma-quadro del 2001, sottoscritto con la Regione Sicilia per un importo di 50 miliardi di lire, interamente da finanziare, è stata avviata la progettazione dalla Provincia di Caltanissetta ed in parte, per circa 8 chilometri, dal Comune di Valledlunga.

La società stradale fa conoscere, infine, che la progettazione non è mai stata ufficialmente trasmessa all'ANAS per una valutazione tecnica ed economica di fattibilità e per la quale, comunque, le originarie previsioni economiche non appaiono adeguate alla rilevanza dimensionale dell'opera prospettata.

Per le ulteriori questioni richiamate nell'interrogazione si rimanda alle specifiche competenze delle Autorità locali.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(16 luglio 2003)

MUGNAI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che alcuni lavoratori formati presso l'INAPLI di Roccastrada (Grosseto) hanno fatto richiesta di accredito dei contributi maturati frequentando i corsi dello stesso «Istituto Nazionale di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria»;

che durante il periodo di addestramento professionale esisteva un rapporto di lavoro regolarizzato e autorizzato dal centro per l'impiego con rilascio del libretto di lavoro, quali apprendisti, con tutte le assicurazioni inerenti l'attività lavorativa rinnovati ogni anno con il nulla osta dell'ufficio medesimo;

che il centro per l'impiego di Grosseto ha, per i motivi citati, potuto ricostruire i periodi di frequenza e rilasciare le dichiarazioni circa i periodi formativi, fornendo le date di assunzione e cessazione dell'attività presso l'INAPLI;

che alla fine dei periodi formativi l'istituto rilasciava attestati di addestramento professionale autorizzati dal Ministero del lavoro, firmati dal Direttore dell'INAPLI e dal direttore dell'Ufficio del Lavoro;

che con l'attestato di frequenza al corso le aziende assumevano come operai qualificati a fronte dell'apprendistato già fatto presso l'INAPLI;

che in altre parti d'Italia dove esistevano istituti simili, pare siano stati accreditati regolarmente i contributi a fini pensionistici;

che il recente parere espresso dal Ministero del tesoro ritiene l'ente suddetto rientrante nel novero dell'articolo 12 Testo unico del 1973, che permette il computo gratuito nella pensione pubblica del servizio prestato alle dipendenze dello stesso INAPLI, quali allievi apprendisti;

che la sede INPS di Grosseto ed il Comitato Regionale del fondo pensione dei lavoratori dipendenti avrebbero emesso risposta negativa, in ordine agli accrediti dei contributi a quei soggetti di cui sopra,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro sia a conoscenza di tale vicenda;

se il Governo intenda intervenire con una opportuna sanatoria per tutti quei lavoratori che nel Grossetano, così come in altre parti del territorio nazionale, non abbiano ricevuto contributi durante la frequentazione dei corsi dell'Istituto INAPLI.

(4-02128)

(9 maggio 2002)

RISPOSTA. – L'Istituto Nazionale di Addestramento e Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (I.N.A.P.L.I.) ha operato, nella provincia di Grosseto, presso il Centro di Formazione Professionale di Roccastrada, svolgendo corsi per la qualificazione di giovani lavoratori nel settore metalmeccanico.

Le registrazioni sui libretti di lavoro dell'avvenuta frequenza ai corsi e le indicazioni degli esami superati dovevano essere effettuate ai sensi

dell'art. 18, comma 2, del regio decreto-legge 21/6/1938, n. 1380, convertito con legge 16.1.1939, n. 290. Le registrazioni in argomento consentivano l'applicazione della riduzione, per l'allievo, del periodo di apprendistato nei termini previsti dall'art. 7 della legge 27.10.1969, n. 754.

Non è stata reperita alcuna certificazione di avviamento al lavoro presso l'Istituto con la qualifica di apprendista.

Il periodo di frequenza dei corsi non integra ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e, quindi, non è stata versata in favore degli allievi alcuna contribuzione.

Per quanto sopra riferito le richieste formulate alla sede di Grosseto dell'INPS in ordine al riconoscimento dell'accredito della contribuzione per i periodi di frequenza dei corsi stessi sono state respinte.

In merito all'applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092, si precisa che lo stesso prevede il computo gratuito nella pensione pubblica per quei dipendenti, di ruolo e non di ruolo, per i quali sono stati versati i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria. Il riscatto avviene a richiesta dell'interessato e senza oneri. L'Istituto gestore dell'assicurazione generale obbligatoria (INPS) rimborsa i contributi riscossi allo Stato.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

MUZIO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la mattina del 18 febbraio scorso l'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) comunicava l'indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio, fissandolo al 2,7 per cento;

successivamente, nel corso di una conferenza stampa, i rappresentanti dell'Intesa dei consumatori affermavano che «probabilmente l'Istat manipola i dati», spiegando che l'Istituto Nazionale di Statistica aveva calcolato nel dato di gennaio una diminuzione della spesa dei medicinali (- 3,5 per cento) prima che questa si verificasse davvero, aggiungendo che il decreto che riorganizza il prontuario farmaceutico è entrato in vigore il 16 gennaio 2003 e che l'Istat fa i conti il 15 di ogni mese, anticipando di fatto nei suoi conti gli effetti del decreto;

nel pomeriggio dello stesso giorno l'Istat ammetteva l'errore, esattamente per le ragioni illustrate e anticipate dalle associazioni dei consumatori nella conferenza stampa di cui sopra, fornendo il nuovo dato sull'inflazione a gennaio che registra un aumento del 2,8 per cento annuo (2,7 per cento era invece il dato indicato nella mattinata);

alcune associazioni di consumatori ritengono che si configuri un reato, ma ciò che è accaduto è molto grave, tanto più perché avviene proprio dopo l'ondata di polemiche sull'inflazione percepita e quella ufficiale;

l'aumento dei prezzi è un dato evidente, sotto gli occhi di tutti gli italiani che provano sulla loro pelle gli esiti di questi problemi e, come dimostra l'episodio in oggetto, ancora ci si ostina a rifiutarlo, mentre il sistema generale preferisce ragionare su un'idea di società virtuale piuttosto che di società reale,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di fare chiarezza sui dati macroeconomici e far conoscere quali siano i provvedimenti e gli atti concreti che il Governo sta mettendo in atto e intende attuare dal punto di vista politico, utili ad invertire radicalmente l'impennata inflattiva che penalizza salari, stipendi e pensioni.

(4-03923)

(20 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Nel nostro Paese il tasso di inflazione è rilevato tramite l'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), elaborato dall'ISTAT che utilizza criteri statistici basati su una metodologia e principi concordati in sede internazionale e sanciti da regolamenti comunitari.

I dati relativi ai prezzi vengono calcolati su un paniere che, per il 2003, è costituito da 960 prodotti, rappresentativi di 207 voci merceologiche, suddivise a loro volta in 12 capitoli di spesa. I prodotti che fanno capo al paniere vengono rilevati in 81 Comuni (20 capoluoghi di Regione e 61 capoluoghi di Provincia), che rappresentano l'86,9% della popolazione italiana residente.

Al fine di adeguare la rilevazione alla evoluzione dei consumi della collettività nazionale, la composizione del paniere viene revisionata alla fine di ogni anno: la revisione per il 2003 è stata particolarmente ampia ed ha portato all'inserimento di 34 nuove posizioni rappresentative e la cancellazione di 21, nonché l'aumento del numero dei prodotti componenti le posizioni rappresentative; da 930 dell'anno 2002 si è passati agli attuali 960.

La determinazione dei coefficienti di ponderazione è effettuata attraverso i dati di contabilità nazionale dell'anno precedente e dalle informazioni tratte dalle indagini sui consumi delle famiglie. Il peso di ciascun bene o servizio è determinato come rapporto tra la spesa stimata per quella componente e la spesa totale per i consumi delle famiglie nel periodo considerato come base.

Al fine di addivenire ad una sempre maggiore trasparenza del mercato il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto del 2 gennaio 2003, ha istituito presso la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori il «Comitato tecnico per il monitoraggio dei prezzi dei beni e servizi di largo e generale consumo», ampiamente rappresentativo degli attori istituzionali e delle categorie produttive.

Scopi del predetto Comitato, che è presieduto dal Ministro delle attività produttive, sono:

effettuare analisi e monitoraggi sull'andamento dei prezzi, sull'intero territorio nazionale, in tutte le fasi della filiera produttiva, con particolare riferimento ai beni e servizi di largo e generale consumo, anche di quelli a carattere stagionale, promovendo eventuali accordi con amministrazioni, enti territoriali ed organismi pubblici e privati preposti a tale compito, per rendere più estese e precise le rilevazioni svolte;

riproporre azioni ed interventi atti a promuovere la trasparenza del processo di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta dei beni e dei servizi, con l'obiettivo fondamentale di stimolare la concorrenza, il corretto funzionamento del mercato e la tutela dei consumatori;

individuare settori che necessitano di campagne informative finalizzate a promuovere e sviluppare la cultura dell'autotutela del consumatore, realizzate anche attraverso modalità concordate con Amministrazioni, enti ed organismi indicati alla lettera a) del decreto di costituzione del Comitato in argomento, che sollecitino comportamenti virtuosi da parte di diversi soggetti del mercato anche in relazione all'introduzione dell'euro;

proporre l'adozione di eventuali misure normative.

Il Sottosegretario per le attività produttive

DELL'ELCE

(4 settembre 2003)

NIEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che: con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 07-03-2003 sono stati assegnati poteri straordinari alla SOGIN, per la individuazione nel territorio nazionale di un sito nel quale realizzare il deposito di stoccaggio delle scorie radioattive nazionali di varia origine;

tali poteri straordinari prevedono deroghe alle leggi sull'ambiente, sui trasporti, nonché sulle prerogative istituzionali delle Regioni;

la SOGIN dovrebbe indicare il luogo prescelto entro il prossimo 15 giugno;

il Presidente della SOGIN in pubbliche dichiarazioni ha delineato le caratteristiche del sito da individuare;

tali caratteristiche, per come sono state richiamate, sembrano indicare la Sardegna quale destinataria finale della scelta affidata alla SOGIN;

questa eventuale disastrosa possibilità cui si perverrebbe in modo autoritario nel più totale dispregio delle primarie competenze istituzionali della Regione Autonoma della Sardegna provocherebbe, oltre a danni economici irreparabili per gli interessi economici legati allo sviluppo turistico-ambientale e dei prodotti tipici agro-pastorali, anche una insanabile rottura istituzionale tra Stato e Regione,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di smentire, nelle forme appropriate, l'ipotesi di localizzazione in Sardegna del sito per le scorie radioattive, ovvero se non ritenga che

una decisione di tale portata, gravida di conseguenze, sia incompatibile con gli interessi fondamentali della comunità sarda.

(4-04588)

(27 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Come lo scrivente ha avuto modo di riferire nell'Aula della Camera il 19 giugno 2003, non è stata ancora assunta nessuna decisione e nessuno mai, da parte governativa, in nessun luogo, ha indicato specificatamente la Sardegna come luogo di stoccaggio delle scorie nucleari. Rimane però evidente che, poiché esiste un problema di stoccaggio delle scorie delle centrali nucleari e di quelle che provengono dagli ospedali e dalle aziende (anche quelle della Sardegna), che ammontano a circa 500 tonnellate l'anno – basta ricordare il cobalto, il tecnezio, lo iodio, l'iridio, il tallio e isotopi vari – una soluzione bisogna trovarla, proprio per garantire la sicurezza dei cittadini.

In questa ottica, è più che legittimo che il mondo politico e la società civile della Sardegna si mobilitino per sottolineare le ragioni turistiche, ambientali, o legate alla presenza di servitù militari che a loro avviso rendono la Sardegna poco adatta per stoccare tale materiale. Ma sono viceversa assolutamente inaccettabili posizioni di vero e proprio terrorismo psicologico, quelle che definiscono un pericolo grave ed inaccettabile per la salute dei cittadini una messa in sicurezza delle scorie con il loro stoccaggio.

In realtà corrisponde a verità esattamente il contrario, in quanto l'impatto radiologico derivante dall'installazione di un deposito di rifiuti radioattivi è praticamente nullo. È la mancata realizzazione di strutture nazionali di deposito, e il persistere di una situazione di diffusione sull'intero territorio nazionale (Sardegna inclusa) di materiale che non sempre è in condizioni ottimali di confezionamento e di custodia, ad esporre il Paese a rischi non dovuti.

Tra l'altro, se il Governo dovesse fare proprie le motivazioni dell'ordine del giorno n 110/9 approvato dal Consiglio regionale della Sardegna, è evidente che nessun'altra regione italiana accetterebbe mai di stoccare alcunché nei propri territori.

Questo problema deve, pertanto, trovare una soluzione ottimale nel più breve tempo possibile.

Il Governo chiede a tutti di collaborare al perseguimento di quest'obiettivo in modo propositivo, evitando posizioni che rischino di complicare ancora di più una situazione già di per sé estremamente delicata.

In ogni caso si deve ribadire, per chiarezza, quanto prima affermato, e cioè che, ad oggi, non è stata possibile alcuna decisione in merito alla localizzazione del deposito centralizzato.

Il processo che dovrà portare alla scelta del sito finale idoneo è stato però avviato e sta procedendo, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti

delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, seguendo due fasi ben distinte, anche se logicamente conseguenti:

una prima fase che non ha come obiettivo la scelta del sito, ma solo quello di sapere se sul territorio nazionale vi siano siti tecnicamente idonei ad ospitare un eventuale deposito;

una seconda fase, basata su parametri e valutazioni di carattere sociale ed economico, che, partendo dai risultati della prima fase, cioè dall'elenco dei siti tecnicamente idonei, in un confronto serrato e franco con le Autorità locali nelle sedi istituzionali appropriate, porti all'individuazione di uno o più siti dove è possibile effettivamente realizzare il deposito centralizzato. Questa seconda e fondamentale fase deve ancora essere avviata.

Per quanto riguarda il possibile impatto negativo su aree a forte vocazione turistica, questo è uno degli elementi di cui si tiene conto nella procedura di selezione dei siti candidati.

In merito alla possibilità che la Sardegna possa essere indicata quale sito per un deposito si ribadisce che, allo stato attuale, lo studio copre tutte le regioni italiane, e solo nella fase conclusiva si focalizzerà su un numero limitato di siti.

Resta comunque ferma l'assoluta necessità di disporre di depositi nazionali per i rifiuti radioattivi.

Quindi, per concludere, le proteste partono da un presupposto completamente destituito di fondamento, e cioè che il Governo avrebbe scelto la Sardegna come luogo di stoccaggio, mentre il Governo conferma la scelta di una procedura fondata su elementi scientifici, condivisa e partecipata, in un confronto con tutte le regioni italiane ai Presidenti delle quali, come è noto, è stato consegnato da pochi giorni lo studio della Sogin, sulla base del quale verranno assunte le decisioni conseguenti.

Il Sottosegretario per le attività produttive

DELL'ELCE

(27 giugno 2003)

PASTORE. – *Ai Ministri della giustizia e della salute.* – Premesso che:

Maria Laura Falone, di Rosciano (Pescara), nel settembre 2002 si era autoaccusata di aver ucciso il figlio Luca, di appena un mese di vita; la tragedia si era consumata il 9 settembre 2002. Da notizie di stampa si apprende che Maria Laura Falone aveva cercato di calmare il piccolo Luca, in preda a una crisi di pianto, somministrandogli della camomilla. Poi, come lei stessa aveva dichiarato successivamente, aveva premuto una mano sulla bocca del piccolo per farlo smettere di piangere. Poco dopo il bambino aveva cominciato ad avere conati di vomito, misti a sangue. La Falone aveva quindi telefonato al marito che, tornato dal la-

voro, insieme alla moglie portò il piccolo Luca nel vicino ospedale di Chieti;

al marito e ai medici la donna raccontò solo di un'apparente crisi respiratoria del bambino. Appena apprese della sua morte – avvenuta per una nuova grave crisi, intorno alle ore 3 del giorno successivo il ricovero presso il reparto di Patologia neonatale – Maria Laura Falone raccontò di aver, appunto, premuto la mano sulla bocca del figlioletto per alcuni secondi per fermare il pianto incessante del bambino e si autoaccusò della morte del neonato, credendo che questo suo gesto ne fosse stata la causa. La confessione è proseguita, in preda a una forte crisi psichica, anche davanti alla polizia;

nel corso di un successivo interrogatorio dinanzi al Gip del Tribunale di Chieti l'indagata ritrattò, dicendo di aver dichiarato di aver ucciso il bimbo solo perché sconvolta dal dolore, ma il Gip convalidò il fermo con l'accusa di omicidio volontario;

la signora Falone fu arrestata. Dopo essere stata ricoverata in custodia cautelare nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Guardiagrele (Chieti), fu trasferita presso la clinica «Villa Serena» di Città Sant'Angelo (Pescara). Il Pm formalizzò l'accusa di omicidio e dispose l'autopsia sul corpo del bimbo;

il 12 settembre l'inchiesta fu trasferita alla Procura della Repubblica di Pescara, per competenza territoriale;

il 13 settembre il primo responso dell'autopsia compiuta nell'obitorio dell'Ospedale di Chieti fu che la morte del bimbo era stata determinata da un crollo multiorgano;

discordante fu l'opinione dei due periti, quello d'ufficio e quello di parte nominato dalla difesa di Maria Laura Falone, che comunque per un responso definitivo dovevano attendere i risultati degli esami istopatologici;

solo il 25 gennaio 2003, dopo oltre quattro mesi, la signora Falone è stata rimessa in libertà grazie all'ordinanza di scarcerazione emessa dal Gip di Pescara Camillo Romandini, poiché la perizia d'ufficio, depositata lo stesso 25 gennaio scorso in Procura, ha stabilito che la morte del neonato è stata causata da un attacco di meningite,

si chiede di sapere:

come si possa giustificare un'attesa di quattro mesi per ottenere i risultati di una autopsia, che riguarda peraltro un caso così delicato ed urgente;

sulla base di quale delle fattispecie previste dalla legge si sia ritenuto di privare la signora Faloni della propria libertà, sottoponendola ad esperienze di ricovero mortificanti, considerando inoltre la grave perdita da lei subita, senza invece attendere i risultati di una autopsia che, se più rapida, avrebbe potuto chiarire tutto in breve tempo;

se sia normale che i medici specialisti che hanno prestato soccorso al piccolo non abbiano provveduto ad effettuare esami specifici che avrebbero potuto appurare immediatamente la causa del decesso, trattandosi di

una situazione di crisi che avrebbe richiesto da subito controlli approfonditi.

(4-03762)

(30 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Secondo le informazioni acquisite presso la A.S.L. di Chieti ed il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, in data 11 settembre 2002 il piccolo Luca Canale, di poco più di un mese di vita, decedeva presso l'Ospedale di Chieti ove era giunto in data 9 settembre 2002 già in gravissime condizioni, in stato comatoso con emissione di sangue rosso vivo dalla bocca, cianotico, marezzato freddo, ed in gravi difficoltà respiratorie.

Il bambino è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale alle ore 17,45 circa del 9 settembre 2002, dopo richiesta di consulenza da parte del Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Chieti, ed è stato immediatamente intubato e ventilato meccanicamente anche per un grave stato di acidosi diabetica (glicemia 417 mg/dl, PH 7,06, eccesso di basi - 18 mEq/L), con fuoriuscita di sangue rosso vivo sia dallo stomaco che dal tubo tracheale. Tra le tante ipotesi diagnostiche immediatamente formulate nel corso delle ore immediatamente successive al ricovero, oltre ad una sindrome da danno multiorgano (MODS), è stata ipotizzata una sepsi batterica acuta e/o meningite, con eventuale coagulopatia da consumo.

Il bambino è stato sottoposto in urgenza a:

prelievo ematologico;

screening emocoagulativo per coagulopatia da consumo (negativo);

prelievo di liquor cefalorachidiano, da cui è risultato un esame colturale sterile per germi aerobi ed anaerobi, esame microscopico negativo e test di agglutinazione negativo per *Streptococcus pneumoniae*, *Nisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus* gruppo B, *Escherichia coli*;

esami virologici e protozoari, risultati tutti negativi;

proteina C reattiva normale;

emocoltura per germi aerobi e anaerobi e pemiceti;

negative sono risultate, peraltro, le coproculture e l'esame completo delle urine.

Si sottolinea, inoltre, che in attesa degli esami colturali, è stata intrapresa immediatamente terapia antibiotica a largo spettro.

I dati laboratoristici e quelli colturali sul liquido cefalorachidiano mediante puntura lombare, sangue (emocoltura), feci (coprocultura) ed urine hanno escluso la diagnosi di sepsi batterica e/o meningite, così come normali sono risultati i test per la diagnosi di coagulopatia da consumo, di frequente riscontro nei neonati infetti.

I genitori del piccolo Luca, informati del decesso, giungevano in Ospedale alle ore 8,15-8,30, ed alla vista del corpicino del bambino morto,

informati dal Primario dell'imminente autopsia, la madre, Falone Maria Laura, scoppiava a piangere e dichiarava di essere stata lei stessa ad uccidere il figlio soffocandolo, cioè premendo con forza la mano sul viso di Luca per alcuni minuti in quanto non sopportava più di sentirlo piangere, di aver poi alzato la propria mano e di aver visto che il bambino aveva cominciato a vomitare sangue.

Tali dichiarazioni venivano rese in modo sostanzialmente conforme, spontaneamente, in presenza del marito Canale Nunzio, quindi dei medici, dott.ssa Sandra Di Fabio e prof. Giuseppe Sabatino, e dell'assistente sociale Mary Colombotto.

La dott.ssa Di Fabio riferiva che il giorno del ricovero, durante un colloquio avuto con i genitori del piccolo Luca nel corso del quale cercava di capire quali potessero essere state le cause delle condizioni gravissime del bambino, la Falone le aveva chiesto se quello che stava accadendo poteva essere stato causato da un soffocamento; a questa domanda la dott.ssa Di Fabio rispondeva chiedendo a sua volta alla donna a che tipo di soffocamento facesse riferimento ed, in particolare, se si fosse trattato di un rigurgito o se lo stesso fosse stato prodotto da un cuscino o da una mano, formulando quest'ultima ipotesi portando la propria mano sulla bocca, senza però ottenere dalla Falone alcuna risposta.

Preso atto delle gravissime dichiarazioni della Falone Maria Laura, il primario del reparto di neonatologia provvedeva ad avvisare l'Autorità giudiziaria ed a richiedere una consulenza psichiatrica sulla donna.

Il prof. Filippo Ferro ed il dott. Pietro D'Ercole, in data 11 settembre 2002, procedevano all'esame della Falone e rilevavano che la stessa presentava una situazione psicologica dominante di ottundimento emotivo, nonché uno stato di depressione *post-partum*, manifestatasi, peraltro, anche dopo la prima gravidanza e la nascita dell'altra figlia Jessica, avvenuta tre anni prima.

Durante quel periodo erano stati altresì accertati «aspetti compulsivo-ossessivi con contenuti aggressivi nei confronti della prole»; la stessa sintomatologia, a parere dei predetti sanitari, era ricomparsa anche in occasione della maternità del piccolo Luca, tanto che gli stessi ritenevano, «in considerazione dell'attuale stato psicopatologico», «indispensabile un ricovero presso il Servizio di Diagnosi e Cura di Guardiagrele».

Il ricovero pertanto fu ritenuto indispensabile prima dell'intervento dell'Autorità giudiziaria, ed esclusivamente in base a valutazioni medico-psichiatriche.

In tale contesto, considerate le gravi dichiarazioni autoaccusatorie della Falone, la dinamica dei fatti, la situazione psicopatologica riscontrata, nonché l'esistenza di un'altra minore di tre anni affidata alle cure dell'indagata, il Pubblico Ministero presso la Procura di Chieti, intervenuto nell'immediatezza dei fatti, essendo il decesso avvenuto presso l'Ospedale di Chieti, emetteva provvedimento di fermo della Falone Maria Laura presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale di Guardiagrele, formalizzando nei confronti della stessa l'ipotesi accusatoria di omicidio del figlioletto Luca.

Detto provvedimento di fermo veniva convalidato, in data 14 settembre 2002, dal GIP presso il Tribunale di Chieti, che applicava all'indagata la misura cautelare della custodia in luogo di cura presso la medesima struttura ospedaliera ove la donna si trovava già ricoverata, come sopra detto, su iniziativa autonoma dei sanitari, e contestualmente dichiarava la propria incompetenza per territorio, trasmettendo gli atti al P.M. di Pescara.

In sede di convalida la Falone Maria Laura, sottoposta ad interrogatorio dal GIP di Chieti, confermava e ribadiva per ben due volte di aver posto la propria mano sulla bocca del bambino che piangeva, pur precisando di averlo fatto per alcuni secondi e senza tappargli anche il naso, puntualizzando però che il piccolo Luca, dopo tale gesto, aveva cominciato a vomitare sangue e a manifestare difficoltà nella respirazione, tanto da indurla a chiamare il marito ed a portare il neonato all'Ospedale.

Il GIP presso il Tribunale di Chieti nell'ordinanza applicativa della misura cautelare poneva in luce la sussistenza di gravissimi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagata per il reato contestatole, evidenziando che, in base alle dichiarazioni della donna ed alla dinamica dei fatti nonché, in particolare, per il fatto che, poco dopo il gesto compiuto dalla Falone, il neonato aveva cominciato a vomitare sangue e a presentare serie difficoltà respiratorie, si era reso certamente configurabile il nesso causale tra l'azione della predetta e l'evento-morte, pur in assenza ancora di riscontro autoptico.

Nel frattempo, essendo già stata investita del procedimento la Procura di Pescara per competenza territoriale, a seguito delle dichiarazioni della Falone che aveva rivelato di aver posto in essere la propria condotta nella abitazione di Rosciano (Pescara) il P.M. della Procura predetta provvedeva a conferire in data 12 settembre 2002 al prof. Aldo Carnevale incarico peritale per lo svolgimento dell'autopsia sul corpo del piccolo Luca al fine di stabilire le cause del decesso, la compatibilità della morte con una possibile azione di soffocamento ed accertare ogni altro elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

In data 13 settembre 2002 il C.T. del P.M. procedeva a svolgere l'autopsia; la Polizia Giudiziaria, con annotazione in pari data, raccoglieva i primi dati medici forniti dal prof. Carnevale che, all'esito dell'esame autoptico, riteneva sussistente la compatibilità del decesso con una sindrome postasfittica.

Pertanto, sulla base di tale ulteriore primo fondamentale, anche se parziale, riscontro medico-legale, il P.M., al fine di non far caducare la misura cautelare già in atto, emessa dal GIP presso il Tribunale di Chieti nei confronti dell'indagata ricoverata presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale civile di Guardiagrele, avanzava richiesta di misura cautelare, che veniva accolta dal GIP presso il Tribunale di Pescara per le stesse gravi ragioni già evidenziate dal GIP di Chieti, ulteriormente confortate dai primi risultati dell'esame autoptico anticipati, come detto, dal C.T.

Va rilevato che, nel frattempo, il medico legale di parte nominato dalla difesa, che aveva partecipato alle operazioni peritali, non faceva per-

venire all'Autorità giudiziaria procedente alcun elaborato o comunicazione di sorta.

A tutt'oggi non è dato conoscere le conclusioni cui è pervenuto il C.T. di parte.

Si procedeva, quindi, a nuovo interrogatorio della Falone Maria Laura da parte del GIP del Tribunale di Pescara presso l'Ospedale Psichiatrico di Guardiagrele in data 27 settembre 2002; anche in tale sede la Falone confermava quanto già detto nel precedente interrogatorio, ripetendo di aver messo la mano sulla bocca del figlioletto perché non voleva più sentirlo piangere.

Nella stessa occasione, su richiesta del Pubblico Ministero, il GIP ammetteva incidente probatorio al fine di svolgere perizia psichiatrica sulla persona dell'indagata.

Per assicurare un controllo costante della donna, ritenuto indispensabile dai periti nominati dal GIP, quest'ultimo disponeva il trasferimento della predetta presso la Clinica Villa Azzurra di Riolo Terme (Ravenna) con decorrenza 3 ottobre 2002. In detta struttura psichiatrica la donna rimaneva ricoverata fino al 30 ottobre 2002 allorché, dimessa, veniva trasferita presso la Casa di Cura Villa Serena di Città Sant'Angelo.

Nell'ambito del predetto incidente probatorio, conclusosi formalmente solo il 20 marzo 2003, i periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, unitamente ai consulenti di parte, nell'ottobre 2002, esaminavano la Falone Maria Laura raccogliendone e registrandone le dichiarazioni nonché i colloqui svolti; anche in tale occasione l'indagata, ripetendo quanto già detto più volte, confermava di essere stata presa da un momento di nervosismo e sconforto per il pianto insistente del piccolo Luca, di aver provato ad allattarlo, a cambiarlo, senza essere, comunque, riuscita a calmarlo, di essersi messa a piangere anche lei, di aver allontanato l'altra figlia Jessica e di avere quindi posato la mano sulla bocca del neonato per qualche secondo; rivelava ancora che, successivamente a tale gesto, aveva visto che il piccolo presentava bava alla bocca e versava in grave difficoltà di respirazione, fino ad emettere sangue dalla bocca.

I periti nominati dal GIP, nella loro relazione psichiatrica, riferivano di aver accertato, nella Falone Maria Laura, la presenza di molteplici «fattori di rischio» da ascrivere al nucleo familiare altamente patologico in cui la predetta era vissuta, e concludevano, pertanto, per un giudizio di parziale incapacità d'intendere e volere al momento dei fatti-reato contestati, di capacità di stare in giudizio, evidenziando in modo particolare una possibile «vulnerabilità in termini di capacità di gestione dei propri impulsi, con conseguente possibilità di comportamenti a rischio»; affermavano, altresì, «la necessità per la Falone Maria Laura di sottoporsi ad un percorso di cure in idonee strutture assistenziali».

A conferma di questo quadro psicopatologico va ricordato quanto appreso, nel corso delle indagini preliminari, dai responsabili del consultorio di Spoltore, e cioè che: Falone Maria Laura anche in occasione della prima gravidanza aveva avuto problemi di rifiuto della bambina che non si sentiva in grado di accudire, tanto che, unitamente al marito, si era ri-

volta all'assistente sociale del predetto consultorio. A quest'ultima il marito dell'indagata aveva anche suggerito un affidamento temporaneo della piccola Jessica alla zia paterna, ipotesi però subito rifiutata dalla moglie.

In relazione agli accertamenti medico-legali, in data 11 ottobre 2002, veniva sentito a sommarie informazioni dal Pubblico Ministero il prof. Aldo Carnevale, in particolare sui primi risultati degli accertamenti autoptici in corso; in tale circostanza il C.T. precisava, a verbale, che: «allo stato sono emersi tre elementi rappresentati da un'epatizzazione polmonare con presenze di petecchie sub-pleuriche, da un edema cerebrale diffuso in assenza di fatti emorragici locali e la presenza di minuscole esulcerazioni della parete gastrica. Tali elementi sono compatibili con una morte post-asfittica anche se mi riservo di approfondire tale possibilità all'esito degli esami istologici».

In prossimità della scadenza del termine di sessanta giorni concessogli per il deposito dell'elaborato peritale il prof. Carnevale chiedeva una proroga di trenta giorni, che gli veniva concessa, avendo lo stesso manifestato, per le vie brevi, la necessità di dover attendere l'esito degli esami istologici, dallo stesso richiesti in sede di esame autoptico, e quindi di doverli studiare approfonditamente.

In data 3 dicembre 2002 il Pubblico Ministero procedeva a nuovo interrogatorio della Falone Maria Laura, svoltosi in presenza del consulente di parte dott.ssa Nicoletta Veri, psicologa nominata in sede di incidente probatorio, e di quello nominato dalla difesa, dott. Del Roscio, presso la Casa di Cura «Villa Serena» di Città Sant'Angelo, ove la donna era ricoverata in trattamento terapeutico; anche in questa occasione la Falone ribadiva e confermava il gesto commesso, ripetendo di aver messo la mano sulla bocca del piccolo Luca non sapendo più come farlo smettere di piangere; confermava di aver pianto anche lei e di essersi spaventata avendo notato, subito dopo il gesto commesso, che il piccolo Luca respirava male, a fatica, tanto da risolversi a chiamare il marito, che si trovava al lavoro, per portare il piccolo in Ospedale.

In data 23 dicembre 2002 perveniva al GIP di Pescara missiva a firma dei sanitari della clinica Villa Serena ove era ricoverata in custodia cautelare la Falone Maria Laura, con la quale riferivano che il programma terapeutico in regime di ricovero della donna poteva ritenersi concluso, e che la stessa solo allora aveva completato il ciclo di riabilitazione psichiatrica; chiedevano altresì disposizioni in merito alla dimissione o trasferimento della donna in altra struttura o altro reparto della clinica.

A seguito di detta comunicazione il GIP, su parere conforme del Pubblico Ministero, riteneva necessario mantenere lo stato di detenzione, in regime di ricovero, della Falone, non essendo mutato il gravissimo iniziale quadro indiziario a carico della stessa, che risultava avvalorato dalle ulteriori dichiarazioni rese dalla indagata, dalla perizia psichiatrica ancora in corso e dall'esito delle indagini fino ad allora compiute.

Tale quadro all'epoca, come detto, risultava ancora supportato dagli iniziali riscontri autoptici e medico-legali inizialmente acquisiti dal prof. Carnevale e comunicati al Pubblico Ministero.

Dopo vari solleciti, per le vie brevi, avanzati dal Pubblico Ministero, ai quali il prof. Carnevale rispondeva manifestando la necessità di ulteriori approfondimenti degli esami in corso, in data 24 gennaio 2003, il C.T. depositava il proprio elaborato peritale unitamente a numerosi articoli relativi a lavori scientifici riguardanti il caso oggetto di indagini.

Al momento del deposito della consulenza il Pubblico Ministero procedeva all'esame del prof. Carnevale, che confermava l'esito dei propri accertamenti precisando di aver appurato che la morte del piccolo Canale Luca era stata causata da gravissimo scompenso multiorgano, conseguito a sepsi neonatale e contestuale meningite acuta. Escludeva, quindi, la sussistenza di nesso causale tra condotte eventualmente poste in essere al fine del soffocamento da parte della Falone e la morte del neonato.

In pari data il Pubblico Ministero, dopo aver ottenuto i richiesti chiarimenti dal C.T., ravvisando un chiaro contrasto tra le risultanze processuali fino ad allora raccolte ed i risultati autoptici - come detto appena conosciuti - avanzava al GIP presso il Tribunale di Pescara richiesta di revoca della misura cautelare in atto a carico dell'indagata.

Il GIP, con provvedimento del 25 gennaio 2003, pur sottolineando nella propria ordinanza l'esistenza di dati contrastanti e l'opportunità di eventuali ulteriori approfondimenti medico-legali, revocava la misura cautelare disponendo la liberazione della Falone Maria Laura.

In data 11 febbraio 2003 veniva nuovamente sentito per chiarimenti dal P.M. il C.T., prof. Aldo Carnevale, che precisava di avere potuto accertare le cause del decesso soltanto a seguito di approfondita valutazione degli esami istologici, atteso che, a suo parere, l'autopsia e l'indagine macroscopica non erano apparse dirimenti nel chiarire quali fossero state le effettive cause che avevano portato a morte il neonato. Confermava, comunque, che al momento dei predetti iniziali accertamenti il quadro macroscopico ben poteva essere compatibile con una condizione postasfittica. Aggiungeva inoltre che non si era trattato di meningite purulenta di facile apprezzamento in sede di esame autoptico, bensì di una forma particolarmente acuta ma mascherata dalla rilevante copertura antibiotica praticata al piccolo Luca dai sanitari al momento del ricovero e durante la degenza presso l'Ospedale civile di Chieti.

Pertanto il prof. Carnevale concludeva di aver potuto accertare la patologia in atto, e quindi riconsiderare tutti i dati clinico-laboratoristici e macroscopici, solo ed esclusivamente all'esito degli esami istologici che avevano documentato «la presenza di infiltrato infiammatorio a livello meningeo».

Le cause così accertate del decesso del piccolo Luca dovevano pertanto, a giudizio del C.T., ritenersi tali da escludere un qualsiasi nesso, anche di concausa, tra la condotta posta in essere dalla Falone e l'eventuale morte.

Doveva escludersi altresì qualsiasi influenza della condotta dell'indagata anche nell'aggravamento della patologia già in atto nel bambino e/o nell'accelerazione dell'esito letale.

Il prof. Carnevale ipotizzava infatti, a ragione della gravità delle condizioni fisiche del piccolo Luca al momento del ricovero, nonché alla luce degli accertamenti peritali compiuti, che la morte del bambino andasse ricondotta ad una sepsi diffusa tale da aver comportato una disfunzione multiorgano giudicata gravissima.

Precisava che l'insorgenza della patologia andava collocata temporalmente già a far data da qualche giorno antecedente il ricovero e che era stata di tale gravità da aver, da sola, causato il decesso del bambino; in tale situazione il medico legale riteneva, come già evidenziato, non esservi alcun elemento concreto per poter ritenere che la condotta tenuta dalla Falone, e dalla stessa più volte ammessa, avesse potuto svolgere alcuna incidenza nell'andamento della patologia e quindi nel decesso del figlioletto.

È opportuno evidenziare che, allo stato, il procedimento penale a carico della Falone Maria Laura è ancora pendente, essendosi concluso l'incidente probatorio con il deposito della perizia psichiatrica in data 20 marzo 2003.

Per quanto riguarda l'eventuale responsabilità del personale medico che ha avuto in cura il piccolo Luca Canale durante il ricovero presso l'Ospedale civile di Chieti, in relazione all'idoneità o meno delle cure attuate, alla tempestività delle stesse o a eventuali ritardi, si rappresenta che, a seguito di trasmissione del fascicolo n. 03/2733 U - noti della Procura della Repubblica di Pescara, veniva iscritto presso la Procura della Repubblica di Chieti, in data 28 maggio 2003, il procedimento penale 03/1908 U - noti a carico dei medici che a Chieti ebbero in cura il bambino, in ordine ai reati di cui agli artt. 113 e 589 del codice penale, commessi in Chieti il giorno 11 settembre 2002.

Tale procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari.

Pertanto, alla luce della ricostruzione dei fatti come fin qui riportata, si formulano le seguenti conclusioni.

I tempi di deposito dell'elaborato peritale del medico-legale sono stati giustificati dal prof. Carnevale, come sopra più dettagliatamente riportato, a ragione:

- della necessità di attendere gli esami istologici;
- della necessità di una approfondita valutazione e studio degli stessi;
- della complessità del caso.

Circostanze ed elementi, tutti, sui quali l'A.G. precedente non ha alcun potere di sindacato e/o controllo;

Falone Maria Laura è stata sottoposta, ai sensi degli artt. 272 e seguenti del codice di procedura penale, alla misura cautelare di custodia in luogo di cura sulla base del gravissimo quadro indiziario delineatosi sin dall'inizio del procedimento, come sopra meglio illustrato, costituito dalle dichiarazioni autoaccusatorie, dalla dinamica dei fatti, dai primi parziali risultati autoptici, corretti e puntualizzati solo in sede di deposito conclusivo dell'elaborato peritale, nonché dalla condizione psicopatologica della stessa. Tale condizione rendeva concreto ed attuale il pericolo di reitera-

zione, da parte dell'indagata, di fatti criminosi della stessa specie, pericolo ancor più attuale, allarmante e richiedente intervento immediato in considerazione della presenza dell'altra figlia di tre anni, affidata alle cure della medesima Falone.

Non sono, quindi, emerse negligenze, imperizie o ritardi addebitabili ai magistrati degli uffici giudiziari abruzzesi coinvolti nella vicenda, considerato che gli stessi hanno compiuto ogni atto istruttorio ritenuto necessario e conforme al rispetto dei tempi delle indagini preliminari, assumendo tempestivamente le necessarie iniziative richieste dall'evolversi delle stesse.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(8 settembre 2003)

PIANETTA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il 1° giugno 2003 è stata organizzata l'elezione presidenziale in Togo e la comunità internazionale (ONU, Unione Europea e gli USA), avvertita delle condizioni di organizzazione elettorale, ha rifiutato di mandare i propri osservatori;

che Amnesty International già da tempo denuncia lo stato di violazione dei diritti umani in Togo, dove la tortura e i maltrattamenti sono rimasti diffusi e per lunghi periodi di tempo hanno continuato ad essere documentati casi di detenzioni segrete riguardanti soprattutto vittime, tra cui molti difensori dei diritti umani, in carcere prevalentemente per ragioni politiche;

che durante le votazioni alcuni giovani sostenitori del regime dittatoriale, armati, sembrerebbe siano penetrati nelle sedi del voto, rovesciando le urne per sostituire le schede di votazione dei candidati dell'opposizione con quelle del dittatore;

che in alcune località si sarebbero verificate delle reazioni della popolazione terminate con la tragica morte di un giovane militante dell'opposizione nella località di Tsevie e con ferimenti da arma da fuoco in varie altre località;

considerato:

che già il 2 giugno 2003 il dittatore si proclamava vincitore dopo lo scrutinio del solo 40% dei voti totali;

che il giorno successivo i giovani delle grandi città, soprattutto nella capitale Lomé, nel quartiere di Be, per non lasciarsi rubare ancora la vittoria come è stato nel 1998, sarebbero scesi in strada per protestare contro questa usurpazione;

che il dittatore, cosciente del fatto che i militari togolesi non saranno più disponibili a sparare all'impazzata sulla folla, come nel 1998, avrebbe portato 500 militari della Repubblica del Ciad ed arruolato dei ribelli della Sierra Leone che appena ieri si erano resi responsabili di atti di

violenza nei confronti della popolazione locale (maltrattamenti, intimidazioni, violenze sessuali);

che in seguito agli scontri avvenuti lo scorso 3 giugno risulterebbe che siano in condizioni gravi alcuni bambini che sarebbero stati bastonati mentre erano tenuti in braccio dalle madri con conseguenti fratture al capo, che ci siano stati 3 morti, tra i quali un giovane freddato spietatamente nel partito dell'UFC (Unione delle Forza di Cambiamento) di Gilchrist Olympio, vincitore in esilio delle elezioni del giugno 1998,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere, sia in sede europea, sia presso la Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite, al fine di sollevare la questione del rispetto dei diritti umani nel Togo;

se non intenda attivarsi tempestivamente affinché l'Unione Europea rilevi in tutte le sedi internazionali le violazioni dei diritti umani ivi perpetuate.

(4-04828)

(25 giugno 2003)

RISPOSTA. – La delicata situazione del rispetto dei diritti umani in Togo, il problema della piena affermazione e del rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e di buon governo sono stati e continuano ad essere seguiti con particolare attenzione da parte dell'Italia, sia nell'ambito dell'Unione europea che all'interno delle Nazioni Unite.

In particolare, a seguito dello svolgimento delle contestate elezioni presidenziali svoltesi in Togo il 1° giugno 2003, l'UE ha pubblicato, il 3 luglio 2003, una dichiarazione in cui l'Unione europea prende atto della decisione della Corte costituzionale togolese di proclamare la vittoria del Presidente Eyadema. Richiamando, inoltre, una precedente dichiarazione rilasciata il 12 febbraio 2003 – che faceva appello alle Autorità locali affinché garantissero lo svolgimento delle elezioni in un contesto di libertà, trasparenza e democrazia nello spirito dell'Accordo-quadro di Lomè del 1999 – l'UE esprime profonda preoccupazione per gli incidenti che si sono verificati nel corso delle varie fasi della consultazione elettorale.

Più specificamente sono state stigmatizzate le restrizioni imposte alle opposizioni, anche sotto forma di interdizioni, molestie e fermi, le limitazioni alla libertà di espressione, gli ostacoli all'accesso alle liste elettorali, la chiusura di numerosi seggi elettorali che hanno impedito alla popolazione togolese di esprimersi, le difficoltà di raccolta e trasmissione dei risultati elettorali, gli scontri occorsi a Tchovie ed il fermo dei membri dell'opposizione dopo le elezioni. Alla luce di ciò, l'UE ha chiesto alle forze politiche del Paese di dar prova di responsabilità e di contribuire a preservare la legalità e la pace civile in Togo.

È stata altresì espressa preoccupazione per la situazione attuale, e si è fatto appello al Governo locale affinché si impegni ad intraprendere un dialogo politico efficace.

L'UE continuerà a seguire da vicino la questione, affinché in Togo trovi attuazione una politica di apertura nei confronti delle opposizioni nel pieno rispetto dei principi del buon governo sostenuti e promossi dall'UE, dall'Unione Africana e dal NEPAD (The New Partnership for Africa's Development).

Per quanto riguarda invece la situazione in ambito Nazioni Unite, si fa presente che il Togo non forma oggetto di alcuna risoluzione di condanna per violazione dei diritti umani. Tuttavia, in occasione dei lavori dell'ultima sessione della Commissione per i diritti umani, conclusasi a Ginevra il 25 aprile 2003, il Togo è esplicitamente citato nell'intervento generale pronunciato dalla Presidenza a nome dei Paesi membri dell'Unione e dei 10 Paesi di recente adesione sul tema delle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Nel testo dell'intervento si rileva, in particolare, come le riforme costituzionali e legislative introdotte dal Governo avrebbero pregiudicato in futuro lo svolgimento di libere elezioni democratiche nel Paese, e come *leader* e rappresentanti delle forze di opposizione fossero vittime di persecuzioni e violenze e, in alcuni casi, di pratiche di tortura. L'intervento inoltre dava ampio spazio al problema delle limitazioni alla libertà di stampa. Particolare risalto veniva riservato alla legislazione vigente in materia, attuata con finalità repressive ed intimidatorie nei confronti dei *media* indipendenti, prevedendo severe pene detentive in relazione a reati di oltraggio e vilipendio nei confronti del Governo e degli altri organi dello Stato. Il documento denunciava inoltre le importanti restrizioni alla libertà di religione introdotte dal regime.

L'intervento, pronunciato dinanzi alla più importante ed autorevole assise delle Nazioni Unite in materia di diritti umani un mese prima delle elezioni presidenziali in Togo, ha avuto effetti in qualche modo premonitori degli incidenti e delle violenze che hanno poi caratterizzato il processo elettorale e che sono evocati nell'atto parlamentare in oggetto.

La situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Togo continuerà a formare oggetto di particolare attenzione da parte dell'Italia e dell'Unione europea. La Presidenza italiana sta avviando l'esercizio di preparazione ai lavori della 58^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ed in particolare della III Commissione, competente per le questioni dei diritti umani. In tale contesto la situazione in Togo sarà attentamente esaminata, anche al fine di valutare, di concerto con gli altri *partner*, l'opportunità di reiterare le prese di posizione assunte in passato dall'Unione sulle violazioni commesse da tale regime.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BONIVER

(8 settembre 2003)

PIZZINATO, MACONI, PIATTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

il Parlamento ha approvato definitivamente nel febbraio 2001 la legge 26 febbraio 2001, n. 30, sulla «ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205»;

le suddette norme riguardano alcune migliaia di cittadini italiani che furono licenziati o declassati tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966;

il Ministero del lavoro rispondendo ad una interrogazione degli scriventi il 7 novembre 1992 presso la Commissione Lavoro del Senato, confermava i ritardi nell'attuazione della medesima, ed assumeva precisi impegni ad accelerare le procedure per favorire la presentazione delle domande da parte degli interessati;

in considerazione del fatto che si avvicinava la scadenza dei termini per la presentazione di dette domande, il Senato nella seduta del 12 dicembre 2001, con voto unanime, approvava una norma con la quale si è prorogata la scadenza dei termini medesimi al 30 giugno 2002;

benchè le Organizzazioni Sindacali abbiano indicato, da mesi, i loro rappresentanti nella Commissione preposta per l'esame delle domande e i Ministri competenti abbiano firmato il decreto di nomina, a tutt'oggi – malgrado gli impegni assunti dal Ministero del lavoro rispondendo all'interrogazione sopra richiamata – il Ministero competente non ha ancora provveduto ad inviare, agli uffici preposti, le circolari con le indicazioni per la raccolta delle domande da parte degli interessati,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi e le cause che non hanno consentito, a tutt'oggi, di attuare quanto indicato dalla normativa in oggetto per raccogliere le domande degli interessati considerato che – se non vi fosse stata la proroga dei termini – sarebbe già scaduta la possibilità di presentare le domande;

quali misure urgenti il Ministero del lavoro, in raccordo con i Ministeri interessati, intenda porre in atto al fine di consentire ai cittadini di presentare le domande entro il prossimo 30 giugno;

trattandosi, tra l'altro, di persone molto anziane, quali siano le misure che il Ministero del lavoro intenda adottare al fine di informare gli stessi nonché di predisporre un fac-simile di domanda.

(4-01720)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – La legge n. 30/2001 prevede, all'art. 2, l'istituzione di un Comitato al quale è demandato l'esame delle domande di ricostituzione della posizione assicurativa di dipendenti pubblici licenziati per motivi po-

litici, sindacali o religiosi, presentate dai dipendenti o dai loro familiari superstiti aventi diritto.

Questo Ministero ha provveduto, a suo tempo, a richiedere agli enti previdenziali interessati la designazione dei rappresentanti, nonché ad individuare le federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Successivamente si è provveduto a richiedere l'indicazione dei nominativi dei rappresentanti delle medesime, al fine di completare la composizione del Comitato.

Il Comitato in parola è stato nominato con decreto ministeriale del 28 gennaio 2002 e si è insediato in data 9 aprile 2002.

Si rappresenta che il mancato rispetto dei tempi, lamentato dall'onorevole interrogante, è da attribuirsi al ritardo con cui alcune organizzazioni sindacali hanno provveduto alla designazione del proprio rappresentante in seno al Comitato.

Nel corso del 2002 sono stati posti in essere tutti i presupposti di fatto e di diritto per garantire la piena funzionalità del suddetto Comitato. In particolare si è proceduto ad organizzare il supporto amministrativo necessario all'attività del Comitato ed a prendere contatti con Ministeri, Istituti, enti ed organizzazioni sindacali interessati, invitandoli a trasmettere le istanze in loro possesso non oltre il 31 dicembre 2002.

Nel corso del 2002 sono state tenute, in totale, 11 riunioni. Nella riunione del 18 settembre 2002 è stato effettuato lo scambio di consegne tra il Presidente uscente ed il nuovo Presidente, designato sempre in rappresentanza del Ministro.

È stato, altresì, sostituito il rappresentante dell'INPDAP, in quanto il Comitato era stato modificato nella sua composizione con il D.l. del 2 agosto 2002.

Il Comitato, altresì, ha provveduto, per il tramite della Direzione generale per le politiche previdenziali, a trasmettere a tutte le Amministrazioni pubbliche, agli enti previdenziali ed alle Casse di previdenza due informative, con le quali sono state fornite opportune notizie sia in ordine all'ambito di applicazione della legge n. 30/2001 ed alla composizione del Comitato, sia, soprattutto, in ordine alla modalità di trasmissione delle domande al Comitato stesso ed alla loro istruttoria.

Al termine dell'anno 2002 agli atti del Comitato risultano acquisite complessivamente 239 istanze, per ciascuna delle quali è stato predisposto un apposito *dossier* a numerazione progressiva.

Attualmente sono in corso le procedure istruttorie che hanno determinato numerose richieste di supplemento di documentazione, inviate alle amministrazioni di appartenenza.

Per le istanze accolte la relativa delibera è stata inviata all'Istituto previdenziale competente che dovrà provvedere, secondo le proprie procedure, alla ricostruzione della posizione assicurativa degli interessati.

Si fa presente, infine, che nel corso del 2003 l'attività del Comitato, ormai a regime, proseguirà.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

RIPAMONTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in relazione alla situazione penitenziaria della Lombardia la Uil Funzione pubblica lombarda segnala un quadro negativo della situazione nel suo complesso e lamenterebbe l'impossibilità sin qui riscontrata di poter esprimere le proprie valutazioni in una sede ufficiale di incontro tra le parti;

la mancanza di risorse umane è ritenuta la causa principale in quanto si stimerebbero in circa 1.500 le carenze rispetto alle piante organiche, così come il sovraffollamento delle strutture, gli strumenti ed i mezzi di trasporto e le risorse economiche;

la crisi del settore determinerebbe l'impossibilità di programmare attività che permettano di adempiere al mandato istituzionale e garantire condizioni di lavoro dignitose per il personale anche in considerazione del fatto che il concetto di gestione del personale deve far fronte ad uno stato di emergenza perenne;

la mancanza di un equo e trasparente criterio in occasione della definizione delle piante organiche avrebbe determinato una differenziazione tra le diverse aree del Paese a discapito della Lombardia;

in alcuni istituti mancherebbero il Direttore titolare ed il Comandante di reparto, figure professionali essenziali quali collaboratori e funzionari amministrativi, contabili, educatori, operatori amministrativi e operatori contabili. Assenze surrogate con il l'impiego di personale di Polizia penitenziaria;

più volte il Ministro della giustizia, rispetto alla situazione penitenziaria, avrebbe espresso la sua personale convinzione che l'organico del corpo di polizia penitenziaria sia adeguato e che occorrerebbe costruire nuovi istituti in modo da rendere più consona la gestione del sistema penitenziario e ridurre l'attuale sovraffollamento;

dalla pubblicazione delle piante organiche, decreto ministeriale 8/2/2001, le Organizzazioni sindacali chiedono, senza risultato, l'avvio di un tavolo di confronto rispetto le rilevazioni che non terrebbero conto della peculiare attività affidata al Corpo di Polizia penitenziaria. L'attuale ordinamento giuridico, oltre ai compiti diretti di garanzia della sicurezza e di traduzione, attribuisce anche compiti in materia di trattamento e reinserimento sociale;

nel passato tra le diverse aree geografiche del Paese avveniva un ricambio generazionale che consentiva all'Amministrazione di salvaguardare gli equilibri e le esigenze di tutti, al contrario, l'elevazione dei limiti di servizio e di età ha determinato l'invecchiamento del Corpo, il blocco

delle pensioni ed il conseguente blocco dei piani di mobilità dal nord al sud;

il personale in servizio presso i penitenziari in Lombardia spesso non riuscirebbe a godere del riposo settimanale, di periodi di riposo e di congedo adeguati,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover:

assicurare la copertura delle sedi penitenziarie lombarde con l'assegnazione di Direttori in possesso della qualifica di Dirigente e di Comandante di Reparto in tutte le sedi vacanti;

richiedere il rientro dei distacchi, in regione e fuori regione (DAP e GOM compresi) fatti salvi quelli più recenti e limitati nel tempo concessi per ragioni familiari rilevanti e il personale in servizio presso il PRAP sino alla copertura del fabbisogno;

procedere alla assegnazione immediata di coloro che presenti nelle graduatorie dell'interpello 2002, in servizio fuori regione, hanno chiesto di essere trasferiti in Lombardia (50 unità) a prescindere da eventuali piani di mobilità;

emanare un'interpello straordinario a favore di funzionari e/o operatori amministrativo-contabili, di educatori disposti ad essere trasferiti d'ufficio in istituto della Regione (riconoscendo loro un periodo di missione retribuita) e, in caso contrario, prevedere soluzioni alternative sino alla copertura delle piante organiche;

assegnare un numero adeguato di ispettori in vista della conclusione del corso in atto in questo periodo;

costituire una commissione paritetica che, sulla base delle piante organiche stabilite, fissi per ogni istituto della Lombardia i posti di servizio, su quattro turni, secondo i livelli massimi e minimi di sicurezza ai quali ogni Direttore deve attenersi, tenuto conto del riconoscimento dei diritti contrattuali previsti per la Polizia penitenziaria, fatte salve situazioni straordinarie e contingenti;

incrementare le risorse economiche (missioni-straordinario-fondo incentivante, ecc.) in ragione del fatto che la maggior mancanza di personale ne ha determinato un maggior utilizzo, nonché incrementare le risorse finalizzate allo sviluppo di progetti di informatizzazione e automazione dei servizi e all'adeguamento igienico sanitario delle strutture,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'obiettivo primario sia quello di realizzare un incremento organico complessivo che determini la copertura delle piante organiche pubblicate con decreto ministeriale 8/2/2002 per la Polizia penitenziaria e con decreto ministeriale 27/4/99 per Dirigenti e personale dei comparti Ministeri e che rispetto alle predette piante organiche si possa rilevare che le stesse comprendono la C.R. di Milano Bollate, pur essendo l'istituto aperto successivamente alla loro pubblicazione e che conseguentemente le piante organiche dovranno essere riviste nel senso che ai numeri complessivi indicati dovranno essere aggiunte le unità di Bollate;

se non si ritenga di dover urgentemente avviare un tavolo di confronto tra le parti in merito alle problematiche relative la situazione degli istituti penitenziari lombardi.

(4-04325)

(8 aprile 2003)

RISPOSTA. – L'organico del personale di Polizia penitenziaria della Lombardia registra, allo stato, una carenza di 641 unità; infatti, a fronte delle 5.353 unità previste, ne vengono amministrate 4.712.

Al fine di sopperire a tale carenza, in occasione delle assegnazioni di neo vice ispettori, si è provveduto ad inviarne presso la suddetta regione 104 unità (di cui 24 donne).

Per quanto concerne il personale appartenente al cosiddetto comparto Ministeri, premesso che la competente Direzione generale del personale sta procedendo alla rivisitazione delle dotazioni organiche a livello nazionale, si rappresenta che l'organico attualmente previsto per gli istituti ed i servizi della Regione lombarda conta 745 unità a fronte delle 437 unità effettivamente in servizio.

L'incremento dell'organico *de quo*, si auspica, potrà avvenire solo a seguito delle procedure concorsuali per le quali si è in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

Nelle more si è proceduto, da un lato, ad avviare iniziative finalizzate all'assunzione temporanea di personale contabile, educativo e tecnico, e dall'altro ad emanare, più volte, interPELLI allo scopo di reperire personale da inviare presso la suddetta regione, anche con trattamento di missione; ogni tentativo in tal senso è, purtroppo, risultato vano per la mancanza di interessati.

Per quanto concerne le figure apicali degli istituti si comunica che, allo stato, soltanto la Casa circondariale di Sondrio è priva di direttore titolare, mentre la Casa circondariale di Lecco è chiusa per ristrutturazione.

La problematica dei direttori che non hanno la qualifica dirigenziale è di carattere nazionale, e potrà essere risolta allorché saranno portate a compimento le procedure previste dal decreto legislativo n. 146/2000.

Relativamente ai Comandanti di reparto si evidenzia che tutte le strutture sono dotate di detta professionalità (13 definitivi – 5 provvisori).

Per quanto concerne l'attribuzione delle risorse economiche, sono stati assegnati al Provveditorato di Milano, in data 15 aprile 2003, 500.000,00 euro (cap. 1605, art. 01) e 2.986.065,00 euro (cap. 1619, art. 01) per il pagamento delle indennità accessorie e servizio di missione del personale di Polizia penitenziaria.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(8 settembre 2003)

RIPAMONTI, CORTIANA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e dell'interno.* - Premesso che:

in data 21 novembre 2002 si è appreso da fonti giornalistiche che è stata posta sotto sequestro un'area di 70.000 metri quadrati pari a quasi il 20 per cento della superficie su cui sono in corso i lavori per la realizzazione del depuratore di Nosedo (404.280 mq. l'area interessata dall'intervento);

è presumibile che l'area del cantiere fosse sorvegliata o sottoposta a qualche forma di vigilanza, poiché anche nel recente passato quella zona era stata utilizzata come discarica abusiva;

dal sito ufficiale del Comune di Milano si apprende che nel caso della Scala il Sindaco ha deciso «con grande rammarico» di procedere penalmente nei confronti della persona che si sarebbe introdotta senza autorizzazione nel cantiere, contravvenendo alle leggi sull'inviolabilità del domicilio e alle disposizioni di sicurezza, e nei confronti del direttore del quotidiano che avrebbe utilizzato il materiale fotografico di provenienza abusiva;

dallo stesso sito si apprende che l'Amministrazione avrebbe immediatamente chiesto all'impresa affidataria dei lavori di ristrutturazione del Teatro alla Scala di interrompere per inadempienza il contratto con la società 'Vigilanza Città di Milano', incaricata del controllo del cantiere, e che si sta valutando la possibilità di richiedere il risarcimento per eventuali danni arrecati al Comune di Milano a causa dell'inadeguata sorveglianza dell'immobile;

nel caso di Nosedo, invece, l'assessore all'ambiente Zampaglione avrebbe dichiarato: «Abbiamo chiesto alle imprese concessionarie dell'area e della costruzione e gestione del depuratore il massimo impegno per la vigilanza sulle attività di cantiere e sulla stessa sicurezza dell'intera area rispetto a intrusioni di estranei»,

si chiede di sapere:

se il sequestro dell'area di cui in oggetto influirà sui lavori causando ritardi in relazione all'apertura del primo quarto del depuratore già annunciata per il mese di aprile del 2003;

a chi fosse affidata la responsabilità di sorvegliare il cantiere di un'opera con onere di 135 milioni di euro e che servirà 1.250.000 persone;

quali iniziative siano state intraprese dal Commissario per la depurazione, Gabriele Albertini, a tutela di un'opera pubblica di così rilevante importanza e se non si ritenga di dover individuare in tempi brevi i responsabili della mancata sorveglianza;

chi abbia permesso a una banda di malfattori di scaricare sostanze altamente inquinanti nell'area del cantiere, creando un gravissimo pericolo di contaminazione della falda acquifera (che si trova a circa 50 cm. dal piano campagna, in quella zona nota per la presenza delle marcite);

se il Comune intenda intraprendere delle azioni legali a propria tutela nei confronti dei responsabili del traffico illecito di rifiuti e degli

eventuali complici che avrebbero garantito l'accesso all'area del cantiere di Nosedo.

(4-03468)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, sulla scorta di quanto comunicato dalla Prefettura di Milano, si rappresenta quanto segue.

Con nota del 15/04/03, prot n. 2.4/088006977, la Prefettura di Milano ha affermato che, in data 19/11/02, il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente – sezione operativa di Milano, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e l'Agenzia regionale protezione ambiente, a conclusione di complesse indagini relative al rinvenimento di una discarica abusiva all'interno dell'area di Nosedo, procedeva al sequestro di tre aree all'interno del citato cantiere.

Le suddette indagini avevano evidenziato che le aree sottoposte a sequestro erano state oggetto di scavi al cui interno erano depositati rifiuti industriali, successivamente ricoperti con terra.

Al riguardo il Sindaco di Milano, Commissario Straordinario per la realizzazione del depuratore di Nosedo, ha inviato una contestazione formale per carenza di vigilanza alla società «Fonderie Riva Spa», con riserva di un'eventuale richiesta di risarcimento danni.

La società «Fonderie Riva Spa» ha ammesso le proprie responsabilità per l'accaduto dichiarandosi disponibile a rimuovere i rifiuti abusivamente interrati, ad effettuare l'indagine del suolo e del sottosuolo e ad eseguire, qualora fosse necessario, l'intervento di bonifica del sito.

In tal senso, la suddetta società ha presentato, il 3 dicembre 2002, il «Piano di rimozione e smaltimento», sul quale ha già acquisito il parere favorevole del Comune di Milano.

Lo stesso Sindaco di Milano (Commissario Straordinario per la realizzazione del depuratore di Nosedo) ha precisato che la falda si trova attualmente a 4 metri circa di profondità e che esiste una rete piezometrica costantemente monitorata.

Allo stato, in base ai dati ottenuti dalle analisi, non è stato rilevato alcun rapporto di contaminazione da parte dei materiali interrati.

Alla richiesta di conoscere se il sequestro dell'area su cui sono in corso i lavori per la realizzazione del depuratore di Nosedo potrà pregiudicare il rispetto dei tempi per l'apertura del primo quarto del depuratore, annunciata per il mese di aprile 2003, si fa presente che il 22 aprile 2003 è stato redatto il verbale di messa a regime della parte funzionale del primo stralcio dell'impianto del depuratore di Nosedo.

In data 10 maggio 2003 si è proceduto alla consegna delle opere costituenti il primo stralcio contrattuale. Si prevede che entro dicembre 2003 possa entrare in funzione un secondo modulo dell'impianto, che corrisponde a circa il 50 per cento del totale.

La consegna dell'intero impianto di Nosedo è prevista per gennaio 2005.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(25 luglio 2003)

RONCONI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Atteso:

che l'attuale Direttore della sede RAI dell'Umbria ricopre, su nomina della Giunta regionale dell'Umbria, l'incarico di Amministratore unico della Azienda di Promozione Turistica dell'Umbria;

che lo stesso dirigente ha partecipato negli ultimi giorni, in qualità di Amministratore della Azienda di Promozione Turistica, alla campagna elettorale di Passignano sul Trasimeno a sostegno del candidato sindaco della lista di centro-sinistra,

si chiede di sapere se i due ruoli di Amministratore della Azienda di Promozione Turistica e di Direttore della sede RAI Umbria siano compatibili e se l'attività di propaganda politica che svolge il Direttore della sede RAI non determini un danno alla azienda RAI.

(4-04520)

(13 maggio 2003)

RISPOSTA. – Si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria, la quale ha comunicato quanto segue.

La legge regionale dell'Umbria, n. 29/2001, prevede la nuova organizzazione turistica e l'istituzione dell'Agenzia di promozione turistica regionale, i cui organi sono l'Amministratore unico e il Collegio dei revisori, che durano in carica per tre anni.

La concessionaria ha precisato che il Dr. Jengo, al momento in cui gli era stata richiesta la disponibilità a rivestire l'incarico di amministratore unico della citata Agenzia, aveva informato verbalmente l'allora direttore generale Dr. Celli e il Presidente Prof. Zaccaria.

Successivamente il Dr. Jengo, con lettera del 21 gennaio 2002, si è limitato a dare comunicazione formale dell'avvenuta nomina, tenuto conto del parere già espresso dal direttore generale.

La stessa RAI ha reso, poi, noto che la competente Direzione affari legali, interessata dalla Direzione del personale in ordine alla presunta incompatibilità del doppio incarico, ha spiegato che «in base al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, la carica di Amministratore

Unico dell'Agenzia di promozione turistica regionale della regione Umbria era assimilabile a quella di amministratore di Ente locale (che non necessita di autorizzazione da parte della Direzione generale, essendo soggetta solo ad obbligo di comunicazione preventiva), esprimendo solo perplessità in merito ad un eventuale "conflitto d'interessi" nel caso in cui il citato Dr. Jengo si fosse trovato a concludere, nella sua duplice veste, convenzioni tra la Rai e l'Agenzia». Tale circostanza, ha assicurato la RAI, è da escludersi in quanto, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico n. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza), all'Amministratore unico competono solo funzioni di indirizzo generale, mentre tutti gli atti amministrativi che impegnano l'Azienda di promozione turistica regionale verso terzi sono delegati al *management* della regione.

La stessa RAI ha reso noto che, in data 4 giugno 2002, il Direttore della Divisione Tv Canale 3 e offerte collegate ha fatto presente all'interessato che, pur non ponendo il suo incarico problemi formali di incompatibilità o di potenziale conflitto, esistevano ragioni di opportunità che si lasciavano valutare allo stesso interessato.

In conclusione la concessionaria ha comunicato che non risponde a verità quanto affermato nell'atto di sindacato ispettivo in argomento in ordine alla partecipazione del Dr. Jengo ad un incontro a supporto della campagna elettorale del candidato sindaco di centro sinistra a Passignano; partecipazione, peraltro, immediatamente smentita dall'interessato attraverso l'Ansa, con nota delle ore 14,07 del 12 maggio 2003, n. 0354/SXR.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(5 agosto 2003)

SALERNO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –
Avendo appreso:

della richiesta più volte sollecitata dallo stesso interessato, Enzo Di Lauro, matricola INPS 8119306282, di ricevere le indennità spettanti dal riconoscimento della malattia professionale;

che il medesimo sig. Di Lauro, assunto il 6 luglio 1978 dalla Ilva SpA, divenuta poi Acciai Speciali Terni SpA, parrebbe aver diritto a percepire dalla medesima ditta un'indennità proporzionale agli anni di lavoro trascorsi in condizioni di pericolo per la sua salute fisica;

che la Ilva SpA parrebbe essere stata chiusa a causa del rinvenimento di amianto nello stesso stabilimento;

considerato che il sig. Di Lauro parrebbe aver lavorato per la Ilva SpA fino al 20 giugno 1998, data in cui, per le sue diverse richieste di percepire quanto dovuto, fu costretto a rassegnare le dimissioni,

l'interrogante chiede di sapere se quanto sopra esposto in narrativa corrisponda al vero e, qualora lo fosse, per quale motivo il medesimo Di Lauro non avrebbe ancora ricevuto quanto a lui spettante.

(4-03080)

(8 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Si fa presente, in via preliminare, che la Società Acciai Speciali Terni S.p.A. è inserita nell'atto di indirizzo n. 476 dell'8.3.2001 ed è pertanto destinataria – con riferimento a mansioni tassativamente individuate, fermo restando l'accertamento circa la sussistenza, per i lavoratori interessati, dei requisiti del livello minimo di esposizione e della durata almeno decennale dell'esposizione stessa – dei benefici previdenziali conseguenti all'esposizione a fibre di amianto ai sensi della legge n. 257 del 1992.

Premesso ciò, si comunica quanto rappresentato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il sig. Enzo Di Lauro non è stato riconosciuto affetto da alcuna malattia professionale né da parte dell'Istituto, né da parte dell'INAIL e, pertanto, non ha maturato il diritto alle previste indennità.

A seguito della compilazione del *curriculum* lavorativo da parte dell'azienda, l'INAIL ha riconosciuto all'interessato, ai sensi della legge n. 57/92, i periodi 1/12/83-31/1/86 e 1/3/91-17/11/91 per l'attività specifica svolta in lavorazioni a rischio di amianto. Peraltro la normativa vigente stabilisce che il riconoscimento della maggiorazione dei contributi versati durante il periodo di esposizione avviene solamente con almeno 10 anni di esposizione all'amianto.

Da approfondimenti effettuati dall'INPS presso la ditta ILVA, denominata attualmente ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni, è emerso che l'attività lavorativa dell'azienda non è cessata per il rischio-amianto, ma a causa di intervenuti scorpori di attività e rami di azienda, che hanno portato alla costituzione di nuove società delle quali è stato dipendente il sig. Di Lauro fino al 20.5.1998, data in cui ha rassegnato le dimissioni.

Sul problema delle dimissioni e connesse contestazioni del Di Lauro si precisa che è intervenuto regolare verbale di conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro in data 26.5.1998 con sottoscrizione, da parte del lavoratore in questione, di relativa quietanza a saldo delle pretese economiche e con accettazione del recesso senza alcuna riserva.

Anche la successiva impugnazione con ricorso giudiziario, proposto dall'interessato, è stata respinta con sentenza n. 2339/01 del 25.5.2001.

L'INPS ha fatto presente, inoltre, che a seguito di domanda presentata in data 21.5.2001, l'assicurato ha ottenuto l'assegno di invalidità con decorrenza 1.6.2001.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

SERVEILLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la RAI ha ignorato la partita Inter-Sporting Lisbona svoltasi mercoledì 27 agosto 2002;

che nella passata stagione erano state ignorate altre partite dell'Inter con il Valencia e con il Feyenoord;

che al contrario, la RAI ha trasmesso la partita del Milan con il Liberec;

che la visibilità televisiva dell'Inter è stata resa possibile solo grazie ad una serie di piccole televisioni private,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni di questo differenziato trattamento che la televisione di Stato riserva alle due squadre di calcio milanesi;

se non si ritenga che gli organi responsabili della RAI ed in particolare la Direzione Sportiva debbano dare una convincente spiegazione, nel presupposto che è ragionevolmente da escludere che da parte della RAI si sia voluto premiare la consorella cittadina;

se non si ritenga che questo chiarimento sia necessario non solo ai fini di una corretta informazione della televisione di Stato nei confronti delle squadre che concorrono alla Champions League, ma anche per evitare reazioni a questo sconcertante comportamento dell'Ente di Stato.

(4-02886)

(9 settembre 2002)

RISPOSTA. – Nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno rammentare che, come è noto, la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla sfera di competenza dell'attività governativa per assegnarla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed adotta le deliberazioni ritenute necessarie ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si è mancato di interessare la società RAI, la quale ha precisato che nelle ultime stagioni sportive sono sempre stati trasmessi gli incontri casalinghi dell'Inter nell'ambito della Coppa UEFA ed è stato acquisito il diritto di trasmissione di molti incontri in trasferta.

Quanto agli incontri con il Valencia ed il Feyenoord, la RAI ha precisato di non aver acquisito i relativi diritti di trasmissione ritenendoli troppo onerosi e non compatibili con la politica di equilibrato utilizzo del *budget* aziendale.

L'incontro Liberec-Milan, ha concluso la società concessionaria, è stato invece acquistato trattandosi di un importo di modesta entità

(225.000 euro) ed è, comunque, da considerare una eccezione in quanto, di regola, le partite del Milan sono trasmesse sulle reti Mediaset.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(4 agosto 2003)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.* – Premesso che:

una discarica abusiva è stata scoperta nel sottosuolo dai Carabinieri nella zona tra i Comuni di Comiziano e Casamarciano, in provincia di Napoli, non lontano dal megasversatoio di Paenzano-Tufino;

la megadiscarica abusiva si estende su di un'area di 10.000 metri quadrati; sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere, abbandonati in superficie o interrati nel sottosuolo;

poco lontano dalla discarica abusiva sono stati ritrovati, in una grossa buca di alcune decine di metri, rifiuti speciali;

da un primo esame del terreno non è stato possibile stabilire la profondità dell'inquinamento nel sottosuolo;

considerato che:

nell'area territoriale di Acerra-Marigliano è in corso da alcuni giorni una protesta da parte di allevatori a cui sono state sequestrate nella primavera del 2002 greggi di pecore per presenza di diossina nel latte, le cui cause non sono state ancora accertate;

ai pozzi per uso irriguo, sequestrati per presenza di sostanze inquinanti, se ne sono aggiunti altri anche nei giorni scorsi,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare per dare una risposta alle legittime aspirazioni degli allevatori che vedono fortemente compromesse le proprie attività in considerazione delle mancate produzioni e per l'incertezza sul futuro;

se non si ritenga di intervenire direttamente per un'azione di monitoraggio e di bonifica ambientale;

se il perdurare della situazione di allarme ambientale non debba far rivedere la posizione del Ministro dell'ambiente circa la redazione di una nuova rivalutazione di impatto ambientale e la conseguente sospensione della costruzione del termovalorizzatore nel comune di Acerra.

(4-03994)

(27 febbraio 2003)

RISPOSTA. – In merito a quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, sulla scorta di quanto comunicato dalla ASL Na 4, dal comune di Casamarciano (Napoli) e dal comune di Comiziano (Napoli), si rappresenta quanto segue.

Riguardo al problema delle diossine, la regione Campania ha emanato la DGRC n. 1360 del 2 aprile 2003, «Attuazione del Piano di intervento per l'emergenza diossine. Delimitazione delle zone a rischio, misure a tutela della salute pubblica e per il sostegno delle aziende agricole», individuando specificamente i compiti della regione Campania, dell'ARPAC e delle AA.SS.LL.

Per l'attuazione del Piano di intervento, la regione Campania ha predisposto i seguenti strumenti operativi: Comitato Tecnico Scientifico, Cabina di Regia, Unità di crisi, Unità di Coordinamento Centrale, Unità di Coordinamento Territoriale, Unità per l'Informazione.

La suddetta delibera regionale ha, inoltre, attribuito all'ARPAC la predisposizione e la realizzazione della campagna di indagine sulle matrici ambientali.

La ASL Na 4, nell'ambito delle sue attribuzioni, ha posto sotto sequestro preventivo 10 allevamenti ubicati nei comuni di Nola, Acerra, Cercola, Pollena Trocchia, S. Vitaliano, Brusciano, Marigliano, perché con valori di diossine riscontrati nel latte superiori ai limiti previsti dal regolamento CE n. 2375 del 2001 o perché ubicati, in zone a rischio diossine individuate e delimitate dalla regione Campania nel suddetto atto deliberativo.

Le AA.SS.LL., inoltre, effettuano la georeferenziazione mediante GPS degli allevamenti presenti nelle zone a rischio, il prelievo di campioni di latte e di alimenti zootecnici nelle aziende interessate o oggetto di monitoraggio per la ricerca di diossine e, giornalmente, mettono sotto sequestro il latte prodotto negli allevamenti di cui sopra e stoccato in appositi contenitori, in attesa che la ditta autorizzata dalla regione Campania lo prelevi per la distruzione.

Infine, a seguito delle operazioni di sopralluogo e successivo sequestro da parte dei Carabinieri della Stazione di Schiava di un'area adibita a discarica abusiva, sita nella zona tra il comune di Casamarciano (Napoli) e il comune di Comiziano (Napoli), una nota del comune di Casamarciano informa che, in data 7 marzo 2003, è stata emessa, nei confronti del proprietario del suddetto terreno, l'ordinanza n. 3 del 2003 di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi secondo le modalità e procedure previste dal decreto legislativo n. 22/97 e dal decreto ministeriale n. 471/99.

Il comune di Comiziano, invece, ha proceduto anche al sequestro di un piccolo manufatto in blocchi di cemento e, in data 4 marzo 2003, ha emesso, nei confronti del proprietario dell'area in argomento, l'ordinanza n. 3 del 2003, di demolizione di tutte le opere abusive esistenti.

Infine, per quanto riguarda una «rivalutazione» dell'impatto ambientale del termovalorizzatore di Acerra, non sembrano sussistere le condizioni per la sospensione dell'inizio dei lavori, poiché tale incombenza, se del caso, non spetta certo al Ministero se i presupposti della sua realizzazione sono avvenuti a seguito di tutte le procedure che il commissario

delegato ha posto in essere nell'esaminare ed approvare la progettazione dell'impianto.

Il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio

MATTEOLI

(25 luglio 2003)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel 1991 migliaia di cittadini albanesi sbarcarono clandestinamente nel porto di Brindisi, su vere carrette, arrugginite e fatiscenti, delle quali alcune riuscirono ad arrivare a destinazione senza incidenti;

delle imbarcazioni arrivate a Brindisi, ben 22 sono ancora lì, ormeggiate nei pressi del porticciolo turistico, chiamato «Bocche di Puglia»;

esse possono essere definite rottami ingombranti, antiestetici e pericolosi, poste in una località di attracco di imbarcazioni turistiche, alle quali sottraggono posto;

da circa un anno non si parla di questo problema, che sembrava dovesse essere risolto da un accordo, in fase di perfezionamento, con un'azienda siciliana che avrebbe dovuto rottamare le imbarcazioni e riutilizzarne le parti ancora recuperabili;

con l'approssimarsi della bella stagione dal porticciolo turistico partiranno le regate annuali, tra cui, famosa, quella Brindisi-Corfù, a cura del circolo della Vela, che vede una presenza notevole di imbarcazioni e rappresenta, senza dubbio, un'attrazione per i turisti del mare ed un'occasione di scambi per Brindisi che ha, sicuramente, vocazione marinara,

per sapere:

se si intenda intervenire per eliminare il problema della presenza delle vecchie imbarcazioni, che offrono uno spettacolo sicuramente indecoroso;

se e come si ritenga di poter consentire che la regata, ormai istituzionalizzata, avvenga senza problemi.

(4-04543)

(14 maggio 2003)

SPECCHIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che dal 1991 ventidue imbarcazioni, utilizzate allora da migliaia di clandestini albanesi, sono ormeggiate nel Porto di Brindisi, in particolare in prossimità del porticciolo turistico «Bocche di Puglia»;

che le imbarcazioni in questione sono ormai diventate rottami arrugginiti;

che le stesse sottraggono posti per le altre navi e danno un'immagine non certo gradevole del porto di Brindisi;

che dal 1991 sono state assunte diverse iniziative per la rimozione e la distruzione di queste navi ed una azienda siciliana avanzò la proposta di distruggere le imbarcazioni e di utilizzarne i rottami;

che sostanzialmente tutto è fermo a luglio del 2002 e non si hanno notizie di ulteriori iniziative per risolvere il problema innanzi evidenziato;

che il problema si è riproposto nei giorni scorsi in quanto proprio tra poco più di un mese si svolgerà la storica regata Brindisi-Corfù, ad iniziativa del «Circolo della Vela», che partirà proprio dall'area in prossimità del porticciolo turistico innanzi citato

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per risolvere il problema prima della regata Brindisi-Corfù.

(4-04426)

(29 aprile 2003)

SPECCHIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che dal 1991 ventidue imbarcazioni, utilizzate allora da migliaia di clandestini albanesi, sono ormeggiate nel porto di Brindisi, in particolare in prossimità del porticciolo turistico «Bocche di Puglia»;

che le imbarcazioni in questione sono ormai diventate rottami arrugginiti;

che le stesse sottraggono posti per le altre navi e danno un'immagine non certo gradevole del porto di Brindisi;

che dal 1991 sono state assunte diverse iniziative per la rimozione e la distruzione di queste navi ed una azienda siciliana avanzò la proposta di distruggere le imbarcazioni e di utilizzare i rottami a cui servono;

che sostanzialmente tutto è fermo a luglio del 2002 e non si hanno notizie di ulteriori iniziative per risolvere il problema innanzi evidenziato;

che il problema si è riproposto nei giorni scorsi in quanto tra poco più di un mese si svolgerà la storica regata Brindisi-Corfù, ad iniziativa del «Circolo della Vela», che partirà proprio dall'area in prossimità del porticciolo turistico innanzi citato,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per risolvere il problema prima della regata Brindisi-Corfù.

(4-04442)

(6 maggio 2003)

RISPOSTA. () – In merito alle problematiche evidenziate con gli atti ispettivi indicati in oggetto, cui si risponde congiuntamente, sono state richieste informazioni al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che riferisce quanto segue.*

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

La maggior parte delle imbarcazioni utilizzate per il trasporto dei clandestini sono state affidate in custodia dal Tribunale di Brindisi ai Cantieri Navali Balsamo, a seguito di sequestro penale effettuato da altre forze di polizia.

Attualmente le stesse si trovano ormeggiate all'interno del cantiere predetto e non occupano spazi portuali.

La maggior parte delle navi affidate al Cantiere sono state già demolite in esecuzione dei provvedimenti del Tribunale, mentre altre sono in corso di demolizione.

Per quanto riguarda in particolare la zona «Bocche di Puglia», la competente Autorità marittima precisa che, all'interno di detta zona, non utilizzabile per attività commerciali, sono ormeggiate cinque navi di cui quattro, peraltro, non sottoposte ad alcun provvedimento cautelare da parte dell'Autorità giudiziaria, abbandonate di fatto dai rispettivi armatori.

Rappresenta, inoltre, che in data 17 giugno 2003 il Tribunale di Brindisi, II sezione Penale, ha ordinato alla locale Agenzia delle dogane la restituzione al legittimo proprietario del Motopesca Cika, sequestrato per reati connessi al contrabbando, perché il fatto non sussiste.

A seguito di tale provvedimento il proprietario dell'unità ha manifestato l'intenzione di rientrare nel possesso del bene al fine di porre in essere tutti gli adempimenti per il suo trasferimento in Albania.

Per quanto attiene, invece, la situazione delle restanti navi (motonave Selita, chiatta Naftetari, motonave Greiswald, motonave Joannis K), il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riferisce che di recente l'Agenzia del demanio di Brindisi ha effettuato un sopralluogo, congiuntamente al Registro Navale Italiano – il cui ausilio è stato messo a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Brindisi – per una stima delle imbarcazioni ormeggiate nella località «Bocche di Puglia», stima necessaria per l'avvio delle procedure di vendita.

L'Autorità Marittima riferisce, infine, che ad oggi l'Agenzia del demanio, benché sollecitata, non ha ancora fatto pervenire detta stima.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

TASSONE

(12 agosto 2003)

STANISCI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la legge n. 493 del 1999, sugli infortuni domestici, ha reso possibile il riconoscimento dell'utilità sociale del lavoro domestico;

esso ha reso giustizia alle tante donne che, dai 18 ai 65 anni, trascorrono il loro tempo nella cura della famiglia, degli anziani, dei minori;

la legge prevede il pagamento di una polizza assicurativa di 12.95 euro annui, a carico della donna assicurata, o, sussistendo particolari condizioni di disagio economico, a carico dello Stato;

dagli organi di informazioni si è appreso che, nonostante la modestia della somma, poche donne hanno finora usufruito della legge ed hanno contratto polizze, a causa della scarsa informazione ed alla complicazione dei versamenti;

rispetto alle aspettative iniziali, quindi, l'applicazione della legge risulta difficile, per cui viene tolta alle donne la possibilità di usufruirne, si chiede di sapere:

se e come si intenda intervenire perché la legge venga resa attuale;

se non si ritenga opportuno investire in una campagna di pubblicizzazione dell'articolato della legge;

se non si intenda intervenire sull'INAIL perché semplifichi le modalità di pagamento.

(4-02369)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – Dall'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni domestici (1° marzo 2001), circa 2 milioni di casalinghe si sono iscritte per assicurarsi per l'anno 2002 contro i rischi in ambito domestico. Rispetto all'anno 2001 si è, peraltro, registrato un incremento delle iscrizioni di circa il 69,9 per cento.

L'INAIL ha avviato alcune iniziative nell'intento di favorire ancor più efficacemente la diffusione del messaggio assicurativo-prevenzionale, utilizzando i canali di comunicazione più idonei a raggiungere la specifica utenza.

Sono stati effettuati incroci con le banche dati INPS e SOGEI ed avviata una campagna di comunicazione che ha comportato l'invio, al domicilio di circa 5 milioni di casalinghe, di materiale informativo sull'assicurazione e sulla prevenzione dei rischi in ambito domestico, nonché di un bollettino di conto corrente postale per il pagamento del premio e del modulo di iscrizione tramite autocertificazione per i cittadini esentati.

Lo stesso materiale è stato inviato ai soggetti già assicurati per l'anno 2001, ai fini del pagamento del premio per il 2002.

Per garantire poi la massima diffusione delle informazioni l'INAIL, oltre a coinvolgere i mezzi di comunicazione di massa, ha da tempo pubblicato il materiale informativo anche sul sito Internet, ha attivato un *call center*, ha coinvolto le sedi territoriali, le parti sociali e le Associazioni di categoria.

Per quanto riguarda, poi, la richiesta di semplificare le modalità di pagamento del premio assicurativo, si fa presente che l'iscrizione all'assicurazione avviene mediante il semplice versamento del premio presso uno qualsiasi degli sportelli delle Agenzie postali, utilizzando l'apposito bollettino intestato all'INAIL, senza ulteriori formalità.

L'attestazione del versamento costituisce prova dell'avvenuto pagamento, della data di esso e della dichiarazione della sussistenza dei requisiti al momento del pagamento.

Al riguardo si sottolinea che la scelta di un unico canale di acquisizione dei pagamenti, quale Poste S.p.A., deriva dalla necessità di contenere al massimo gli oneri a carico sia dell'Istituto sia dell'utenza, in considerazione dell'entità di un premio assicurativo di soli 12,91 euro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

STANISCI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in data 10 gennaio 2003 è stata notificata, da parte del Comune di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, a firma della segretaria generale del comune dottoressa Giovanna De Gregari, una richiesta riguardante l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, a tutti i consiglieri comunali, agli assessori ed al Sindaco;

tale richiesta è corredata da una scheda, valida quale dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, giusto l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.44, da consegnare, debitamente compilata, all'ufficio di segreteria del Comune entro e non oltre il 20 gennaio 2003;

visto che:

la richiesta è avvenuta a due anni dall'elezione del Consiglio Comunale, dopo reiterati cambi di maggioranza e di giunta comunale;

i motivi della ritardata richiesta non risultano chiari,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per chiarire i termini della questione.

(4-03629)

(21 gennaio 2003)

RISPOSTA. – Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Vito dei Normanni (Brindisi) si sono svolte in data 13 maggio 2001.

Successivamente, durante la seduta consiliare del 20 dicembre 2002, è stata discussa la convalida di un nuovo consigliere – subentrato ad altro decaduto per l'accettazione della nomina ad Assessore – dopodiché un consigliere comunale ha posto la questione di una possibile causa di incompatibilità in capo al neo assessore. In quella circostanza il Segretario generale è stato investito del compito di verificare l'esistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità in capo a ciascuno dei consiglieri comunali e dei componenti dell'esecutivo.

In esecuzione del mandato affidato dal Consiglio, il Segretario ha conseguentemente richiesto a ciascuno dei consiglieri comunali, e dei componenti dell'esecutivo, l'autocertificazione dell'esistenza o meno di cause di ineleggibilità ed incompatibilità a ricoprire la carica.

Si aggiunge, infine, che la Prefettura – nel quadro delle consuete verifiche istituzionali – ha accertato a suo tempo l'inesistenza di cause di ineleggibilità per i componenti del Consiglio comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(24 luglio 2003)

STANISCI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

nella notte di giovedì 13 marzo, a San Vito dei Normanni, provincia di Brindisi, è stato compiuto un vile attentato ai danni del prof. Alfredo Passante, capogruppo consiliare dei Democratici di Sinistra, partito all'opposizione in quel Comune;

egli è persona autorevole, molto in vista nel paese, aduso a battaglie di trasparenza e di legalità e la figlia ricopre il ruolo di comandante dei vigili urbani nello stesso comune;

i loro ruoli appalesano un attacco nei confronti dell'istituzione locale e ciò rende ancora più grave l'episodio, già di per sé eccezionale;

a rendere ancora più preoccupante quanto accaduto c'è da ricordare che nei primi anni '90, a San Vito dei Normanni, si sono vissuti periodi in cui, di notte, scoppiavano le bombe in casa di politici e di imprenditori, creando panico e sgomento sia nei diretti interessati sia nell'intera cittadinanza;

i colpevoli degli attentati agli imprenditori sono stati catturati e puniti, nel mentre i mandanti e gli esecutori materiali dei fatti criminosi riguardanti i politici non sono stati ancora consegnati alla giustizia né sono ancora conosciuti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se e come intendano intervenire per stroncare questi fenomeni;

se non ritengano di dover fare luce sulla vicenda;

se non ritengano altresì che si debbano ricercare i mandanti e gli esecutori degli attentati per impedire che si riviva la situazione degli Anni '90, in quanto la matrice dei fatti criminosi di quegli anni e di questo attentato sembrano uguali, visto che lo stesso prof. Passante era stato oggetto, in quegli anni, di attentati simili.

(4-04177)

(20 marzo 2003)

RISPOSTA. – La notte del 13 marzo 2003 è stata data alle fiamme l'autovettura di proprietà della moglie del professor Alfredo Passante, capogruppo consiliare dei Democratici di Sinistra nel Comune di San Vito dei Normanni.

Le indagini sull'episodio sono ancora in corso e sono condotte dalla locale Stazione dell'Arma e dalla Compagnia dei Carabinieri di Brindisi.

Le risultanze finora acquisite, coperte da segreto d'indagine, sono state riferite all'Autorità giudiziaria; gli investigatori ritengono, comunque, che l'atto vandalico costituisca una ritorsione per l'attività della figlia dello stesso professore, utilizzatrice abituale dell'autovettura incendiata, che ricopre la carica di Comandante della Polizia Municipale dello stesso Comune.

L'episodio è obiettivamente preoccupante, anche perché la famiglia Passante è già stata vittima, in passato, di atti intimidatori, come quello perpetrato la notte del 18 ottobre 1990, allorché fu fatto esplodere un ordigno presso il portone della loro abitazione, causando comunque danni assai lievi.

All'epoca il professor Passante era Capogruppo consiliare del PCI nel Comune di San Vito dei Normanni ed Assessore provinciale allo sport, e l'episodio, assieme ad un altro analogo avvenuto pochi giorni prima ai danni dell'Assessore all'urbanistica dello stesso Comune, fu ricondotto dagli investigatori a contrasti legati all'approvazione del Piano Regolatore.

Coerentemente con l'invito rivolto ai Prefetti ed ai Questori di elevare i livelli di vigilanza presso le sedi istituzionali, di enti e di privati che sono stati oggetto di atti di intolleranza ed intimidazione nell'ultimo periodo, dal 19 marzo 2003 la Questura di Brindisi ha disposto un servizio di osservazione e vigilanza presso l'abitazione della famiglia Passante.

La misura è stata confermata in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Quanto agli attentati ai danni di imprenditori e politici avvenuti negli anni '90 nello stesso Comune di San Vito dei Normanni, le indagini a suo tempo eseguite hanno permesso l'arresto e la successiva condanna a lunghi periodi di detenzione nei confronti dei responsabili, risultati affiliati alle famiglie della Sacra Corona Unita Rogoli e Buccarella, del vicino Comune di Mesagne, dedite al *racket* delle estorsioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(24 luglio 2003)

STIFFONI, VANZO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

un barcone in legno con a bordo un centinaio di immigrati clandestini è affondato recentemente in acque internazionali, cento miglia a sud di Lampedusa;

tutti gli immigrati, esattamente 148 persone, tra cui 14 donne e 14 bambini, sono stati tratti in salvo a bordo di tre pescherecci in transito nella zona, avvisati da un aereo della Marina Militare italiana che aveva già avvistato il barcone, 170 miglia a sud dell'isola siciliana;

prima che i clandestini fossero tratti in salvo dalle tre imbarcazioni il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aveva ripetutamente chiesto l'intervento delle autorità libiche, dal momento che l'imbarcazione si trovava a sole 75 miglia dalla costa della Libia;

la richiesta di intervento non ha avuto alcun seguito, la Libia non ha offerto alcun supporto e perciò i clandestini sono stati successivamente trasferiti a bordo della fregata Perseo della Marina Militare, che si trova attualmente in attesa di istruzioni dal Ministero dell'interno, circa la rotta da seguire verso l'Italia, per procedere allo sbarco dei clandestini,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non esista una precisa intenzione da parte di alcuni Paesi del Nord Africa di allontanare cittadini magari poco graditi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia arrivato il momento di coinvolgere tutti gli Stati dell'area del Maghreb e determinati Paesi rivieraschi del Mediterraneo nella gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina;

quali strategie ed iniziative si intenda adottare per indurre questi Paesi a collaborare e se non si ritenga opportuno, in caso di loro diniego, sospendere qualsiasi tipo di sostegno economico e umanitario previsto a favore di questi Paesi.

(4-04798)

(24 giugno 2003)

RISPOSTA. – Il contrasto dell'immigrazione clandestina e la lotta al traffico di esseri umani costituiscono una priorità del Governo e sono divenuti uno degli aspetti centrali della politica estera italiana, anche per i suoi evidenti riflessi per quanto riguarda altre attività della criminalità organizzata ed i pericoli di infiltrazione di elementi legati ad organizzazioni terroristiche.

Le questioni migratorie, ed in particolare la collaborazione in tema di contrasto dell'immigrazione clandestina, figurano quindi in una posizione di sempre maggiore rilievo politico nell'agenda dei nostri incontri con gli interlocutori dei Paesi da cui più forte proviene la pressione migratoria, siano essi Paesi di origine o di transito dei flussi migratori clandestini.

Negli ultimi due anni abbiamo ottenuto risultati concreti con i Paesi che si affacciano sulla sponda meridionale del Mediterraneo e che sino a poco tempo fa costituivano motivo di preoccupazione. In tale contesto, consideriamo positivamente l'esperienza maturata con gli accordi di riammissione perché riteniamo fondamentale avere a disposizione uno strumento giuridico cui fare appello per richiedere alla controparte specifici comportamenti in tema di rimpatrio di propri cittadini e, ove accettato, di cittadini di Paesi terzi, rendendo più agevoli le relative procedure.

Nel bacino del Mediterraneo meridionale sono stati finora firmati accordi di riammissione con i seguenti Paesi extracomunitari: Algeria, Marocco, Tunisia, Malta e Cipro. Sono state inoltre intensificate in questi

mesi le relazioni in tema di riammissione con Egitto, Libia, Libano e Siria.

Abbiamo a più riprese trattato il tema della cooperazione nel contrasto all'immigrazione clandestina con la Tunisia, con la quale esistono consolidate relazioni in materia migratoria. La collaborazione italo-tunisina si basa sull'accordo di riammissione entrato in vigore nel 1998.

Una attenzione prioritaria è stata attribuita ai rapporti con l'Egitto, un Paese chiave per il controllo dei flussi illegali, in quanto costituisce la porta di accesso al Mediterraneo, attraverso il Canale di Suez, per le imbarcazioni provenienti dall'Asia. In occasione della 5ª Sessione delle Consultazioni bilaterali rafforzate (svoltesi al Cairo dal 28 al 29 aprile 2003) è stata ufficialmente consegnata alla controparte una bozza di accordo di riammissione.

Con Siria e Libano sono stati avviati rapporti più intensi di collaborazione, che hanno impedito il ripetersi di episodi come quello della motonave «Monica», proveniente dalle coste libanesi e sbarcata in Sicilia nel marzo 2002 con oltre 900 immigrati clandestini curdi.

Nel giugno 2002 sono stati sottoposti alle Autorità di Siria e Libano i testi dei due rispettivi accordi di riammissione, che dovranno essere riesaminati alla luce dei recenti contatti con i relativi Ministeri dell'interno. Da parte italiana è stato infatti proposto di intensificare la collaborazione attraverso iniziative congiunte per il contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, assistenza tecnica e corsi di formazione professionale per le forze di polizia libanesi e siriane.

Per quanto riguarda la Libia, paese dal quale in questo momento arriva via mare il maggior numero di clandestini, appare opportuno notare che il primo Accordo italo-libico per la lotta alla criminalità organizzata è stato firmato il 13 dicembre 2000, a conclusione della I Sessione del Partenariato italo-libico. Tale Accordo comprende, tra le sue finalità, la collaborazione nella lotta all'immigrazione clandestina.

D'intesa con il Ministero dell'interno ed a seguito del crescente peso della rotta libica negli andamenti dei flussi migratori illegali, è stata promossa nei confronti delle Autorità libiche un'azione volta ad assicurare la loro concreta collaborazione nell'azione di contrasto dell'immigrazione clandestina e di lotta alle organizzazioni criminali che la gestiscono.

Si sono tenute, a tale scopo, riunioni ad alto livello con la partecipazione degli organismi competenti, che hanno consentito di individuare tre settori operativi di collaborazione: il contrasto in mare, il controllo delle frontiere terrestri libiche e l'attività investigativa di *intelligence* per la lotta contro le organizzazioni dedite al traffico di esseri umani.

Parallelamente, l'Italia ha promosso nell'ambito dell'Unione europea un'azione volta alla parziale modifica dell'*embargo* imposto alla Libia in materia di materiali per la difesa, per consentire alle Autorità di Tripoli di acquisire materiali e attrezzature indispensabili nell'azione di controllo delle frontiere e di contrasto dei flussi illegali.

L'azione promossa dall'Italia, tuttora in corso, ha costituito il punto di partenza del dialogo iniziato dall'Unione europea con la Libia in materia migratoria. Una prima missione di esplorazione ha avuto luogo nello scorso mese di maggio ed una seconda, con la partecipazione anche di esperti dei Paesi membri, è ora in via di definizione.

Da parte libica, tanto nel corso degli incontri tecnici che nelle occasioni di dialogo politico, è stata espressa disponibilità ad approfondire la collaborazione. Le Autorità di Tripoli, al riguardo, fanno osservare che il fenomeno dei flussi illegali costituisce un pericolo per la Libia stessa, che ha difficoltà a stabilire controlli efficaci lungo i circa 4000 chilometri di frontiere terrestri che tagliano il deserto del Sahara.

Da ultimo, la disponibilità libica è stata ribadita in occasione dei colloqui che il Ministro degli esteri ha avuto a Tripoli, il 5 giugno 2003, con il Ministro degli esteri libico, Shalgam, e con quello dell'interno, Misrati.

Per sottolineare l'importanza che il Governo italiano annette al fenomeno e alla necessità della collaborazione con la Libia per l'azione di contrasto, il Ministro dell'interno, onorevole Pisanu, si è recato a Tripoli il 3 luglio 2003, per definire con le Autorità libiche le possibili modalità per la prevenzione del fenomeno dell'immigrazione clandestina nei paesi di origine dei flussi migratori e concordare le modalità operative della collaborazione bilaterale tra le polizie italiana e libica per il contrasto all'immigrazione clandestina e la lotta alle organizzazioni criminali che la gestiscono e la sfruttano.

Analoga azione l'Italia svolge nel quadro dei fori regionali di dialogo, quali il Partenariato Euro-mediterraneo ed il Dialogo 5+5, avviati con i Paesi del Mediterraneo, l'Iniziativa Adriatico-Jonica e l'In.ce. per i Balcani.

Infine, in merito al contrasto dell'immigrazione clandestina via mare, si è avviata una specifica azione diplomatica di sensibilizzazione sulla necessità che ciascuno Stato rivierasco, coinvolto o a rischio di coinvolgimento nel fenomeno, provveda a far rispettare alle imbarcazioni in partenza dai propri porti o dalle proprie coste le norme internazionali sulla sicurezza della navigazione (cosiddetto Principio del «Port State Control»).

Sin dal 1997 l'Italia ha peraltro avuto un ruolo di primo piano nella formulazione di norme internazionali volte a contrastare il traffico ed il trasporto di immigranti illegali via mare, che ha condotto all'adozione in ambito ONU del Protocollo, firmato nel dicembre 2000, contro il Traffico illecito di migranti via terra, aria e mare, annesso alla Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite sulla Criminalità organizzata transnazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(3 settembre 2003)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i dipendenti dell'INPDAP di Catanzaro da tempo lamentano gravi insufficienze di organico nonché la scarsa agibilità dell'attuale sede;

alle carenze di personale viene supplito, da parte dei lavoratori, con il duro impegno diuturno, protratto al di là di ogni limite temporale e di capacità produttiva;

circa la sede, le attuali condizioni strutturali, logistiche e di sicurezza non rispondono non soltanto alle esigenze dei lavoratori ma neppure a quelle degli utenti, costretti a vagare tra i diversi uffici (Via Acri, Via Gioacchino da Fiore);

i problemi dell'INPDAP di Catanzaro devono essere affrontati e risolti con la creazione di un'unica, moderna sede e con l'istituzione di un nuovo organico il quale comprenda ed utilizzi anche gli attuali lavoratori socialmente utili, la cui opera si è finora dimostrata indispensabile per fronteggiare i cresciuti carichi di lavoro della sede,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per sollecitare la dirigenza nazionale dell'INPDAP affinché Catanzaro sia finalmente dotata di una sede adeguata e di un organico commisurato ai crescenti bisogni dell'utenza.

(4-03427)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha rappresentato quanto segue.

La sede provinciale dell'INPDAP di Catanzaro da anni opera in condizioni disagiate a causa della fatiscenza e insufficienza dell'appartamento in cui è ubicata, condotto in locazione dall'ex ENPAS fin dagli anni '60.

Con il passaggio delle competenze dalla Direzione provinciale del Tesoro (DPT), la sede ha mantenuto una parte dei locali della direzione stessa.

Da tempo l'Istituto, nell'ambito dei piani di acquisto di immobili da adibire a sedi provinciali INPDAP, ha posto in evidenza l'esigenza di reperire nuovi locali per la struttura di Catanzaro, che di recente si è resa più pressante, sia per il passaggio in mobilità del personale proveniente dalla citata DPT che per la costituzione della Direzione compartimentale di Basilicata e Calabria. L'INPDAP ha così proceduto alla ricerca di un edificio strutturalmente e normativamente adeguato che consentisse, almeno in via provvisoria, di operare il previsto accorpamento del suddetto Compartimento e della sede.

I bandi pubblicati per l'acquisto e/o la locazione di immobili idonei ad ospitare tutti gli uffici della sede provinciale e del Compartimento hanno avuto finora esito negativo, sia per mancanza e o inidoneità delle offerte pervenute che per la esosità delle richieste economiche a fronte di immobili non adeguati alle necessità delle due strutture.

Da ultimo è stato emanato un bando, scaduto il 5 marzo 2003, per l'acquisto in proprietà o in permuta di un immobile che avesse caratteristiche idonee ad ospitare gli uffici del compartimento; la Commissione appositamente costituita per l'individuazione degli immobili maggiormente rispondenti alle esigenze ed ai requisiti richiesti dall'Istituto, previa catalogazione delle offerte pervenute, effettuerà i previsti sopralluoghi con l'urgenza del caso.

Si rappresenta che il comune di Catanzaro soltanto nel novembre del 2002 ha adottato un nuovo piano regolatore, nel quale sono state previste zone da destinare ad edilizia pubblica.

Per quanto riguarda l'organico della sede provinciale INPDAP di Catanzaro si fa presente che la carenza di personale è stata determinata dal passaggio di 8 operatori transitati dalla sede in parola al Compartimento.

Al fine di dotare la struttura di un organico rispondente alle sue necessità operative e funzionali, previsto in 62 unità a fronte dei 58 dipendenti attualmente in servizio, sono state utilizzate procedure volte ad incrementare il personale della sede, e cioè: l'assegnazione, a decorrere dal 1° marzo 2001, di due unità con contratto di formazione e lavoro; l'acquisizione di ulteriori due unità con contratto di lavoro a tempo determinato che avrà termine nel giugno 2004; l'inquadramento nei ruoli del personale dell'Istituto - attraverso i processi di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - di due dipendenti provenienti da altra amministrazione pubblica, di cui uno immesso in servizio il 1° marzo 2003 e l'altro con decorrenza 1° settembre 2003; nonché la definizione dell'istruttoria in corso connessa alle istanze di trasferimento presso la suddetta sede prodotte da due dipendenti in servizio presso altre strutture dell'Istituto.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(3 luglio 2003)

VERALDI, FILIPPELLI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

sono ormai numerosi anni che il traffico veicolare della strada statale n. 19 - Pratora del Comune di Tiriolo - Catanzaro, tra il Km. 359+000 e Km. 361+300, è impedito a causa del grave dissesto provocato da una violenta alluvione verificatasi nella zona alla fine degli anni Ottanta;

in seguito a tale evento l'ANAS ha interrotto il traffico veicolare su detta arteria e lo ha riversato interamente sulla ex strada statale delle Calabrie, causando, con ciò, gravi disagi alla popolazione del luogo nonché intralciando in modo notevole il normale svolgimento degli scambi economici;

la stessa ANAS, nel corso di questi anni, ha redatto un progetto per l'esecuzione di lavori finalizzati al riassetto del manto stradale in questione oltre che del consolidamento e della definitiva messa in sicurezza dello stesso. Per tale progetto è stata stanziata dall'ente la somma di lire 12.600.000.000;

il procedimento di appalto dei lavori e un rapido inizio degli stessi sono stati di fatto bloccati da una serie di ingiustificati intralci burocratici oltre che dall'avvenuto trasferimento all'amministrazione provinciale – in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998 – della competenza amministrativa sulla arteria stradale in questione. Ciò è avvenuto senza, peraltro, che si facesse seguito al trasferimento dei fondi già stanziati;

la stessa amministrazione provinciale – a differenza, invece, di quanto fatto per la rete viaria già di sua competenza – non ha dato, sino ad ora, segnali atti a far pensare di voler finanziare le opere in questione, lasciando sostanzialmente perdurare, per tutti questi anni, i gravi disagi subiti dalla popolazione interessata, disagi acuiti dall'isolamento permanente dalla città di Catanzaro;

nonostante l'intensa corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione provinciale e l'ANAS, oltre che i ripetuti solleciti indirizzati dal Consiglio comunale di Tiriolo alle varie Istituzioni ed Autorità competenti, a tutt'oggi nessuna realistica e verificabile iniziativa è stata posta in essere per una rapida soluzione del problema,

si chiede di sapere:

se sia tuttora sussistente lo stanziamento di lire 12.600.000.000 per il finanziamento delle opere necessarie ad una pronta risoluzione del problema, visto e considerato che esso persiste, nella indifferenza sostanziale delle istituzioni competenti, da molti anni ovvero se la stessa somma sia stata revocata o diversamente destinata ed eventualmente con quali motivazioni;

se e quali provvedimenti si intenda assumere per assicurare, in tempi brevi, la soluzione del problema al fine di recuperare un ritardo che oggi appare del tutto ingiustificato;

se si intenda destinare, qualora ciò risultasse possibile, le somme occorrenti all'esecuzione dei lavori di ripristino agli Enti locali interessati e segnatamente all'amministrazione provinciale di Catanzaro o al Comune di Tiriolo nei cui territori insiste il tratto stradale di cui sopra.

(4-04221)

(26 marzo 2003)

RISPOSTA. – L'ANAS spa ha fatto conoscere che la strada statale n. 19, «delle Calabrie», è stata consegnata, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, alle competenze dell'amministrazione provinciale di Catanzaro.

Pertanto, a far data dal 3 ottobre 2001, l'ANAS ha cessato ogni competenza sulla gestione tecnica ed amministrativa della strada in questione, non rientrante nella rete viaria di competenza statale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(16 luglio 2003)

ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Università degli Studi di Teramo ha bandito, in data 4 maggio 2000, con procedure selettive interne per la copertura, nelle varie qualifiche funzionali, di quasi 100 posti su un organico di circa 140 unità, senza l'osservanza delle disposizioni recate dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29/1993, che prescriveva, per il reclutamento dei pubblici dipendenti, il ricorso a procedure selettive in grado di garantire in misura adeguata «l'accesso dall'esterno» e ciò per permettere l'accertamento delle richieste professionalità;

nei relativi bandi si consentiva l'accesso al IX livello attraverso una semplice valutazione dei titoli e l'avanzamento in carriera di due livelli ai partecipanti che avevano maturato un'irrisoria anzianità di servizio;

nel successivo mese di giugno 2000 sono state bandite ulteriori procedure selettive interne per le varie posizioni funzionali che sono state valutate effettivamente disponibili rispettivamente alle date 1° ottobre 2000, 1° aprile 2001, 1° ottobre 2001, 1° aprile 2002, 1° ottobre 2002, e cioè per quei posti che, di volta in volta, si sarebbero resi vacanti all'esito di ciascuna procedura selettiva interna;

la conseguenza di quanto sopra esposto è che dall'esterno, se non del tutto precluso, viene garantito solo per la copertura di posizioni funzionali di minore rilievo, di quelle cioè per le quali il legislatore non prevede l'espletamento di prove concorsuali e d'infatti, nell'ordinamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ateneo di Teramo, è previsto che, al termine della prima tornata di procedure, «le posizioni fino all'VIII qualifica libere saranno conferite per il 50 per cento con i predetti sistemi di valutazione comparativa e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorso rimaste efficaci o mediante trasferimenti da altre sedi ovvero mediante concorsi pubblici», precisando, però, che nell'ambito dei concorsi pubblici «il 60% dei posti potrà essere riservato a coloro che abbiano prestato servizio presso tale ateneo, anche se non continuativamente ma corrispondentemente alle posizioni funzionali da ricoprire, per almeno otto mesi nel biennio precedente. Per le posizioni libere di IX, I Rs e II Rs qualifica, si procederà mediante selezioni interne per titoli integrate da colloquio»;

risulta chiaro che un siffatto meccanismo permetterà, per gli anni a venire, di assumere personale solo attraverso la chiamata dall'Ufficio circoscrizionale per l'impiego,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire urgentemente sugli organi dell'Università di Teramo per riportare gli stessi ad una corretta applicazione della normativa generale in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

(4-03742)

(28 gennaio 2003)

RISPOSTA. – A seguito di espressa richiesta di elementi istruttori da parte di questo Ministero, il Rettore dell'Università degli studi di Teramo ha comunicato quanto segue.

L'ateneo, istituito dal 1° novembre 1993 mediante scorporo dall'Università di Chieti con assoluta carenza di personale, con esperienza di ufficio operativo di amministrazione centrale e peraltro scarso nel numero (77 unità), ha ridefinito, nella programmazione del triennio 2000-2002, l'organigramma relativo al personale amministrativo, tecnico e di biblioteca per complessive 212 unità di posizioni funzionali, ritenute comunque appena sufficienti a fronteggiare le ulteriori implementate esigenze di funzionamento e possibili nei limiti del bilancio.

In esecuzione delle suddette determinazioni sono state attivate le procedure di valutazione comparativa (mediante selezioni per titoli integrate da esame-colloquio) per il personale in servizio.

Il sistema di selezione prescelto per la copertura delle posizioni funzionali non viola le norme vigenti in tema di «accesso» al pubblico impiego né alcun altro principio, anche di origine giurisprudenziale, che concorre a disciplinare la materia. Detto sistema inoltre, sul piano del merito dell'azione amministrativa, è ispirato al principio del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Con riferimento a quanto sopra, precisa il Rettore, l'ordinamento adottato dall'Università è in linea con l'articolo 36 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, anche così come integrato, modificato e sostituito successivamente. Tale normativa stabilisce infatti (comma 1, lettera *a*) che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto di lavoro tramite procedure selettive conformi ai seguenti principi: adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino l'economicità e celerità di espletamento; adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; decentramento delle procedure e composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime.

Risultà altresì garantita una congrua percentuale di reclutamento dall'esterno, potendo riguardare un numero massimo di 138 unità di personale in servizio a fronte di 212 posizioni funzionali (45 per cento; la prima applicazione, appena effettuata e pressoché esaustiva rispetto al totale, ha comunque riguardato esiti positivi solo per complessive 94 unità di dipendenti) ed essendo stabilita una percentuale del 50 per cento per l'accesso di scorrimento di graduatorie rimaste efficaci, da mobilità esterna ovvero mediante indizione di concorsi.

Una prima sommaria conferma della legittimità dell'azione intrapresa, sottolinea il Rettore, si è avuta dal TAR dell'Abruzzo, il quale con propria ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000 ha respinto la domanda incidentale di sospensione connessa ad un concorso prodotto avverso due delle procedure e ad ogni altro atto connesso. È stata quindi avviata la successiva fase prevista dall'ordinamento, procedendo alla assunzione dall'esterno con ricorso alle graduatorie di precedenti concorsi e alla mobilità.

In relazione a quanto debitamente motivato dall'Università di Teramo, questo Ministero non ritiene di dover sollevare obiezioni in merito alla vicenda dei concorsi espletati dal predetto ateneo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(8 agosto 2003)
